

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

620° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 22
2 ^a - Giustizia	» 38
3 ^a - Affari esteri.....	» 48
4 ^a - Difesa	» 56
5 ^a - Bilancio.....	» 62
6 ^a - Finanze e tesoro	» 73
7 ^a - Istruzione.....	» 74
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 82
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 92
11 ^a - Lavoro.....	» 98
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 103
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 117

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 3
---	--------

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	Pag. 119
----------------------------	----------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 124
--------------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 128
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 134
RAI-TV	» 137
Mafia	» 157
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 158
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 161
Riforma amministrativa	» 165
Infanzia.....	» 168

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 181
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 182
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	» 188
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 189
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	» 190
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 191
RAI - Accesso.....	» 192

CONVOCAZIONI	Pag. 193
--------------------	----------

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza

(4663) RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente SMURAGLIA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 4641.

Dopo che il senatore TIRELLI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 6.1, il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 6.38, connesso logicamente con altre proposte emendative, il cui obiettivo di fondo è quello di assicurare una più puntuale definizione dei servizi sociali obbligatori. Ritira quindi l'emendamento 6.10 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.22.

La senatrice PASQUALI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 6.39.

Il senatore PASTORE interviene su tutti gli emendamenti di cui egli è firmatario. In particolare, in riferimento all'emendamento 6.3, egli ribadisce la volontà della propria parte politica di porre al centro del disegno di legge l'obiettivo di distinguere chiaramente tra servizi obbligatori e servizi facoltativi, soprattutto al fine di individuare le prestazioni da erogare ai soggetti indigenti, rispetto invece a servizi che possono, in qualche modo, essere qualificati come aspettative. La distinzione proposta ha anche lo scopo di prevenire il rischio di una qualche arbitrarietà nella erogazione dei servizi. L'emendamento 6.44, invece, è finalizzato a colmare una lacuna piuttosto rilevante nel disegno di legge, stante il mancato coordinamento tra la disciplina in esame e quella dettata sia dalla legge sull'ordinamento degli enti locali sia dalla riforma dei servizi pubblici locali.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 6.43, 6.44 e 6.16.

Il senatore RUSSO SPENA illustra congiuntamente gli emendamenti da lui presentati (6.2, 6.15 e 6.19), ribadendo la critica che la propria parte politica esprime sul complesso del provvedimento, soprattutto imputando al Governo di voler disimpegnare lo Stato sul fronte dell'erogazione dei servizi sociali. Egli ribadisce l'obiettivo fondamentale di individuare un ambito di diritti certi ed esigibili, accessibili, tra l'altro, non solo ai cittadini italiani e ai residenti.

Il senatore TIRELLI puntualizza in premessa la volontà di non attuare alcuna forma di ostruzionismo, bensì di voler sottoporre all'attenzione della Commissione le singole proposte emendative al fine di migliorare il testo base.

L'emendamento 6.5 specifica meglio il ruolo degli enti locali, mentre l'emendamento 6.7 introduce una certa flessibilità nella programmazione delle priorità definite dall'ente locale, tenendo conto delle esigenze particolari di ogni realtà locale. Mentre l'emendamento 6.8 è finalizzato a consentire modalità di gestioni concertate o consortili dei servizi erogati, l'emendamento 6.23 puntualizza la necessità che la promozione, nell'ambito del sistema sociale a rete di risorse delle collettività locali possa avvenire attraverso forme di collaborazione scelte dal singolo ente.

Per quanto riguarda invece la possibilità di verificare a posteriori la qualità e l'efficacia dei servizi, l'emendamento 6.25 è finalizzato a scongiurare il rischio di una sovrapposizione tra ente gestore ed ente di controllo. Analogamente l'emendamento 6.27 va nella stessa direzione, mentre l'emendamento 6.30 introduce la problematica della individuazione di forme di partecipazione degli utenti al costo dei servizi erogati. Si tratta quest'ultimo di un passaggio qualificante delle proposte emendative della propria parte politica, soprattutto per ciò che riguarda i servizi «integrativi».

L'emendamento 6.31 interviene invece sulle competenze dei comuni relativi al ricovero stabile di soggetti particolarmente bisognosi, analogamente agli emendamenti 6.35 e 6.33, mentre l'emendamento 6.32 specifica che gli obblighi del comune connessi all'eventuale integrazione economica per il ricovero stabile presso strutture residenziali debba avvenire in linea con quanto previsto col piano socio-assistenziale adottato.

Egli dà quindi per illustrati i restanti emendamenti da lui sottoscritti presentati all'articolo 6.

A giudizio del ministro TURCO, l'esposizione del senatore Tirelli appare contraddittoria rispetto alla dichiarata volontà di non adottare forme di ostruzionismo.

Il presidente SMURAGLIA ricorda i limiti temporali assegnati dal Regolamento per gli interventi di illustrazione degli emendamenti.

Dopo un intervento del senatore MULAS, il PRESIDENTE ribadisce che l'elasticità adottata nell'applicazione dei termini degli interventi non può andare a detrimento della speditezza dei lavori parlamentari.

Il senatore ANDREOLLI dà per illustrati tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 6.

Il senatore DUVA fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.29, i cui proponenti sono assenti.

Si passa quindi all'articolo 7.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 7.1, interamente sostitutivo dell'articolo, sottolineandone il punto di maggiore innovazione, laddove si prevede che le province possano coadiuvare i comuni in un'attività di supporto tecnico-professionale nella progettazione e nella realizzazione delle attività socio-assistenziali. Rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da lui presentati all'articolo 7.

Dopo l'intervento del senatore MULAS, che lamenta di non aver potuto illustrare l'emendamento 6.39, e la risposta su questo specifico punto del presidente SMURAGLIA, interviene il senatore TIRELLI il quale,

dopo aver sottolineato il valore dell'articolo 7 in materia di competenze e funzioni delle province, rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 7.

Il senatore RUSSO SPENA illustrando l'emendamento 7.12 sottolinea la rilevanza del trasferimento ai comuni di tutte le funzioni assistenziali, compresi il personale e le strutture, assegnate alle province.

Il senatore MULAS fa proprio e illustra l'emendamento 7.15, ribadendo gli obiettivi politicamente più significativi della propria parte politica rispetto ai disegni di legge in esame: l'individuazione di servizi sociali obbligatori rispetto a quelli ritenuti facoltativi, la necessità di garantire l'erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale, anche in considerazione della ridotta dimensione e delle scarse risorse dei piccoli comuni, la tempestiva ed adeguata erogazione dei servizi, soprattutto per quanto riguarda la categoria più bisognosa. Accanto a tali obiettivi occorre semplificare la disciplina degli interventi e dei servizi sociali, anche coordinandola con le altre norme dell'ordinamento degli enti locali, garantendo una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale. Rinuncia quindi ad illustrare tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 7.20, sollecitando il ministro Turco a chiarire gli orientamenti del Governo circa le competenze assegnate alla provincia, ribadendo la propria preferenza per una disciplina che sottragga all'ente territoriale intermedio ogni competenza di tipo gestionale.

Il senatore PELELLA fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.21.

Essendo concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, il presidente SMURAGLIA sospende la seduta, preannunciando che essa riprenderà alle ore 21, ove ciò sia consentito dallo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 9,30 riprende alle ore 19,30.

Stante la prevista prosecuzione, anche in serata, dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia alla seduta già convocata per domani, giovedì 20 luglio 2000 alle ore 8,30, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4641

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Competenze dei comuni*). – 1. I comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei livelli di qualità dei servizi. Gli stessi esercitano la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Le funzioni di programmazione e amministrative sono esercitate dai comuni anche adottando modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino più idonee alla gestione delle funzioni medesime, al contenimento della spesa e al miglioramento del rapporto con i cittadini, mediante associazioni intercomunali o decentramento delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, secondo la disciplina adottata con norme regionali, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5;

b) definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, dei criteri per l'emissione dei buoni servizio;

c) erogazione dei servizi ulteriori rispetto a quelli individuati all'articolo 18 e delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dagli articoli 24 e 25 della presente legge e dei buoni servizio, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, salvo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3;

d) concertazione con la regione e con gli enti locali interessati nell'ambito del procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento delle funzioni indicate dal

regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del modello di servizio a rete, risorse delle collettività locali tramite forme di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite intese con le aziende sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona e collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale, al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni in base alla programmazione di cui alla lettera a) del comma 2;

d) prevedere forme di consultazione dei soggetti del privato sociale di cui all'articolo 1, comma 4, al fine di un loro diretto coinvolgimento nella valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e nella formulazione di proposte per la predisposizione dei programmi comunali di cui al comma 2, garantendo la separazione, funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali;

f) determinare la partecipazione da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h).

5. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso istituti assistenziali, il comune ove i medesimi soggetti, nel corso degli ultimi tre anni, hanno risieduto stabilmente per il periodo più lungo, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica».

6.1

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a livello locale» aggiungere le seguenti: «, sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei livelli di qualità dei servizi».

6.5

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a livello locale» aggiungere le seguenti: «, sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali».

6.6

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a livello locale» aggiungere le seguenti: «, sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità».

6.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «adottando sul piano» fino a: «con i cittadini» con le seguenti: «anche adottando modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino più idonee alla gestione delle funzioni medesime, al contenimento della spesa e al miglioramento del rapporto con i cittadini».

6.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sul piano territoriale gli assetti» con le seguenti: «modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino».

6.9

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei la consulenza e il sostegno economico necessari per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

- d) erogazione di prestiti a soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni immobiliari;
- e) assistenza domestica (pulizia dell'alloggio, acquisto derrate alimentari, accompagnamenti, eccetera) per le persone non autonome e non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;
- f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio di minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purchè la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;
- g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;
- h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultra diciottenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;
- i) ricovero negli istituti fino al loro completo superamento, da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni capoluogo di provincia esercitano inoltre, le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì le necessarie prestazioni ai neonati per almeno 60 giorni prima del trasferimento della competenza ai comuni. Le suddette attività sono svolte su semplice richiesta del soggetto interessato indipendentemente dalla sua residenza e dal suo domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne richiedenti le prestazioni sopra indicate».

6.38

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 le seguenti attività:

- a) azione promozione nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;
- b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessari per il superamento delle situazioni di disagio;
- c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano inferiori al minimo vitale e non siano pos-

essori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative e di patrimoni immobiliari;

d) erogazione di prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni immobiliari;

e) assistenza domiciliare per le persone non autonome e non in grado di provvedere economicamente al proprio mantenimento;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio di minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultra diciottenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti di assistenza sino alla loro sostituzione da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni capoluogo di provincia esercitano, inoltre, le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire l'anonimato delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì le necessarie prestazioni ai neonati per almeno 60 giorni prima del trasferimento della competenza ai comuni.

Le suddette attività sono svolte su semplice richiesta del soggetto interessato indipendentemente dalla sua residenza e dal suo domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne che richiedono le prestazioni sopra indicate».

6.39

BONATESTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-... I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessari per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano inferiori al minimo vitale non siano posses-

sori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

d) erogazione di prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni immobiliari;

e) assistenza domestica (pulizia dell'alloggio, acquisto derrate alimentari, accompagnamenti, eccetera) per le persone non autonome e non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio di minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purchè la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultra diciottenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti fino al loro completo superamento, da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

1-ter. I comuni capoluogo di provincia esercitano, inoltre, le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì le necessarie prestazioni ai neonati per almeno 60 giorni prima del trasferimento della competenza ai comuni.

Le suddette attività sono svolte su semplice richiesta del soggetto interessato indipendentemente dalla sua residenza e dal suo domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne richiedenti le prestazioni sopra indicate».

6.3

PASTORE, SCHIFANI, PICCIONI, LAURO, NOVI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... La gestione dei servizi è di norma affidata ai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi dell'articolo 11 ed alle istituzioni di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; la gestione in economia da parte degli enti locali ha carattere di eccezionalità».

6.42

ANDREOLLI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I comuni capoluogo di provincia esercitano, inoltre, le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì le necessarie prestazioni ai neonati per almeno 60 giorni prima del trasferimento della competenza ai comuni. Le suddette attività sono rivolte su semplice richiesta del soggetto interessato indipendentemente dalla sua residenza e dal suo domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne richiedenti le prestazioni sopra indicate».

6.2

RUSSO SPENA

Al comma 2, dopo la parola: «spetta» aggiungere le parole: «nel rispetto dell'articolo 5, dell'articolo 19 comma 2 della presente legge e».

6.10

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 2, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19».

6.11

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere le parole da: «servizi sociali a rete» fino alla fine del periodo.

6.15

RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «con il coinvolgimento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5».

6.13

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «con il coinvolgimento dei» con le parole: «anche coinvolgendo i».

6.14

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «comma 5» con le seguenti: «comma 4».

6.43

COSTA, PASTORE

Al comma 2, lettera a), in fine, sostituire le parole: «comma 5» con le seguenti: «comma 4».

6.4

ANDREOLLI

Al comma 2, lettera b), in fine, aggiungere il seguente periodo: «la gestione in economia da parte dei comuni ha carattere di eccezionalità; la gestione dei servizi è di norma affidata ai soggetti accreditati ed alle istituzioni di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

6.44

COSTA, PASTORE

Al comma 2, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «e tenuto conto di quanto stabilito nel comma 1-bis».

6.40

ANDREOLLI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) all'autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale, nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), e articolo 9, comma 1, lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «dalle province».

6.17

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «partecipazione al» con le seguenti: «concertazione con la regione e con gli enti locali interessati nell'ambito del».

6.18

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «commi 5» con le seguenti: «comma 4».

6.16

COSTA, PASTORE

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

6.19

RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, dei criteri per l'emissione dei titoli di cui all'articolo 17 e dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16, comma 4»

Conseguentemente all'articolo 8, comma 3, sopprimere la lettera i); all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera h).

6.20

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) definizione dei criteri per l'emissione dei titoli di cui all'articolo 17 e dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 3, sopprimere la lettera i); all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera h).

6.21

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 3.

6.22

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: «innovative».

6.23

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «al fine del perseguimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1».

6.24

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «effettuare» con la parola: «promuovere».

6.25

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «commi 5» con le parole: «commi 4».

6.41

ANDREOLLI

Al comma 3, lettera d), sostituire le seguenti parole: «per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare» con le seguenti: «al fine di un loro diretto coinvolgimento nella valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e nella formulazione di».

6.26

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «comunali di cui al comma 3, garantendo la separazione funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo».

6.27

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, garantendo la separazione funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di valutazione e di controllo».

6.28

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «garantire ai cittadini» aggiungere le seguenti: «attraverso le associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori».

6.29

RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente:

f) determinare la partecipazione da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera l).

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera l), sostituire le parole: «sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g)» con le seguenti: «nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, comma 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera g).

6.30

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire la parola: «residenziale» con le seguenti: «a ciclo residenziale e semiresidenziale».

6.31

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, dopo le parole: «strutture residenziale» aggiungere le seguenti parole: «o semiresidenziale».

6.35

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, dopo le parole: «strutture residenziale» aggiungere le seguenti parole: «, semiresidenziali o centri diurni».

6.33

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, dopo le parole: «assume» aggiungere le seguenti: «, secondo quanto previsto dal Piano socio assistenziale adottato,».

6.32

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole da: «il comune» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il soggetto istituzionale su cui grava di relativo onere finanziario è individuato nel comune di residenza. A tale fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in una struttura di ricovero sita in un come diverso».

6.36

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4 sopprimere le parole: «previamente informato».

6.37

TIRELLI, STIFFONI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le province concorrono alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse presenti nell'ambito territoriale provinciale attraverso studi, ricerche, indagini per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali e del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo ai comuni e agli enti locali interessati, il supporto necessario per la programmazione, la realizzazione e il coordinamento degli interventi territoriali,

- c) alla realizzazione di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- d) alla partecipazione, alla definizione dell'attuazione dei piani di zona;
- e) all'attività di supporto tecnico-professionale a favore dei comuni del territorio della provincia nella progettazione e nella realizzazione delle attività socio-assistenziali.

7.1

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (*Competenze delle province*). – 1. Le province concorrono alla programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dalla presente legge, secondo le modalità definite dalle leggi regionali che disciplinano il ruolo delle province in ordine a:

a) autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi;

b) raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili da comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale, nonché analisi dell'offerta assistenziale, per concorrere all'attuazione del sistema informativo delle attività sociali e per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) la promozione e la gestione, d'intesa con i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dei piani di formazione con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento del personale operante nel settore sociale;

d) la partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

7.2

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «alla programmazione,» aggiungere la seguente: «regionale».

7.3

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 112» aggiungere le seguenti: «nonché dalla presente legge».

7.4

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla promozione» aggiungere le seguenti: «e alla gestione».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera ,m), sostituire la parola: predisposizione» con la seguente: «coordinamento».

7.5

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «d'intesa con i comuni, di iniziative» con le seguenti: «e alla gestione, d'intesa con i comuni, dei piani.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola: «predisposizione» con la seguente: «coordinamento».

7.6

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di iniziative» con le seguenti: «dei piani».

7.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di formazione,» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1».

7.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e all'aggiornamento del personale operante nel settore sociale».

7.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale, nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c)».

Conseguentemente, all'articolo 11, primo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «dalle province».

7.10

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) alla promozione ed al coordinamento con i comuni di politiche integrate in materia di interventi socio-sanitari, scolastici, di avviamento e

reinserimento lavorativo, interventi sul tempo libero, trasporti, comunicazioni, avendo cura, in particolare, delle fasce deboli».

7.11

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.12

RUSSO SPENA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.14

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.15

BONATESTA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.20

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.21

TAPPARO

Aggiungere il seguente comma:

«2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai non vedenti e agli audiolesi».

7.18 BONATESTA, MULAS, FLORINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, BORNACIN

Aggiungere il seguente comma:

«2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai non vedenti e agli audiolesi».

7.19 BONATESTA, MULAS, FLORINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, BORNACIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Le province esercitano le funzioni relative all'assistenza scolastica dei non vedenti e degli audiolesi».

7.13 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni relative all'assistenza scolastica dei non vedenti e degli audiolesi».

7.16 BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

7.17 BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

560^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e per l'interno Lavagnini e Schietroma.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3312-B) *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore STIFFONI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premessi che la pianta organica del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso dovrebbe essere di 268 unità;

evidenziato che l'organico attuale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso è di 259 unità, delle quali 4 risultano essere state trasferite temporaneamente ad altro Comando;

evidenziato che attualmente detto Comando fa fronte a servizi interni, non previsti ancora dal Ministero ma indispensabili alla corretta gestione, efficienza ed efficacia di un moderno Comando dei Vigili del fuoco, quali gestione autorimessa, servizio formazione e informatica, servizio magazzino, servizio di polizia amministrativa e giudiziaria;

premessi che succitato Comando nella sua sede Distretto Aeroporto San Giuseppe, sede di V categoria, dovrebbe disporre di 17 unità per turno;

evidenziato che presso tale sede prestano attualmente servizio, in deroga alle normativa internazionali previste dall'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile – ICAO – 13 unità in un turno e 14 in tre turni;

evidenziato che questa contravvenzione alle disposizioni internazionali sulla sicurezza è avvenuta con deroga concessa dall'Ispettorato per il Nord Italia Porti ed Aeroporti;

nell'apprezzare la professionalità e l'impegno sino ad ora profuso verso le Comunità Locali da parte di tutti coloro che fanno parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso,

impegna il Governo

a prevedere il potenziamento, da attuarsi entro la fine di quest'anno, della pianta organica del Distretto Aeroporto San Giuseppe».

0/3312-B/1/1

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO si rimette alla valutazione del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SCHIETROMA si dichiara favorevole ad accogliere l'ordine del giorno illustrato dal senatore Stiffoni in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La senatrice PASQUALI ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

Si passa quindi alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, nell'identico testo trasmesso dell'altro ramo del Parlamento.

Approva quindi la soppressione dell'articolo 14 del testo approvato dal Senato, nonché, con distinta votazione, l'articolo 17 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Non essendo state apportate modificazioni all'articolo 18 nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la Commissione approva infine l'articolo 19 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e conferisce quindi mandato alla Relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del testo come approvato dalla Camera dei deputati autorizzandola altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(2934-B) *Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore PELLEGRINO riassume i passaggi essenziali del procedimento che ha portato alla pronuncia n. 292 della Corte costituzionale, ricordando in particolare il procedimento di formazione del decreto legislativo n. 80 del 1998. Il Consiglio di Stato, esaminando l'ipotesi di sollevare questione di legittimità costituzionale, ebbe modo, nell'ordinanza n. 21 di quest'anno della V Sezione, di precisare il suo avviso secondo il quale il citato decreto legislativo avrebbe dovuto essere considerato conforme alla delega contenuta nella legge n. 59 del 1997. Di diverso avviso sono stati altri giudici che, con una serie di ordinanze, hanno rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni del decreto legislativo n. 80 rilevando, da un lato, l'indeterminatezza dei principi e criteri di delega e, dall'altro, il mancato rispetto di questi limiti da parte del decreto delegato. Sulla base di una interpretazione letterale dei principi e criteri fissati nella legge di delega, la Corte costituzionale con la citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 80 nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi a estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. Si pone ora il problema di quali conseguenze derivino da questa pronuncia sui giudizi in corso. La situazione appare differenziata a seconda dello stato del grado del giudizio. Osserva peraltro che la medesima pronuncia della Corte, nel formulare la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 33 del citato decreto legislativo per eccesso di delega, ha invitato il legislatore a valutare l'opportunità di conferire al Governo una nuova delega ovvero di intervenire direttamente nella prospettiva del compimento del disegno riformatore cui la legge n. 59 si riferiva. La Camera, dando seguito a questo invito, ha previsto, all'articolo 7 del provvedimento in titolo, la integrale novazione della fonte degli articoli 33 e seguenti del citato decreto legislativo. Conseguentemente, crede che le controversie già incardinate presso il giudice ordinario potranno proseguire secondo i principi stabiliti dall'articolo 5 del codice di procedura civile. Con riferimento invece alle controversie incardinate presso il giudice amministrativo ritiene che queste possano proseguire innanzi a tale giudice secondo la consolidata giurisprudenza in materia delle sezioni unite della Corte di cassazione. Un indirizzo che potrebbe essere cristallizzato in un

successivo intervento normativo al fine di eliminare ogni possibile controversia. Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«La 1^a Commissione,

premesso

che con sentenza 17 luglio 2000, n. 292 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80, nella parte in cui hanno devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dei pubblici servizi, nonché dell'edilizia ed urbanistica, eccedendo i limiti della delega conferita con l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che avrebbe consentito soltanto di estendere la giurisdizione amministrativa – nei limiti in cui il giudice amministrativo, in base alla disciplina vigente, già conosceva delle stesse materie, nell'ambito sia della giurisdizione generale di legittimità sia della giurisdizione esclusiva – alle controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno;

considerato

che per effetto della citata decisione il giudice amministrativo dovrebbe declinare la propria giurisdizione in tutte le controversie pendenti, di cui sia stato investito negli ambiti di giurisdizione esclusiva innovativamente introdotti dalle norme dichiarate incostituzionali;

che il nuovo testo di legge, contenente disposizioni in materia di giustizia amministrativa, introduce all'articolo 7 modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80, dettando testi integralmente sostitutivi dei suoi articoli 33, 34 e 35;

che in tal modo gli effetti negativi derivanti dalla citata sentenza della Corte costituzionale, verrebbero ad essere fortemente ridotti, atteso che secondo il più recente indirizzo delle Sezioni unite della Cassazione civile (sentenza 27 luglio 1999, n. 516) esigenze di economia processuale impongono di attribuire rilevanza alla giurisdizione sopravvenuta anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 5 del codice di procedura civile;

considerato

che tuttavia il testo dell'articolo 5 del codice di procedura civile, assunto nel suo tenore letterale, potrebbe al limite autorizzare anche un'interpretazione diversa, attribuendo in punto di giurisdizione rilievo esclusivo alla situazione non solo di fatto, ma anche di diritto esistente al momento della proposizione della domanda;

che è opportuno evitare nella materia in esame incertezze e contrasti giurisprudenziali;

tutto ciò premesso e considerato

impegna

il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa che, al fine di evitare eventuali rischi di un contrasto giurisprudenziale, conduca all'emanazione di norme interpretative idonee a cristallizzare il principio di rilevanza della giurisdizione sopravvenuta già affermato dal diritto vivente».

0/2934-B/1/1

Sulla formulazione dell'ordine del giorno si apre quindi un breve dibattito nel quale prende per primo la parola il senatore ROTELLI che coglie l'occasione per motivare il suo atteggiamento nel corso dell'esame del provvedimento in titolo. Ricorda che, sin dalla seduta del 12 luglio, aveva fatto presente che la Commissione giustizia della Camera dei deputati aveva deciso di riformulare integralmente l'articolo 7 del provvedimento per superare i rilievi che la Corte costituzionale si stava accingendo a formulare elaborando la sentenza n. 292 di quest'anno. La necessità di un più approfondito esame delle motivazioni della decisione della Camera lo avevano spinto, sulla base di una decisione dei Parlamentari appartenenti alla Casa della libertà, a richiedere la rimessione alla sede referente dell'iniziativa in titolo nella seduta del 13 luglio. Questo disegno di legge peraltro è stato riassegnato nella stessa giornata dalla Presidenza del Senato in sede deliberante con una procedura a suo avviso discutibile che non trova un sicuro fondamento regolamentare. Da ieri, con il deposito delle motivazioni della sentenza n. 292 si conoscono le ragioni che hanno motivato la competente Commissione della Camera a riformulare l'articolo 7; tuttavia, osserva che si tratta di ragioni che non erano state rese note ed esplicitate quantomeno ai parlamentari dell'opposizione. Venendo a considerare il merito della pronuncia della Corte osserva che il profilo dell'eccesso di delega ha finito con l'assorbire una serie di altri profili di legittimità costituzionale della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 80, la cui fonte il provvedimento in esame intende novare; tuttavia questi profili sono a suo avviso meritevoli di approfondimento e appaiono non risolti dal provvedimento in titolo che sarà dunque oggetto, prevedibilmente, di ulteriori questioni di legittimità. Si dichiara quindi non soddisfatto delle argomentazioni svolte a sostegno del provvedimento dal Ministro Bassanini nella seduta del 13 luglio. Il Ministro ha infatti fatto riferimento alla nozione di «diritto amministrativo paritario» che non sembra realizzato dal provvedimento in esame che rafforza il ruolo del Consiglio di Stato che, nella sua vita, si è rivelato il massimo organo del centralismo statale. In proposito, rilevando la persistente e negativa commistione tra funzioni di carattere giurisdizionale e funzioni consultive di quest'organo, osserva che sia in sede consultiva (nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo) sia in sede giurisdizionale (esaminando la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale) il Consiglio, in un'analogica composizione personale, ha ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni del citato decreto legislativo che sono state invece censurate

dalla Corte costituzionale. Ribadisce quindi la necessità di separare, come ipotizzato nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, la funzione consultiva da quella giurisdizionale del Consiglio di Stato. In presenza infatti dell'attribuzione di funzioni consultive, assume un carattere non accettabile l'ulteriore estensione dell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che si risolve, a suo avviso, in un indebolimento della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini e, quindi, in una lesione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Una serie di ordinanze di TAR hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale delle citate disposizioni del decreto legislativo – che il provvedimento in esame conferma – proprio sotto questo profilo.

Venendo quindi a considerare l'ordine del giorno crede che esso confermi i rilievi sul provvedimento emersi nel corso dei lavori della Commissione ipotizzando, peraltro, l'improprio ricorso ad un provvedimento d'urgenza per rimediare ai problemi aperti dalla pronuncia della Corte costituzionale.

Il senatore ELIA, interloquendo in proposito, osserva che l'ordine del giorno si limita ad invitare il Governo farsi promotore di semplici iniziative legislative.

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, crede comunque che il problema non possa essere in tal modo risolto, ribadendo la sua convinzione che il provvedimento in esame realizza una riduzione della tutela dei cittadini nei confronti dell'azione dei pubblici poteri. Questa considerazione motiva l'emendamento 3.1 il quale prevede che, nei procedimenti cautelari, il giudice amministrativo possa utilizzare gli stessi strumenti del giudice ordinario.

Il presidente VILLONE, con riferimento ai rilievi mossi dal senatore Rotelli circa la riassegnazione del provvedimento alla Commissione in sede deliberante, ricorda che la Giunta per il Regolamento, nel parere del 15 febbraio 2000, ha confermato la legittimità della prassi con la quale la Presidenza si riappropria del potere generale di riassegnazione previsto dall'articolo 34 del Regolamento con il conforto dell'avviso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Quanto alle questioni di legittimità costituzionale cui ha fatto riferimento sempre il senatore Rotelli, osserva che si tratta di profili che non sono stati oggetto della citata pronuncia della Corte costituzionale.

La senatrice DENTAMARO, nell'apprezzare l'intervento svolto dal relatore, osserva, con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Rotelli, che il decreto legislativo n. 80 – nelle disposizioni riprodotte nel provvedimento in esame – riconosce al cittadino strumenti di tutela nel procedimento amministrativo analoghi a quelli di cui gode nel giudizio civile.

Con riferimento all'ordine del giorno, crede che il diritto vivente fornisca una soluzione razionale dei problemi di diritto transitorio prevenendo la perpetuazione della giurisdizione che si è legittimamente incardinata. Crede quindi non necessaria l'approvazione dell'ordine del giorno che potrebbe essere considerata, addirittura, un eccesso di zelo.

Il senatore BESOSTRI crede che il provvedimento in esame sia da considerare tra i più qualificanti di tutta la legislatura. A fronte della costituzionalizzazione della distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, per garantire un'efficace tutela ai cittadini che superi nei fatti questa distinzione, la strada più facile da seguire è quella dell'ampliamento della sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Più difficile appare, infatti, il riconoscimento al giudice ordinario del potere di conoscere e annullare atti amministrativi. Appare dunque condivisibile e ragionevole la scelta perseguita con il provvedimento in esame. In proposito osserva che, nei fatti, la tutela assicurata alle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini nel giudizio amministrativo è equiparabile, se non addirittura superiore nella prassi, alla tutela garantita nei procedimenti innanzi al giudice ordinario. In proposito, ricorda quanto previsto dall'articolo 3 che, a suo avviso, priva di fondamento le obiezioni mosse dal senatore Rotelli. Crede peraltro che vi siano spazi per un ulteriore intervento del legislatore che perfezioni gli strumenti a disposizione del cittadino prevenendo, ad esempio, forme di tutela *ante causam*. Nel complesso, reputa che il provvedimento in esame permetta un significativo passo avanti nella evoluzione della giustizia amministrativa, nel segno della più recente ed avanzata prassi giurisprudenziale. Si concentra infatti nella giurisdizione di un unico giudice la conoscenza di una serie di essenziali materie, si riducono significativamente le ipotesi di doppia giurisdizione, si estendono i mezzi probatori cui il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, può fare ricorso.

Il sottosegretario CANANZI, con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Rotelli, dichiara di condividere le osservazioni svolte dal senatore Besostri e dalla senatrice Dentamaro, ricordando, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3 del provvedimento e dal comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, come modificato dal provvedimento in esame.

Le distinzioni che tuttora permangono nell'attività del giudice ordinario, rispetto a quella del giudice amministrativo, sono funzionali al mantenimento, nel nostro ordinamento, di una fondamentale distinzione fra le due giurisdizioni. Quanto all'anticipata conoscenza da parte della Commissione giustizia della Camera della pronuncia della Corte costituzionale, osserva che la pendenza di fronte alla Corte di una questione di legittimità costituzionale su alcune significative disposizioni del decreto legislativo n. 80 era, da tempo, ampiamente nota. Ribadisce dunque l'opportunità dell'intervento del legislatore.

Il senatore ROTELLI, interloquendo in proposito, osserva di aver avanzato perplessità sul carattere tempestivo ed improvviso della decisione della competente Commissione della Camera di novare la fonte di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 80.

Il sottosegretario CANANZI, riprendendo la sua esposizione, accoglie l'ordine del giorno illustrato dal senatore Pellegrino che rafforza l'interpretazione che si è affermata nel diritto vivente.

Essendo stato accolto dal rappresentante del Governo l'ordine del giorno, si passa all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli articoli 1 e 2, come modificati dalla Camera dei deputati, sono approvati dalla Commissione.

Il presidente VILLONE, con riferimento all'emendamento 3.3, invita il presentatore al ritiro, osservando che esso interviene su una parte non modificata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e dovrebbe, pertanto, essere ritenuto improponibile.

Il relatore PELLEGRINO si associa a queste considerazioni, osservando che il contenuto dell'emendamento è sostanzialmente ricompreso in quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 introdotto dalla Camera dei deputati.

Il senatore ROTELLI, dopo aver dato lettura delle motivazioni di un'ordinanza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 80 nella parte in cui non consente al giudice amministrativo di utilizzare tutti gli strumenti probatori previsti dal Codice di procedura civile, accoglie l'invito del Presidente e ritira l'emendamento 3.3.

Il senatore MARCHETTI illustra quindi gli emendamenti 3.1 e 3.2 che si dirigono nel senso della eliminazione dell'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il relatore PELLEGRINO ed il sottosegretario CANANZI invitano il presentatore al ritiro di questi emendamenti sui quali, altrimenti, formulano un parere contrario.

Il senatore MARCHETTI, accedendo a questo invito, ritira gli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, gli articoli 3 e 4 sono approvati dalla Commissione nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi l'emendamento 5.1 che mira ad istituire presso la Corte dei conti l'ufficio del Pubblico ministero al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi pubblici in materia di appalti, pubblici servizi, urbanistica, edilizia ed ambiente.

Il relatore PELLEGRINO ed il sottosegretario CANANZI invitano il presentatore al ritiro dell'emendamento, invito accolto dal senatore LUBRANO DI RICCO.

Posti ai voti, gli articoli 5 e 6, con distinte votazioni, sono quindi approvati dalla Commissione, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il relatore PELLEGRINO invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 7.1, osservando che il problema che motiva questa iniziativa può essere risolto in via interpretativa.

Concorda con questa valutazione il sottosegretario CANANZI.

Il senatore BESOSTRI, alla luce di tali argomentazioni, ritira l'emendamento.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli articoli 7, 8, 9 e 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati la soppressione dell'articolo 8 del testo già approvato dal Senato e l'articolo 11, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Non essendo state introdotte modifiche al testo dell'articolo 12, la Commissione approva l'articolo 13.

Il presidente VILLONE invita quindi il presentatore al ritiro dell'emendamento 14.1, osservando che esso ha ad oggetto una materia che appare estranea al contenuto proprio del provvedimento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 14.1.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati l'articolo 14, nel testo trasmesso dalla Camera, e la soppressione dell'articolo 12 del testo già approvato dal Senato.

Non risultando modificati gli articoli 15 e 16, il presidente VILLONE pone quindi in votazione l'articolo 17 che viene approvato, senza modifiche, dalla Commissione.

Con distinte votazioni sono quindi approvati dalla Commissioni gli articoli 18, 19 e 20 nel testo approvato dalla Camera.

Essendo l'articolo 21 identico al testo approvato dal Senato e dichiarato decaduto l'emendamento 21.0.1 per assenza del proponente, si passa alla votazione dell'articolo 22 che risulta approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore SCHIFANI annuncia il voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento, pur ribadendo le critiche sul comportamento del Governo che, nella redazione del decreto legislativo n. 80 del 1998, ha superato i limiti posti dalla legge di delega, secondo quanto accertato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 292. Coglie quindi l'occasione per lamentare l'eccessivo ricorso, durante l'attuale legislatura, allo strumento della delega legislativa. Di fronte, tuttavia, al pericolo di una paralisi della giustizia amministrativa e per venire incontro alle esigenze dei cittadini, la sua parte politica ha contribuito attivamente alla definizione del provvedimento in esame assicurandone la discussione in sede deliberante.

La senatrice PASQUALI, nel concordare con queste osservazioni, dichiara il voto favorevole sul provvedimento della propria parte politica.

Il senatore BESOSTRI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo su un provvedimento che rappresenta un sicuro progresso che permette, tra l'altro, di far venir meno i procedimenti di infrazione pendenti di fronte alla Corte di Strasburgo riguardanti le lentezze e le incompiutezze della giustizia amministrativa italiana.

Anche la senatrice DENTAMARO dichiara il proprio voto favorevole esprimendo una valutazione nel complesso positiva sull'iniziativa in titolo. Si sofferma in particolare sulla introduzione del giudice unico delle pensioni che garantisce, in un settore tanto delicato, una piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Questo provvedimento realizza inoltre un ulteriore avvicinamento delle giurisdizioni e contiene un apprezzabile incremento degli organici della giustizia amministrativa. Dichiara quindi il suo favore sulla omogeneizzazione tra la disciplina del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e quella del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara il voto favorevole della sua parte politica, apprezzando il mantenimento della previsione, introdotta nel corso dell'esame al Senato su iniziativa della sua parte politica, che esclude la cauzione quando la misura cautelare richiesta attenga alla tutela di interessi essenziali della persona come la salute e l'ambiente, ovvero la tutela di altri beni di rilievo costituzionale.

Anche il senatore PINGGERA esprime il voto favorevole della propria parte politica cogliendo l'occasione per invitare il Governo a procedere sollecitamente alla nomina dei giudici del Tribunale amministrativo di Bolzano.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori MARCHETTI, MAZZUCA POGGIOLINI e STIFFONI, prende la parola il sottosegretario CANANZI che rivolge un ringraziamento alla Commissione per il lavoro svolto.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso nell'identico testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(4691) Deputato FRATTINI. – Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti, approvato dalla Camera dei deputati

(57) PROVERA ed altri. – Norme in materia di nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti

(968) BATTAGLIA ed altri. – Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore Generale della Corte dei conti

(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il presidente VILLONE avverte che il Governo ha sospeso ogni deliberazione relativa alla nomina del Presidente della Corte dei conti in attesa della definizione del provvedimento in titolo. Si tratta, a suo avviso, di un atteggiamento apprezzabile e corretto, a fronte di una modifica del procedimento di nomina che mantiene l'atto fra quelli, sotto il profilo tecnico, sostanzialmente governativi adottati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica. Il provvedimento in esame circoscrive la discrezionalità della scelta governativa prevedendo in particolare il parere del Consiglio di presidenza della Corte dei conti; si tratta di un parere obbligatorio, ma non vincolante per la decisione che resta nella responsabilità del Governo.

Si passa agli emendamenti al disegno di legge n. 4691, assunto come testo base.

Il relatore BESOSTRI invita il presentatore al ritiro degli emendamenti 1.1 ed 1.2 sui quali, altrimenti, formula un parere contrario. Crede, peraltro, che questi emendamenti evidenzino un'imperfezione nella formulazione della disposizione sulla quale, tuttavia, esprime una valutazione complessivamente positiva. Si tratta, infatti, di una normativa che accentua, a suo avviso positivamente, l'indipendenza ed il carattere giurisdizionale della Corte dei conti.

Il sottosegretario CANANZI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MARCHETTI, lamentando di non aver avuto tempo per illustrare gli emendamenti, non accede alla richiesta avanzata dal relatore ed insiste per la votazione degli emendamenti i quali, come è stato peraltro riconosciuto dal relatore, perfezionano la formulazione della disciplina, eliminando aspetti che potranno continuare a generare inopportune commistioni tra organi giurisdizionali ed organi costituzionali.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.2 ed 1.1.

La Commissione approva, quindi, il disegno di legge n. 4691 nel suo unico articolo, nell'identico testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, dovendosi considerare assorbiti i disegni di legge nn. 57 e 968.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3312-B**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici unità» con le seguenti: «venti unità».

1.1 PASQUALI , MAGNALBÒ

Al comma 1, sopprimere le parole: «sentito l'ispettore generale capo».

1.2 PASQUALI, MAGNALBÒ

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: «o di altra Amministrazione pubblica anche ad ordinamento autonomo».

3.1 PASQUALI, MAGNALBÒ

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 PASQUALI, MAGNALBÒ

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1 PASQUALI, MAGNALBÒ

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934-B**Art. 3.**

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «compresa l'ingiunzione a pagare una somma» e, conseguentemente inserire alla fine del medesimo capoverso il seguente: «Indipendentemente dalle previsioni di cui al precedente capoverso nel caso in cui la domanda di merito ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, se il credito è assistito da prova scritta ovvero non è contestato, il Tribunale, su istanza del ricorrente, emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, immediatamente esecutiva, eseguibile, oltre che con le forme dell'ottemperanza, anche con le forme del pignoramento di cui al libro terzo, articolo 474 e seguenti, del codice di procedura civile».

3.3

ROTELLI

Sopprimere il comma 4.

3.2

MARCHETTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È soppresso tutto il Capo III e il comma 3 dell'articolo 16 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.».

3.1

MARCHETTI

Art. 5.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti può proporre ricorsi per la tutela degli interessi pubblici e collettivi in materia di appalti pubblici, pubblici servizi, urbanistica, edilizia ed ambiente».

5.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 7.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il giudizio di ottemperanza non può essere proposto fino alla pronunzia del Consiglio di Stato sull'istanza di sospensione della sentenza, che a pena di decadenza deve essere presentata contestualmente all'atto di impugnazione. Le parti appellate, costituendosi innanzi al Consiglio di Stato, possono chiedere che il giudice dell'impugnazione detti con ordinanza le misure idonee ad assicurare interinalmente l'esecuzione della sentenza del tribunale Amministrativo Regionale in luogo della concessione della sospensione. La omessa presentazione dell'istanza da parte degli appellati, ovvero la sua espressa reiezione, preclude il giudizio di ottemperanza di cui al precedente comma 1».

7.1

BESOSTRI

Art. 14.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nella dotazione organica delle quaranta unità di cui al comma 2, deve ritenersi inclusa la istituzione di due posti di Dirigente Generale di livello "C", da conferirsi a Dirigenti superiori di cui alla Tab. B approvata con la legge 27 aprile 1982, n. 186, con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica di appartenenza. La spesa rientra nell'ambito di quella prevista al successivo comma 3».

14.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 21.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 3/56 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 si applica ai consiglieri di Stato nominati dal Consiglio dei ministri successivamente alla entrata in vigore della norma suddetta».

21.0.1

CASTELLANI Pierluigi

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4691

Art. 1.

Al comma 1, sopprimere la parola: «effettivamente».

1.2

MARCHETTI

*Al comma 1, sopprimere dalle parole: «ovvero funzioni equivalenti»,
fino alle parole: «dell'Unione europea».*

1.1

MARCHETTI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

618^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(229) MANCONI ed altri. – Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana del 13 luglio scorso.

Il relatore FOLLIERI propone di non procedere alla congiunzione del disegno di legge in titolo con i disegni di leggi in materia di concessione di amnistia e di indulto – nn. 4598 e congiunti – già all'esame della Commissione.

Conviene la Commissione.

Il presidente PINTO, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge n. 229.

(4598) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto

(4638) RUSSO SPENA ed altri. – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile

(4654) MILIO. – Concessione di indulto

(4658) SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

(4674) CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale

(4701) MANCONI ed altri. – Concessione di indulto

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4701, congiunzione con il seguito dell'esame degli altri disegni di legge in titolo e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4598, 4638, 4654, 4658 e 4674, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4701 e rinvio).

Riprende l'esame del disegno di legge n. 4701, sospeso il 13 luglio.

Il relatore FOLLIERI propone la congiunzione con i provvedimenti in titolo del disegno di legge n. 4701, il cui esame era stato rinviato nella seduta antimeridiana del 13 luglio scorso.

Conviene la Commissione.

Riprende quindi l'esame congiunto dei disegni di legge n. 4598, 4638, 4654, 4658 e 4674, rinviato nella seduta pomeridiana dell'11 luglio scorso.

Il senatore PREIONI, a nome del gruppo Lega Forza Nord Padania dichiara che la sua parte politica è contraria ai provvedimenti di clemenza proposti. Interventi di tale natura non possono ritenersi necessitati da nessun punto di vista: né relativamente allo eccesso di presenza nelle carceri, al solo fine di decongestionarne l'affollamento, né sulla base di supposti errori di valutazione che negli anni trascorsi hanno portato a sottostimare le esigenze di ampliamento degli istituti penitenziari. Il senatore PREIONI ritiene, piuttosto, che occorrerebbe in futuro adottare una linea legislativa che limiti la detenzione solo ai più gravi delitti contro la società e le persone ed altresì nel caso in cui vi sia il fondato pericolo della perpetrazione di delitti particolarmente odiosi. Quanto, poi, alla possibilità di ricorrere in maniera più estesa all'introduzione di sanzioni alternative alla detenzione, premesso che si tratta di una linea in astratto condivisibile, occorre però verificare quale ne sia il costo sociale. Il senatore Preioni esprime poi l'avviso che i proposti provvedimenti di clemenza non si possano considerare come inseriti in un contesto globale di politica della giustizia, ma obbediscano a finalità di semplice sfoltoimento delle carceri. Senza contare che egli non esclude potrebbero essersi create aspettative in relazione agli ingenti fondi (circa trecento miliardi nel triennio 2001-2003) preannunciati dal ministro della Giustizia per il finanziamento del fondo *ad hoc* per attività di recupero e reinserimento dei detenuti. Se, anche avuto riguardo a tale iniziativa, la situazione di ribellione nelle carceri fosse stata artificialmente stimolata, non si potrebbe non aggiungere un ulteriore giudizio negativo nei confronti dei provvedimenti di clemenza, senza contare, poi, l'effetto di indebita pressione nei confronti della volontà del legislatore che viene costretto ad operare a favore di settori minoritari della società che riescono nel loro intento prevaricatore della maggioranza.

Il senatore RUSSO, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo conferma che la sua parte politica è a favore del solo indulto. Dopo aver dato atto agli esponenti del Gruppo Lega Forza Nord Padania della chiarezza con la quale hanno rappresentato la loro posizione di totale chiusura rispetto ad ogni provvedimento di clemenza rileva che, purtroppo, altrettanta chiarezza non è dato rilevare nella posizione assunta da altri Gruppi. Non è quindi pensabile che – data l'elevata maggioranza necessaria per licenziare i provvedimenti di clemenza – si possa prescindere da un chiarimento in Commissione circa il grado di consenso che tali provvedimenti possono effettivamente raggiungere. Senza questo chiarimento e senza certezze in merito alla esistenza della prevista maggioranza, gli appare pericoloso alimentare inutili attese.

In particolare, il senatore Russo, mentre fa notare che si sono registrate al di fuori delle sedi istituzionali prese di posizione di autorevoli esponenti del Polo della Libertà fermamente contrarie ai provvedimenti di clemenza, non può fare a meno di sollecitare che vi sia un chiarimento al riguardo nelle sedi istituzionali proprie.

Il senatore CALLEGARO, anche dopo aver preso atto della natura e del contenuto dei disegni di legge «collegati» ai provvedimenti di clemenza, di iniziativa parlamentare, e delle iniziative del «piano giustizia» illustrate dal ministro Fassino nella seduta pomeridiana del 12 luglio scorso, non ritiene di poter esprimere consenso nei confronti dei provvedimenti di clemenza. Oltre alla constatazione che i provvedimenti collegati appaiono privi di contenuto sostanziale e che – in particolare – quello in materia di stupefacenti – A.S. 4664 esaminato nella seduta notturna di ieri – si risolvono, in sostanza, nella concessione di un indulto mascherato, il senatore Callegaro lamenta la mancanza di adeguate iniziative in merito agli aspetti di recupero dei detenuti tossicodipendenti, mentre medesime considerazioni possono essere svolte circa la carenza di iniziative analoghe per i detenuti extracomunitari. Conclusivamente rileva che dal complesso dei disegni di legge «collegati» all'esame della Commissione, non risultano proposte che soddisfino la sete di sicurezza che inquieta l'opinione pubblica.

La senatrice SCOPELLITI osserva che dall'intervento del senatore Russo si desume chiaramente l'atteggiamento di rifiuto della sua parte politica nei confronti dei provvedimenti di clemenza.

Segue una breve interruzione del senatore RUSSO, che puntualizza di aver detto con chiarezza che il Gruppo dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo è favorevole all'indulto.

Riprendendo il proprio intervento, la senatrice SCOPELLITI stigmatizza l'atteggiamento prevaricatore della maggioranza la quale non solo pone condizioni inaccettabili, ma si muove in un'ottica dettata chiaramente dalla paura di perdere consensi politici in vista della prossima tor-

nata elettorale, ma non si preoccupa di quanto tale atteggiamento determinerà in termine di costi sociali. L'opposizione non si lascerà invischiare in tale modo di procedere, né permetterà che su di essa si scarichi la responsabilità della gestione del sistema carcerario che appartiene tutta alla maggioranza, la quale deve farsene carico. Ribadisce che amnistia ed indulto debbono essere varati entrambi: solo così si otterranno risultati soddisfacenti non solo per i detenuti ma per tutti gli operatori del settore – particolarmente la polizia penitenziaria – che otterranno un miglioramento della situazione insostenibile in cui attualmente sono costretti ad operare.

Sollecita la Commissione a scegliere un testo base per il prosieguo della discussione, con preferenza per il disegno di legge n. 4658 da lei presentato, decidendo anche alla luce delle valutazioni espresse dal relatore nelle precedenti fasi di discussione.

Conclude invitando nuovamente la Commissione a licenziare l'amnistia e l'indulto prima della chiusura estiva atteso che, diversamente, la maggioranza potrebbe essere messa dinanzi all'esigenza di assumersi drammaticamente le proprie responsabilità se, nel corso dell'estate, la difficile situazione nelle carceri dovesse volgersi al peggio.

Il senatore BUCCIERO dichiara che, pur non avendo preconcetti ideologici nei confronti di amnistia e indulto, ritiene tuttavia di non avere ancora elementi necessari per prendere una decisione al riguardo. L'intervento del senatore Russo non ha chiarito i contorni dell'indulto che si vorrebbe concedere né gli ha fornito con chiarezza la possibilità di comprendere se l'amnistia sia o meno ricompresa nella disponibilità espressa dal senatore Russo: ciò anche perché da più parti, compresa l'associazione rappresentativa della magistratura, si è chiaramente fatto intendere che amnistia e indulto devono essere concessi congiuntamente. Il Governo, poi, non ha definito la propria posizione al riguardo, né ha chiarito se sarà in grado di fronteggiare eventuali situazioni di pericolo all'interno delle carceri conseguenti alla mancata adozione dei provvedimenti di clemenza tanto annunciati. Altra questione che resta insoluta riguarda la gestione dei detenuti che saranno eventualmente scarcerati, gestione che finirà per essere resa impossibile, con gravissime ripercussioni sull'ordine pubblico e sull'attività delle forze dell'ordine le quali, anzi, hanno fatto chiaramente intendere attraverso propri esponenti di non essere in grado di fronteggiare una situazione simile. Senza contare, poi, che mancano orientamenti chiari e definiti in merito alle attività di reinserimento sociale delle persone eventualmente scarcerate. Ciò determinerà la sicura recidiva di tali soggetti, ma il Governo non si preoccupa di garantire la sicurezza su tale versante. Pertanto il senatore Bucciero dichiara che la sua parte politica non sarà in grado di prendere una posizione finché l'Esecutivo, oltre a delineare la propria posizione sulle questioni da lui evocate, non quantificherà il numero di persone che è in grado di controllare, qualora le medesime siano scarcerate a seguito dell'approvazione dei provvedimenti di clemenza.

Il senatore CORTELLONI richiama l'ampia gamma di provvedimenti all'esame della Commissione, «collegati» ai provvedimenti di clemenza. Oltre a tali provvedimenti «collegati», sottolinea che i disegni di legge presentati dal Governo in materia penitenziaria stanno per essere assegnati alla Commissione. Conseguentemente, le affermazioni del senatore Buc-ciero non possono che definirsi strumentali. Né potrebbe essere richiesto all'Esecutivo di dare conferme in ordine alla proprio capacità – che si assume, ovviamente, scontata – di mantenere l'ordine nelle carceri. Sono altrettanto strumentali le richieste di fornire assicurazione in merito alla effettiva disponibilità di lavoro e di abitazioni per i detenuti liberati a seguito dei provvedimenti di clemenza. Ricorda inoltre che il Governo ha adempiuto con celerità e completezza all'articolata richiesta di dati e di informazioni che in più di una occasione sono state formulate dall'opposizione.

Ribadito, quindi, che l'approvazione di un provvedimento di clemenza rappresenterebbe non un atto di debolezza da parte dello Stato ma una manifestazione di autorevolezza, il senatore Cortelloni, dopo aver affermato – a titolo personale – la propria condivisione del disegno di legge n. 4658, di cui è anche cofirmatario, concorda con l'esigenza che occorra verificare in Commissione l'esistenza del largo consenso necessario per approvare i provvedimenti di amnistia e di indulto.

Il senatore DE GUIDI osserva che sui provvedimenti di clemenza si sta giocando una partita in cui la valutazione del costo politico sembra prevalente sulla valutazione del costo sociale. Rilevato, quindi, che mentre nella maggioranza ha preso corpo un orientamento favorevole alla concessione dell'indulto, laddove, invece, da parte del Gruppo della Lega Forza Nord Padania – è stata manifestata una posizione, con nettezza, definita contraria, da parte dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia è stato adottato un atteggiamento dilatorio, né è possibile individuarne con precisione la scelta in ordine ai ventilati provvedimenti di clemenza.

Il senatore PERA chiede che non sia chiusa la discussione generale, avendo egli intenzione di intervenire in altra seduta.

Il presidente Pinto rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,25.

619^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4598) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto

(4638) RUSSO SPENA ed altri. – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile

(4654) MILIO. – Concessione di indulto

(4658) SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

(4674) CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale

(4701) MANCONI ed altri. – Concessione di indulto

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore BATTAGLIA rileva che il dibattito finora svoltosi si è connotato per gli addebiti di responsabilità che, reciprocamente, la maggioranza e l'opposizione si sono scambiati per giustificare il fatto che a tutt'oggi la Commissione non abbia ancora imboccato con sicurezza una direzione precisa in ordine ai prospettati provvedimenti di clemenza. Ricorda, al riguardo, che l'iniziativa del Governo di presentare un proprio «pacchetto» è intervenuta quando già la Commissione aveva dinanzi a sé tanto i provvedimenti in materia di amnistia e di indulto quanto i disegni di legge «collegati» in materia penitenziaria. Tale iniziativa del Governo, tuttavia, pone le premesse per quella che è – a suo avviso – una operazione che, seppure in maniera larvata, induce effetti di svuotamento delle carceri. Non può fare a meno di rilevare, alla luce di tale modo di procedere, che mentre da un parte il Governo afferma, a parole, di rispet-

tare la decisione del Parlamento in tema di provvedimenti di clemenza, dall'altra parte è difficile immaginare che i Gruppi della maggioranza possano perseguire un disegno politico, in questa materia, diverso da quello del Governo che sostengono. Ritiene pertanto che occorra cominciare a parlare al più presto del «pacchetto» in materia penitenziaria già illustrato dal ministro Fassino alla Commissione nella seduta pomeridiana del 12 luglio e conseguentemente rinviare a dopo la pausa estiva l'esame dei provvedimenti di amnistia e indulto. Su tali provvedimenti, comunque, dichiara a titolo personale di essere contrario.

Il senatore MELONI, premesso di essere cofirmatario del disegno di legge n.4658, finalizzato alla concessione di amnistia e indulto, essendo convinto che la soluzione ottimale risieda effettivamente nella concessione di entrambe, dichiara che le forze politiche dovrebbero assumersi compiutamente le proprie responsabilità. La Commissione – a suo avviso – non può essere utilizzata come esclusivo tavolo politico per giocare questa partita poiché, in tal caso, gli effetti in termini di contrapposizione politica ne risulterebbero troppo acuitizzati anche con la conseguenza che i reciproci veti potrebbero determinare – come in effetti hanno determinato – una situazione di stallo nell'andamento dei lavori. Ritiene di poter dire che permangano ancora le condizioni per procedere alla concessione almeno dell'indulto e tiene a mettere in evidenza l'atteggiamento di grande equilibrio e serietà mantenuto dal Governo, che ha sempre dichiarato di rispettare le scelte del Parlamento sottolineando al tempo stesso che tali scelte non avrebbero influito su quello che il Governo aveva deciso di fare. Anche se i tempi a disposizione della Commissione sono assai ristretti ed è prossima la sospensione dell'attività parlamentare, si augura che possa almeno essere esaurito in Commissione l'esame dei provvedimenti relativi all'indulto, anche perché ciò permetterebbe di completare l'opera entro l'autunno. Naturalmente sul presupposto che la situazione nelle carceri si mantenga tranquilla. D'altra parte, sempre entro l'autunno, è prevista l'apertura di nuovi stabilimenti penitenziari che potranno notevolmente alleggerire la situazione di sovraffollamento. Venendo, poi, alla questione dell'amnistia – sulla quale egli si dichiara favorevole a titolo personale – il senatore Meloni richiama l'attenzione della Commissione sugli argomenti che ne dovrebbero consigliare una rapida approvazione, soprattutto nell'ottica di un'immediata decongestione del carico di lavoro degli uffici giudiziari ingolfati in larga misura dagli adempimenti relativi alla gestione dei procedimenti passati alla competenza del giudice monocratico. Tale ingolfamento, oltre a determinare sicuri rischi di prescrizione, impedisce il vero decollo del giudice unico quale modulo riorganizzativo degli uffici giudiziari finalizzato all'ottimizzazione del lavoro. Senza contare, poi, che gli effetti di sveltimento dell'attività giudiziaria connessi all'applicazione di un'eventuale amnistia determinerebbero un effetto di riallineamento del rendimento degli uffici giudiziari eliminando la disparità di posizione che in concreto esiste per i cittadini coinvolti nei diversi procedimenti giudiziari, cittadini che sono in misura diversa, a seconda del grado di rendi-

mento degli uffici stessi, danneggiati da tali ritardi. Conclude esprimendo la speranza – che intende sostenere fino all'ultimo – che tanto l'amnistia quanto l'indulto giungano all'esame dell'Assemblea e vengano così sottoposte alla valutazione politica del Senato nel suo insieme.

Il senatore VALENTINO dichiara che, nonostante sia cofirmatario del disegno di legge n.4598, inteso a concedere amnistia e indulto, deve purtroppo riscontrare che mancano le condizioni politiche per attuarli. Occorre pertanto adempiere ad un dovere di chiarezza nei confronti dell'opinione pubblica e non alimentare inutili speranze. Esprime, poi, un giudizio di valutazione del tutto negativo rispetto ai risultati della riforma che ha introdotto il giudice unico di primo grado. Le attese riposte dal Parlamento sono andate perdute e si sono creati nuovi disagi. Con grande amarezza, è costretto a concludere che le aspettative del Parlamento sulla possibilità di licenziare i provvedimenti di clemenza si sono arenate di fronte ai veti trasversali delle diverse forze politiche.

Il presidente PINTO ritiene di sottolineare la circostanza che il dibattito sui provvedimenti di clemenza si sia riavviato ed abbia riacquisito spessore rispetto alla situazione di stallo in cui rischiava di trovarsi. Purtroppo vi è ancora l'esigenza di fare chiarezza sugli intendimenti delle diverse parti politiche in argomento e tale esigenza chiama ad una assunzione di responsabilità di ogni soggetto e livello politico. La stessa Commissione – che pure ha profuso tante energie e dedicato tanti incontri alla scelta da effettuare non ha, forse, potuto – proprio a causa della carenza di chiarezza – avvicinarsi al cuore del problema percorrendo un percorso meno accidentato di quello effettivamente seguito. Né – prosegue il Presidente – le considerazioni svolte del senatore Callegaro – volte a mettere in rilievo che è mancato un percorso logico ed altresì che occorre attendere di vedere l'effetto dei provvedimenti «collegati» per poi decidere in ordine alla concessione dei provvedimenti di clemenza - potrebbero, comunque, giustificare l'atteggiamento di chiusura preconcepita dell'opposizione nei confronti dell'intendimento perseguito da altre componenti della Commissione di discutere sull'eventuale concessione dell'amnistia e dell'indulto. Difende, quindi, in maniera completa l'operato del Governo che puntualmente ha esaudito tutte le richieste di informazione avanzate dall'opposizione ma, ciononostante, è stato, addirittura, accusato di svuotare di contenuto, col proprio disegno di legge in materia penitenziaria, il lavoro che la Commissione aveva intrapreso. Manifestata, dunque, sorpresa per l'atteggiamento di quelle forze politiche che ritengono pregiudiziale conoscere gli intendimenti del Governo per poter, a loro volta, decidere, il presidente Pinto osserva che l'orientamento del Governo non potrà che essere acquisito, come è doveroso che sia, nell'ambito del procedimento di esame dei disegni di legge di amnistia e di indulto, consumando i passaggi procedurali della replica del Governo alla discussione generale e della manifestazione del suo parere sugli emendamenti, quando essi dovranno essere eventualmente votati. Quanto, poi, alla deci-

sione se concedere solo l'indulto ovvero entrambi i provvedimenti clemenziali il presidente Pinto, pur riconoscendosi nella decisione della maggioranza favorevole al solo indulto, ritiene che solo la discussione parlamentare, nella sua libera manifestazione, individuerà la scelta definitiva, anche eventualmente scaglionando nel tempo l'uno e l'altro provvedimento, come già in altre occasioni è avvenuto. Quello che certamente non è consentito fare è scegliere, per esprimere le proprie posizioni, sedi diverse da quelle istituzionali e, comunque, assumere un atteggiamento di attesa, aspettando che si formi una maggioranza che viene continuamente rimessa in discussione in quanto tale e a prescindere dagli obiettivi che essa si propone.

Conclude sottolineando che è disposto ad affrontare in tempi rapidi i provvedimenti di amnistia e di indulto e si dice convinto che, se vi sarà la volontà politica, vi sono le condizioni perché la Commissione possa varare, prima della chiusura estiva, un serio provvedimento di indulto. Continua a sperare, comunque, nella possibilità di giungere in tempi rapidi alla definizione di un quadro completo di provvedimenti clemenziali, e comunque a questi collegati, perché solo chi conosce la situazione delle carceri può comprendere quanto di questi provvedimenti vi sia l'esigenza. Quello che sicuramente non si potrà tollerare saranno atteggiamenti di silenzio, di reticenza, di gioco delle ombre. Le posizioni si definiranno con la scelta del testo base per il prosieguo dell'esame e con la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore GASPERINI dichiara che il Gruppo Lega Forza Nord Padania è contrario all'amnistia e all'indulto poiché, anche alla luce degli effetti di precedenti provvedimenti di tal genere, essi non sono suscettibili di determinare apprezzabili benefici. Dopo aver, poi, messo in luce anche gli aspetti di natura costituzionale che appaiono porre in dubbio l'opportunità di tali provvedimenti, il senatore Gasperini sottolinea che occorrerebbe invece, potenziare l'istituto della grazia.

Segue un'interruzione del presidente PINTO, il quale osserva che l'effetto dei provvedimenti di clemenza non farebbe, in definitiva, che anticipare la fuoriuscita dal carcere di coloro che ne sarebbero in ogni caso usciti alla scadenza della pena.

Prendendo nuovamente la parola, il senatore GASPERINI, dopo aver lamentato che i principi della certezza della pena e dell'obbligatorietà dell'azione penale sono ormai, a suo avviso, andati smarriti all'interno del nostro sistema, ribadisce che occorre quanto prima procedere all'apertura di nuove carceri, e su questo aspetto, esprime apprezzamento per il Ministro Fassino, che ha svolto un'opera lungimirante e intelligente. Preannuncia, quindi, la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore PELLICINI rileva di aver avuto modo di approfondire le problematiche connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina

durante il periodo in cui ha fatto parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Al riguardo sottolinea che, qualora provvedimenti di carattere clemenziale determinassero la fuoriuscita dal circuito carcerario di un rilevante numero di detenuti extracomunitari, notevoli difficoltà deriverebbero dal fatto che con molti dei Paesi di provenienza di questi soggetti – come, in particolare, i Paesi dell'area Maghrebina ovvero l'Albania – non sono operativi accordi che impongano a tali Paesi di accogliere i cittadini da essi provenienti una volta che ne sia stata disposta l'espulsione dalle autorità italiane. Tali considerazioni rendono evidente quali conseguenze potrebbero derivare sul piano della sicurezza dei cittadini dall'adozione di eventuali provvedimenti di amnistia o di indulto non accompagnati dalla definizione di un quadro normativo e da adeguate misure in grado di svolgere una funzione di contrappeso rispetto alle conseguenze che i predetti provvedimenti potrebbero avere sul versante di una recrudescenza di attività criminali.

Conclude evidenziando come le forze politiche di centro-destra non siano insensibili all'esigenza di interventi di carattere indulgenziale per far fronte alla situazione di sovraffollamento nelle carceri, ma siano contrari a soluzioni di questo tipo fino a quando non saranno contestualmente garantite tutte le condizioni necessarie per evitare conseguenze negative dal punto di vista della tutela della sicurezza dei cittadini.

Il presidente PINTO rinvia, infine, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

307^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(4633) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PORCARI, il quale fa presente che il personale non italiano del Collegio di Difesa della Nato, che ha sede a Roma, già gode di immunità e privilegi in base all'Accordo del 5 febbraio 1968, che equipara ai membri del corpo diplomatico i funzionari di grado A5 e gli ufficiali con il grado di colonnello o superiore, che prestano servizio presso tale collegio. Lo Scambio di lettere Italia-NATO si limita a emendare l'articolo 4 del precedente accordo, che non poteva prevedere l'esenzione dall'IVA poiché tale tributo fu istituito quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

Desti sorpresa il fatto che il Segretario generale della NATO abbia risposto con cinque anni di ritardo alla lettera del Rappresentante permanente dell'Italia, nonostante l'oggetto estremamente limitato dello Scambio di lettere: forse si dubitava della stessa necessità di un nuovo accordo, potendo essere sufficiente il richiamo al trattamento fiscale riservato ai diplomatici stranieri per estendere l'esenzione anche all'IVA.

Con il disegno di legge in esame si autorizza poi anche la ratifica dello Scambio di lettere modificativo effettuato nel 1999, con il quale il limite dell'esenzione dall'IVA è elevato da 400.000 a 500.000 lire.

Il senatore ANDREOTTI rileva che la stipulazione del nuovo accordo e la conseguente presentazione del disegno di legge in esame può essere giustificata, dal momento che ogni esenzione dagli obblighi tributari deve essere espressamente prevista dal legislatore. Osserva poi che sarebbe interessante per la Commissione effettuare una visita al Collegio di Difesa della NATO, per conoscere il tipo di formazione culturale cui si ispirano i corsi del collegio.

La senatrice DE ZULUETA chiede se vi siano diplomatici italiani tra i discenti del Collegio di Difesa, tenendo presente che i ministeri degli esteri di altri paesi spesso inviano i propri funzionari a frequentare corsi presso istituzioni analoghe.

Il sottosegretario RANIERI, nel sollecitare l'approvazione del disegno di legge, si impegna a informare la Commissione sulle ragioni del ritardo nel perfezionamento dello Scambio di lettere, precedentemente posto in risalto dal Relatore. Il Ministero degli affari esteri si riserva poi di valutare la possibilità che alcuni funzionari diplomatici partecipino ai corsi presso il Collegio di Difesa della NATO.

Il presidente MIGONE rileva che in passato alcuni diplomatici italiani partecipavano a seminari di altissimo livello scientifico, presso l'università di Harvard e presso l'ENA. Chiede quindi per quale ragione il Ministero ha interrotto questa lodevole tradizione.

Il senatore VOLCIC fa presente che, per quel che ha avuto modo di conoscere personalmente, vi erano ben pochi diplomatici disposti a frequentare tali corsi, poiché ciò comportava il ritardo di un anno nella progressione di carriera.

Il relatore PORCARI si associa alla domanda del Presidente e auspica che il Ministero favorisca la formazione professionale dei diplomatici, anche mediante la partecipazione a corsi di indiscusso prestigio. Osserva poi che il Collegio di Difesa della NATO è poco noto per l'opinione pubblica, ma ha un suo ruolo preciso nell'ambito dell'Alleanza atlantica e sarebbe opportuno approfondirne la conoscenza.

Infine rileva che il disegno di legge non ha una clausola di copertura finanziaria, poichè il minor gettito fiscale che ne può derivare è di difficile quantificazione e, comunque, irrilevante. È questa una ragione di più per domandarsi se fosse necessario stipulare un nuovo accordo e autorizzarne la ratifica per legge. Al punto in cui si è giunti, peraltro, ritiene che sia preferibile ratificare al più presto lo Scambio di lettere, al fine di evitare ulteriori perdite di tempo.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione. Verificato il numero legale, pone ai voti

la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4634) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la senatrice DE ZULUETA, rilevando preliminarmente come l'esame del disegno di legge in titolo coincida con una fase cruciale per il futuro dello Zimbabwe, sia in rapporto agli sviluppi post-elettorali che alle gravi tensioni che continuano a manifestarsi in ordine alla questione agraria.

Ricorda poi di aver concluso di recente una missione nel paese africano di monitoraggio delle elezioni ivi svoltesi lo scorso 25 giugno. La missione, inviata dall'Unione europea, ha visto la partecipazione di 190 osservatori, in maggioranza non parlamentari.

Di fronte ai reiterati incitamenti rivolti dal Presidente della Repubblica Mugabe ai cosiddetti veterani affinché procedano all'occupazione su vasta scala delle fattorie di proprietà dei coloni di origine europea, la volontà sottesa ad un accordo come quello oggetto della ratifica, che comporta misure in materia di protezione degli investimenti, risulta evidentemente messa in causa in modo diretto. Di fatto, come è noto, le occupazioni hanno coinvolto un gran numero di aziende, finora pari a circa 1.600, spesso con l'impiego della violenza, provocando non meno di 5 morti, ai quali vanno aggiunte le non meno di 25 altre persone decedute per eventi collegati al complessivo clima di violenza che si è conseguentemente affermato.

In tale contesto, sarebbe una scelta certamente intempestiva da parte del Parlamento quella di autorizzare la ratifica dell'accordo senza che giungano i necessari chiarimenti sulle prospettive future.

Appare pertanto opportuno che la Commissione accantoni per il momento l'esame del disegno di legge, con riserva di verificare nei prossimi mesi quale sarà l'evoluzione della situazione nello Zimbabwe. In alternativa, potrebbe anche essere deliberata una questione sospensiva, ciò che rappresenterebbe un segnale ancora più netto di preoccupazione nei confronti del Governo del paese africano. Tuttavia, anche considerata l'attenzione con la quale l'opinione pubblica e le autorità dello Zimbabwe seguono le prospettive di sviluppo delle relazioni con i paesi europei, può ritenersi che per il momento un eventuale accantonamento dell'esame, con le motivazioni che saranno riportate negli atti parlamentari, possa dare un contributo positivo.

L'accordo è stato concluso a ridosso della concessione da parte del Fondo monetario internazionale di un pacchetto finanziario di 193 milioni

di dollari in supporto alla bilancia dei pagamenti, concessione che aveva alimentato una certa fiducia ma che è stata presto sospesa di fronte al moltiplicarsi di iniziative assai discutibili da parte del Presidente Mugabe.

Tali iniziative sono con ogni probabilità da imputare alla percezione da parte del Presidente Mugabe del logoramento della fiducia della quale aveva in precedenza lungamente goduto, sia a livello interno che internazionale. Con l'adozione di scelte di politica economica destinate a fare facile presa sulla popolazione, la Repubblica dello Zimbabwe si è posta però in contrasto con le istituzioni finanziarie internazionali, in un contesto segnato da un tasso di inflazione annuo pari a circa il 60 per cento e dal manifestarsi di gravi difficoltà sul versante della spesa pubblica, anche a causa dell'esorbitante onere derivante dal mantenimento di un contingente militare di grandi dimensioni nel Congo. Dopo la grave sconfitta subita dal Presidente Mugabe in occasione del referendum costituzionale svoltosi nel febbraio di quest'anno, questi ha ritenuto di non poter reagire altrimenti che lanciando una campagna per l'occupazione forzosa delle terre.

Tale orientamento è stato poi tenuto fermo nonostante il Tribunale supremo ne avesse dichiarato l'illegittimità ordinando contestualmente lo sgombero delle fattorie occupate. Il Governo si è rifiutato di dare corso ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con ciò ponendosi al di fuori di un quadro di legalità.

Il presidente Mugabe ha tra l'altro sostenuto che gli espropri da lui annunciati dovrebbero aver luogo senza indennizzo, il che rappresenta evidentemente una diretta violazione rispetto al contenuto dell'accordo oggetto della presente ratifica.

Con l'invio di una missione di monitoraggio elettorale, l'Unione europea ha ritenuto di poter contribuire ad assicurare, in un contesto tanto problematico, la legalità e la correttezza della campagna elettorale e delle operazioni di voto, con l'auspicio di promuovere anche, per tale via, un raffreddamento delle tensioni politiche.

Sotto tale ultimo profilo, i risultati sembrerebbero buoni, dal momento che, dopo l'arrivo degli osservatori, non sono stati segnalati altre aggressioni mortali, pur essendo continuati gli episodi di intimidazione, anche gravi.

Al termine della missione è stato predisposto un rapporto finale, che sarà messo a disposizione dei parlamentari.

Per ciò che attiene più specificamente alle elezioni, la valutazione non è invece positiva, in quanto le operazioni di voto, pur essendo state sul piano formale complessivamente corrispondenti a criteri di correttezza, anche grazie al capillare dispiegamento degli osservatori, hanno avuto luogo in un clima di diffusa intimidazione, che ha finito per condizionarne i risultati. In particolare, tutti i dipendenti delle fattorie occupate sono rimasti sotto sorveglianza armata dei veterani; di fatto, soltanto nei centri urbani si è potuta assicurare una reale garanzia di segretezza del voto.

Tuttavia, il partito di maggioranza relativa, che in precedenza deteneva i nove decimi dei seggi in Parlamento, ha dovuto registrare un forte arretramento, potendo ora contare soltanto di 62 seggi, contro i 58 dell'op-

posizione. Si tratta di un risultato destinato a segnare l'evoluzione democratica del paese; da esso è inoltre scaturito un segnale di dissuasione rispetto al temuto avvio di una spirale di vendette.

Pur considerando il fatto che, avendo il suo partito conquistato comunque la maggioranza, il Presidente Mugabe potrà procedere alla nomina di altri parlamentari a lui fedeli, dovrebbe rimanere preclusa la possibilità di apportare unilateralmente modifiche alla Costituzione, ad esempio in ordine al regime della proprietà terriera.

Qualche segnale nel senso di un'evoluzione positiva può essere registrato, all'indomani delle elezioni, con la nomina di un Ministro delle finanze che gode della fiducia delle istituzioni internazionali in ragione delle doti di equilibrio e di preparazione possedute, nonché con il varo di un piano di espropri che sembra connotato in senso gradualistico, essendo destinato a riguardare per il momento solo quelle fattorie che già risultano abbandonate dai proprietari. Ciò potrebbe aprire la strada ad uno sgombero almeno parziale delle fattorie occupate con la forza, mediante l'assegnazione ai rispettivi occupanti di proprietà abbandonate, anche se i veterani hanno già comunicato che non intendono abbandonare i luoghi ove si sono installati, e non sarà certo agevole per il Presidente Mugabe assumere decisioni sgradite ad organizzazioni alle quali deve in buona parte la sua recente affermazione elettorale.

In conclusione, propone che, prima di pronunciarsi sulla ratifica, la Commissione verifichi se, decorso un congruo margine di tempo, vi saranno stati dei progressi nella situazione, ed in particolare se i Tribunali vedranno rispettate le loro pronunce in materia di proprietà delle terre. Andrà inoltre attentamente seguita l'evoluzione della situazione sul versante dei diritti umani, dovendosi in particolare verificare se il Governo avrà la forza di impiegare la polizia per tutelare la libertà e l'incolumità personale dei coloni minacciati.

Ovviamente, le prospettive di successo sono legate all'esito di una equilibrata riforma agraria, tenuto conto del fatto che tuttora i cittadini di origine europea detengono ben l'80 per cento della proprietà delle terre; fra di essi va fatta menzione della presenza di alcuni coloni italiani: sono due le fattorie di proprietà di cittadini di origine italiana coinvolte attualmente dalle occupazioni.

Il senatore PROVERA ricorda, in aggiunta al quadro delineato dalla relatrice, come nello Zimbabwe oltre un quarto della popolazione sia sotto la soglia della povertà, e come la disoccupazione raggiunga il 50 per cento, con un tasso di inflazione previsto per il 2000 pari al 70 per cento. Tale situazione va largamente ascritta alla responsabilità del Presidente Mugabe, che ha dissipato, specie a causa delle sue velleità di potenza, le opportunità derivanti dalla presenza di risorse naturali favorevoli ad innescare una prospettiva di sviluppo.

Per tali ragioni, la scelta più appropriata da parte della Commissione esteri dovrebbe essere quella di decidere la questione sospensiva in ordine al disegno di legge di ratifica.

Dopo aver chiesto chiarimenti circa l'affermazione contenuta nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge, per la quale l'entrata in vigore dell'accordo risponderebbe ad una esigenza diffusamente avvertita negli ambienti italiani, manifesta dubbi sull'affidabilità degli impegni assunti dallo Zimbabwe nel senso di un atteggiamento «giusto ed equo» nell'affrontare il contenzioso.

Al riguardo, appare evidente la mancanza di coerenza fra l'indirizzo di stringente vigilanza propugnato da più parti nei confronti del Governo insediatosi a Vienna a seguito delle recenti elezioni e la sostanziale linea di apertura nei confronti di una *leadership* come quella del Presidente Mugabe.

Il senatore PORCARI dichiara preliminarmente di condividere l'analisi e le conclusioni della relatrice. Con riferimento poi alle considerazioni svolte dal senatore Provera, rileva come non siano a rigore paragonabili le situazioni esistenti nello Zimbabwe e in Austria, mentre condivide l'opportunità di una sospensiva.

Auspica infine che da parte del Governo siano chiarite le ragioni della solerzia con la quale è stato presentato al Parlamento il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, a pochi giorni dal verificarsi nello Zimbabwe dei veri e propri massacri.

In conclusione, ribadisce di considerare opportuno sospendere ogni determinazione circa il disegno di legge fino al momento in cui non verranno segnali di un'evoluzione positiva nello Zimbabwe, ciò che non dovrebbe purtroppo ragionevolmente avvenire in tempi brevi.

Il presidente MIGONE osserva come la scelta del Governo di presentare con sollecitudine il disegno di legge di ratifica vada considerata come eminentemente tecnica e comunque non possa essere valutata in termini negativi, anche perché il Parlamento rimane comunque, ovviamente, sulla scorta delle valutazioni politiche che riterrà di fare, libero di determinarsi sui tempi per l'approvazione.

Il senatore VOLCIC domanda alla relatrice se sia ragionevole la prospettiva di un futuro multirazziale per lo Zimbabwe, o se invece la fuga della popolazione di origine europea sia destinata a proseguire, via via che i coloni avranno la possibilità di liquidare le loro proprietà.

Il senatore ANDREOTTI domanda alla relatrice quale sia a suo avviso l'interpretazione più corretta delle tendenze involutive che si sono registrate da ultimo in un regime, come quello guidato dal Presidente Mugabe, che aveva beneficiato a lungo di una notevole stima internazionale. Chiede inoltre se i coloni di origine europea che tuttora detengono una larga percentuale delle terre coltivabili abbiano in prevalenza un titolo di proprietà risalente nel tempo ovvero siano subentrati nelle aziende cedute da altri coloni in fuga dal paese. In conclusione, dopo aver dichiarato di concordare sull'opportunità di un accantonamento del disegno di legge,

chiede al Governo informazioni circa la prospettiva, emersa in una recente riunione dell'Organizzazione per l'unità africana, sotto la presidenza algerina, di uno scioglimento di tale struttura, accompagnato dalla creazione di una nuova organizzazione.

Il senatore VERTONE concorda con la proposta di accantonamento formulata dalla relatrice, rilevando peraltro come la situazione dello Zimbabwe non sia in effetti diversa da quella che si registra in gran parte dai paesi africani. In considerazione di ciò, andrebbe quindi affrontata una riflessione approfondita sulla situazione africana nel suo complesso, che sta diventando sempre più rilevante ai fini dell'interesse nazionale.

Si associa poi alla richiesta formulata dal senatore Andreotti di un approfondimento circa le ragioni alle quali va ascritto il fallimento dell'esperienza, a lungo additata come un modello positivo, del regime del Presidente Mugabe, osservando come si tratti peraltro di una parabola comune ai paesi di nuova indipendenza.

Il senatore PIANETTA, dopo aver dichiarato di concordare sulle considerazioni politiche generali emerse in modo pressoché unanime dall'odierno dibattito, sottolinea l'opportunità di verificare se un eventuale rinvio della ratifica possa determinare un pregiudizio per i diritti e gli interessi delle imprese italiane operanti nello Zimbabwe.

Con le considerazioni testè svolte dal senatore Pianetta dichiara di concordare il senatore CORRAO, il quale sottolinea altresì l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo circa l'eventuale sussistenza di situazioni di rischio per gli investimenti italiani in altri paesi in relazione alle quali non si ritenga di accordare protezione.

Il senatore MAGLIOCCHETTI rileva innanzitutto come sia assai improbabile che le imprese italiane possano effettivamente essere tutelate sulla base delle previsioni dell'accordo oggetto di ratifica. Esprime quindi un avviso favorevole alla proposta di differimento del seguito dell'esame, rilevando come sarebbe irragionevole accordare una sorta di corsia preferenziale ad una ratifica che presenta rilevanti aspetti problematici. Concorda infine sulle considerazioni svolte dal senatore Vertone circa l'opportunità di una discussione approfondita sulla complessiva situazione nel continente africano.

Il presidente MIGONE condivide la proposta di accantonamento formulata dalla Relatrice, rilevando come tale misura potrà comunque essere seguita da una sospensiva, ovvero da una ripresa e conclusione dell'esame, in rapporto all'evoluzione che si registrerà nello Zimbabwe.

Il sottosegretario RANIERI dà atto alla Relatrice ed agli altri senatori intervenuti nel dibattito della fondatezza delle preoccupazioni prospettate circa la situazione politica e i diritti umani nello Zimbabwe. Analoghe

preoccupazioni sono state del resto oggetto di reiterata considerazione da parte del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea dei mesi scorsi.

Tuttavia, pur con le considerazioni che precedono, non sembra irragionevole la prospettiva di un'evoluzione positiva, tenuto conto del fatto che comunque le elezioni hanno consentito una significativa affermazione dell'opposizione.

Vi è poi da considerare l'anomalia rappresentata dalla concentrazione nelle mani dei coloni di origine europea di circa il 70 per cento delle terre coltivabili. Al riguardo, vi è la consapevolezza, anche nella comunità internazionale, della necessità di assecondare un processo di riforma agraria, anche mediante l'erogazione di ulteriori finanziamenti, a fronte alle espropriazioni, rispetto a quelli erogati negli anni scorsi. Deve tuttavia essere chiaro che la redistribuzione delle terre dovrà avvenire secondo criteri di legalità, abbandonando la logica dei colpi di mano già affermatasi con le occupazioni dei veterani promosse dal presidente Mugabe.

Il Governo, in tale contesto, ritiene opportuno adoperarsi per garantire la protezione degli investimenti italiani già in essere nello Zimbabwe, come pure di quelli che potranno essere effettuati nel futuro; sarebbe del resto irrealistico rinunciare ad intervenire in tal senso fino al momento in cui il Governo dello Zimbabwe risponderà pienamente a canoni di affidabilità.

Prende comunque atto dell'ampiezza del consenso emerso sulla proposta della Relatrice di accantonare la ratifica, con l'intesa di sottoporre a verifica, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, l'evoluzione del quadro della situazione nello Zimbabwe, anche alla luce della posizione che potrà essere al riguardo assunta a livello europeo.

Il presidente MIGONE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

241^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA RICHIESTA DI ACQUISIRE UN DECRETO LEGISLATIVO DA PARTE DEL GOVERNO

Il senatore GIORGIANNI ricorde le sue dichiarazioni dell'11 luglio scorso, in ordine alla mancata esibizione da parte del Governo ai componenti la Commissione del decreto legislativo concernente «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, recante riforma strutturale delle Forze armate», approvato pochi giorni prima dal Consiglio dei Ministri e dopo l'emanazione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari- eleva una formale protesta per il perdurante atteggiamento di disattenzione, che lede la dignità del Parlamento, giacché tale testo non è stato ancora distribuito.

Il PRESIDENTE rende noto di essersi attivato all'indomani di quella seduta, avendo infatti trasmesso per iscritto il 12 luglio la richiesta al Ministro per acquisire il testo del decreto, quale licenziato giorni prima dal Consiglio dei Ministri.

Il senatore GIORGIANNI ribadisce di porre il problema in termini sia di metodo che di merito.

Il PRESIDENTE dichiara di comprendere il problema posto dal collega.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore TABLADINI chiede la verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, riscontrando l'assenza del numero prescritto di nove senatori, corrispondente ad un terzo dei componenti.

Il PRESIDENTE –in forza della novella regolamentare del febbraio 1999 secondo la quale il numero legale all'inizio della seduta in sede referente è da intendersi presunto- rende noto che non è legittimo chiedere in tale sede e in assenza di votazione la verifica del numero legale; soggiunge *ad abundantiam* che dal foglio-firma risulta comunque presente il *quorum* di un terzo dei componenti.

Il senatore TABLADINI contesta l'incongruenza dell'interpretazione fornita.

Il senatore PERUZZOTTI chiede, ai sensi dell'articolo 56 del regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE rende noto che disporrà la votazione per alzata di mano dopo che saranno intervenuti un oratore in favore e uno in senso contrario.

Il senatore LORETO si dichiara contrario in omaggio all'esigenza di economia dei tempi e sottolinea l'urgenza che connota la tematica dei disegni di legge iscritti al primo punto dell'ordine del giorno.

Il senatore MANCA si dichiara invece favorevole alla proposta, pur prendendo spunto dalla scarsa attenzione data in passato al suo disegno di legge n.2336 «Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria», che era stato fatto proprio, *ex* articolo 79 del Regolamento, dalla sua parte politica e che è iscritto, appunto, al primo punto dell'ordine del giorno. Tuttavia, rilevando la scarsa presenza nell'odierna seduta di commissari della maggioranza, il ché contrasta con l'importanza epocale dei provvedimenti iscritti al primo punto dell'ordine del giorno, si esprime a favore dell'inversione dell'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la richiesta, che è respinta.

Si procede quindi ai lavori secondo l'ordine del giorno originario.

IN SEDE REFERENTE

(48) *BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva*

(1465) *UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata*

(2336) MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria

(2972) MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato

(3790) FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni

(3816) RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare non violenta

(3818) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva

(4199) Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare

(4274) MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio

(4653) BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva

(4672) Norme per l'istituzione del servizio militare professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2336, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 48, 1465, 2972, 3790, 3816, 3818, 4199, 4274, 4653 e 4672 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 48, 1465, 2972, 3790, 3816, 3818, 4199, 4274, 4653 e 4672, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2336 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2336, sospeso nella seduta del 28 settembre 1999.

Sui restanti disegni di legge in titolo riferisce il relatore LORETO, proponendone la congiunzione con il disegno di legge n. 2336.

Conviene la Commissione.

Il relatore LORETO esordisce rievocando sì, da un lato, i meriti storici del servizio di leva, ma dall'altro, il carattere obsoleto di esso, che viene sempre più percepito come un obbligo scarsamente utile e ingiustamente vessatorio. Del resto, il disagio e l'approccio scarsamente positivo verso la leva sono accentuati dall'istituto del Servizio civile, che grande riscontro ha incontrato presso i giovani.

Si sofferma quindi sulla linea di tendenza che, nei decenni passati, ha costantemente ridotto la durata dell'obbligo di leva nelle tre Forze armate (dal D.P.R. n. 237 del 1964 alla legge n. 191 del 1975, alla legge n. 958 del 1986). In parallelo, ricorda che a livello europeo molti Stati sono passati, e con successo, verso l'introduzione (solo parziale, dapprima, e completa, poi) del servizio militare volontario. Richiama infine all'attenzione i nuovi scenari geo-politici che negli anni più recenti hanno indotto a mutare lo strumento militare, con nuove esigenze di funzionalità e flessibilità.

Il relatore procede quindi alla disamina dei disegni di legge all'ordine del giorno. Ricorda preliminarmente che il disegno di legge n. 2336 fu illustrato alla Commissione in data 13 luglio 1999 dall'allora relatore De Guidi (non più componente della Commissione) e in quella seduta ebbe luogo la discussione generale – nel corso della quale intervennero i senatori Palombo, Manca, Di Benedetto, De Santis, Nieddu, Uchielli, Reccia, Giorgianni, Petrucci ed egli stesso – e la replica del relatore, cui seguì l'istituzione del comitato ristretto. Premette, comunque, che l'attuale durata del servizio obbligatorio in Italia è uno dei periodi più lunghi rispetto agli altri Paesi che, al pari dell'Italia, dopo aver imboccato la strada della progressiva riduzione, hanno spostato l'attenzione verso una marcata professionalizzazione. Negli altri Paesi l'abolizione della leva (*rectius*: la sospensione) viene motivata di solito, oltre che con i mutamenti del contesto internazionale e con la caduta del Muro di Berlino, anche e soprattutto con le pressanti esigenze di riduzione della spesa pubblica. In Italia, invece, si sostiene che l'abolizione della leva, accompagnata dalla professionalizzazione delle forze armate, richieda congrui stanziamenti per sostenere nuovi costi aggiuntivi.

Il disegno di legge n. 48 (d'iniziativa del senatore Bertoni ed altri, presentato il 9 maggio 1996) mira, invece, a ridurre il servizio militare obbligatorio per le tre Forze armate a dieci mesi; in direzione simile opera il disegno di legge n. 1465 (d'iniziativa del senatore Occhielli ed altri, presentato l'11 ottobre 1996), giacché mira a ridurre a sei mesi la durata della ferma di leva. A sua volta il disegno di legge n. 2972 (d'iniziativa del senatore Manfredi, presentato il 22 dicembre 1997) ha ad obiettivo l'utilizzo dei giovani di leva in esubero, presso il Corpo forestale dello Stato. Il disegno di legge n. 3790 (d'iniziativa del senatore Florino ed altri, presentato il 5 febbraio 1999) intende, a sua volta, riscrivere per gli anni 2000 e 2001 le modalità d'effettuazione del servizio di leva dei soggetti residenti in Campania. Anche il disegno di legge n. 3816 (d'iniziativa del senatore Russo Spina ed altri, presentato 18 febbraio 1999) prevede una delega legislativa al Governo per la riduzione del periodo di ferma obbligatoria a sei mesi. Inoltre propone che la struttura operativa della difesa nazionale venga articolata in una componente armata e in una «componente non armata, costituita dalle strutture operative dell'organizzazione della difesa popolare non violenta e dal Ministero della protezione civile» (art. 2, comma 2). Il disegno di legge n. 3818 (d'iniziativa della senatrice Mazzuca Poggiolini, presentato il 18 febbraio 1999) introduce una dispensa dalla ferma di leva per coloro che abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato. La dispensa diviene definitiva se nel frattempo l'interessato abbia superato il ventiseiesimo anno di età. Il disegno di legge n. 4199 (d'iniziativa del senatore De Luca Athos, presentato il 1° settembre 1999) è finalizzato alla salvaguardia dei diritti inviolabili dei cittadini che prestano servizio militare (art. 1). Vengono resi punibili a querela dell'offeso (o alternativamente a richiesta del comandante) i reati di percosse, minacce, lesioni personali e ingiurie attualmente previsti dal codice penale militare di pace. Con l'articolo 3 si punisce l'uso della vio-

lenza contro superiori o inferiori, per cause attinenti al servizio di leva o alla disciplina. Il disegno di legge n. 4274 (d'iniziativa del senatore Manzi ed altri, presentato il 15 ottobre 1999) prevede un trattamento economico per i militari in servizio di leva obbligatorio pari a circa un milione al mese, nonché la possibilità per le donne di aderire volontariamente al servizio di leva (art. 5, comma 1). Sono altresì previsti per il personale militare in ferma programmi di formazione al lavoro e programmi per il sostegno allo studio (art. 2, comma 2). Il disegno di legge n. 4653 (d'iniziativa del senatore Battafarano, presentato l'8 giugno 2000) prevede che per gli anni 2001, 2002 e 2003 il servizio anche volontario prestato presso i Corpi di polizia municipale, per una durata pari almeno a quella della ferma di leva, è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di leva.

Il disegno di legge n. 4672 (d'iniziativa governativa e licenziato alla Camera dei deputati il 14 giugno 2000) introduce una disciplina di riforma del servizio militare. All'articolo 1 viene precisato che i compiti delle Forze armate si sostanziano non solo nella tradizionale funzione di difesa dello Stato, ma anche nell'attività finalizzata alla realizzazione della pace e della sicurezza, da esercitare in conformità alle determinazioni delle organizzazioni internazionali, delle quali l'Italia fa parte. In tale prospettiva l'attività delle Forze armate dovrà comunque svolgersi nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 1, comma 2), nonché nel rispetto delle regole del diritto internazionale (art. 1, comma 4). L'assetto organizzativo delle forze armate viene modellato in relazione al perseguimento delle finalità sopra precisate (art. 2, comma 1). In tale ottica si è ritenuto necessario introdurre un principio di preminenza del servizio militare volontario, limitando l'obbligatorietà del servizio militare esclusivamente alle situazioni eccezionali di stato di guerra, deliberato dalle Camere ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione o di grave crisi internazionale nella quale sia coinvolta l'Italia (art. 2). Tale assetto organizzativo modifica il sistema attualmente vigente nel quale, pur essendo già previste categorie di personale militare volontario, vige un principio generale di coattività del servizio militare di leva (di durata pari a dieci mesi). La trasformazione dello strumento militare in professionale viene effettuata secondo modalità attuative improntate ad un principio di gradualità e progressività (art. 3). Per la disciplina specifica di tali modalità attuative viene conferita delega legislativa al Governo (art. 3, comma 1). Vengono altresì prefigurati adeguamenti organizzativi e strutturali delle forze armate, da attuarsi attraverso regolamenti improntati a criteri di economicità ed efficacia (art. 7, comma 1). All'articolo 4 è stata dettata una disciplina transitoria per la trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria. All'articolo 5 sono state individuate delle misure finalizzate a consentire l'inserimento dei volontari nel mondo del lavoro, mentre all'articolo 6 è stato previsto l'obbligo per il Governo di relazionare al Parlamento circa lo stato dell'organizzazione in relazione agli obiettivi di ristrutturazione.

Conclude proponendo di assumere come testo-base il testo governativo, quale licenziato dalla Camera dei deputati con modifiche.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

275^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Calzolaio e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Morgando.

La seduta inizia alle ore 9,25.

*IN SEDE CONSULTIVA***(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante il rifinanziamento degli interventi in campo ambientale. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.1, 1.6, 2.800, 3.4, 3.5, 8.3, 8.11, 8.14, 8.20, 8.23, 8.33, 9.0.2, 13.5 e 16.17 che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.9, 6.10, 6.15, 7.0.500, 8.900, 13.6, 13.7, 13.14, 16.12, 16.0.2, 16.0.5 e 16.0.7.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 4.10, 6.2 e 16.55 dovrebbe essere condizionato alla soppressione dell'autorizzazione di spesa per il 1999; quello sull'emendamento 8.35 (testo corretto) alla sua riformulazione quale tetto di spesa; quello sugli emendamenti 3.0.1 e 13.620 alla riformulazione della clausola di copertura al fine di indicare esplicitamente gli oneri annuali delle rispettive autorizzazioni. Sull'emendamento 4.13 – che ripropone l'iniziale formulazione del provvedimento – appare opportuno prevedere la medesima condizione già espressa sul testo.

Segnala, poi, gli emendamenti 16.801 (per il quale occorre altresì acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse di cui al comma 11), 16.21, 16.35, 16.39, 16.40, 16.43 e 16.44 che, nel modificare i criteri di determinazione del prezzo di cessione dell'area di Bagnoli, potrebbero

avere effetti finanziari sul bilancio dello Stato: al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Occorre, poi, chiarire, in relazione all'emendamento 6.23, se gli oneri derivanti dalla individuazione di ulteriori sedi degli enti parco possano essere posti a carico dei bilanci degli enti medesimi; in relazione all'emendamento 11.0.2, occorre specificare al comma 1 che il programma deve essere predisposto tenuto conto delle disponibilità finanziarie individuate dal comma 3 e valutare se il comma 3 identifica un mero vincolo di destinazione delle risorse ivi richiamate, che consenta di tenere conto di eventuali somme già impegnate.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.8 (nuovo testo), 2.900 (nuovo testo), 3.901, 3.902, 3.903 (nuovo testo), 4.0.900, 4.0.901, 6.1 (nuovo testo), 6.20, 16.0.1 e 16.0.900 (nuovo testo) (il cui comma 1 dovrebbe indicare l'autorizzazione di spesa relativa a ciascun esercizio), dovrebbe essere condizionato alla approvazione dell'emendamento che riformula la clausola di copertura 17.1 (ulteriore nuovo testo 3) e dell'emendamento 3.950. Segnala peraltro che gli oneri indicati nella suddetta clausola sembrano non coincidere con la somma delle autorizzazioni di spesa recate dal testo, nonché dagli emendamenti del relatore e del Governo. Per ciò che concerne l'emendamento 4.900 (nuovo testo), rileva che le entrate derivanti dalle azioni di risarcimento del danno ambientale non sembrano idonee a fornire la copertura dell'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del ministero, sia in quanto a carattere eventuale e annualmente variabile, sia in quanto già inserite nell'ambito della legislazione vigente. Occorre pertanto valutare se l'autorizzazione di spesa ivi prevista è idonea a garantire la neutralità finanziaria.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 10.0.500 dovrebbe essere condizionato alla approvazione dell'emendamento 17.500, di copertura: al riguardo, rileva che esso si riferisce all'accantonamento dell'Interno, che viene utilizzato per la copertura del disegno di legge AS. 4592 in materia di finanza locale (all'esame della Commissione e la cui prenotazione esaurirebbe le risorse disponibili). Analogamente, gli emendamenti 9.3 e 9.4 (nuovo testo) si riferiscono per la copertura all'accantonamento dei beni culturali di parte corrente, le cui risorse sono integralmente utilizzate per gli emendamenti al disegno di legge AS. 4486 (all'esame della Commissione).

Il presidente COVIELLO ritiene utile acquisire preliminarmente l'avviso del rappresentante del Tesoro sull'uso alternativo delle risorse del fondo speciale, accantonamenti dei Beni culturali e dell'Interno.

Il sottosegretario MORGANDO esprime avviso contrario sia sugli emendamenti 9.3 e 9.4 (nuovo testo), che utilizzano l'accantonamento del fondo speciale utilizzato dal disegno di legge A.S. 4486, sia sull'emendamento 17.500 di copertura dell'emendamento 10.0.500 che, nell'utilizzare l'accantonamento dell'Interno, preclude le risorse del disegno di legge in materia di finanza locale.

Il relatore FERRANTE prende atto delle priorità indicate dal rappresentante del Tesoro e propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 9.3, 9.4 (nuovo testo), 10.0.500 e 17.500.

Il sottosegretario MORGANDO, in relazione agli altri emendamenti, osserva che il quadro disponibile delle risorse finanziarie non appare tuttora chiaro, per cui è necessario un ulteriore approfondimento.

Il sottosegretario CALZOLAIO sottolinea che il relatore Capaldi ha predisposto alcuni emendamenti finalizzati a ridurre l'entità delle autorizzazioni di spesa al fine di ricondurle alle disponibilità di copertura; tenuto conto, altresì, dell'emendamento soppressivo dell'articolo 3, comma 1, presentato dal Governo, ritiene che il quadro finanziario complessivo risulti completo.

Il senatore MORANDO segnala l'esigenza di una valutazione della coerenza complessiva del provvedimento, alla luce dei nuovi emendamenti preannunciati dal sottosegretario Calzolaio.

La Commissione delibera quindi di rinviare l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante rifinanziamenti nel settore dei beni e attività culturali. Ricorda che nella Sottocommissione di ieri era stata evidenziata l'opportunità di proseguire l'esame nella sede plenaria, in considerazione dell'esigenza di una valutazione complessiva sull'utilizzo alternativo delle risorse di cui agli accantonamenti dei fondi speciali. Per quanto di competenza, segnala che il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.1 e 3.6 dovrebbe essere condizionato alla approvazione degli emendamenti 2.1 e 5.1.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti che utilizzano l'accantonamento dei Beni culturali, di parte corrente e capitale, dovrebbe essere, infine, a condizione che le nuove autorizzazioni (correnti e capitale) degli emendamenti eventualmente approvati non superino complessivamente l'importo di 21,790 miliardi per l'esercizio 2000 e 7,320 miliardi per l'esercizio 2002 e che – tenuto conto che già nel disegno di legge parte della spesa in conto capitale viene coperta a valere sulle risorse correnti - in caso di approvazione di nuove autorizzazioni di spesa di parte capitale per l'esercizio 2000 e superiori a 1,5 miliardi per il 2002, la relativa copertura sia posta a carico del fondo speciale di parte corrente.

Il sottosegretario MORGANDO ricorda di aver proposto che la copertura dell'emendamento 3.20 sia trasferita sull'accantonamento del Ministero del tesoro. Esprime altresì avviso contrario sugli altri emendamenti al provvedimento che utilizzano l'accantonamento dei Beni culturali, tenuto conto che all'esame della 7^a Commissione vi è un altro disegno di legge di iniziativa governativa (A.S. 4324) cui devono essere destinate le rimanenti risorse dell'accantonamento in questione.

Su proposta del relatore FERRANTE, la Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi. Il nulla osta sugli emendamenti 1.1 e 3.6 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 2.1 e 5.1. Il nulla osta sull'emendamento 5.10 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, al trasferimento della copertura sull'accantonamento del Ministero del tesoro di cui al fondo speciale.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti che utilizzano l'accantonamento dei Beni culturali, di parte corrente e capitale è, infine, a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le nuove autorizzazioni (correnti e capitale) degli emendamenti eventualmente approvati non superino complessivamente l'importo di 21,790 miliardi per l'esercizio 2000 e 7,320 miliardi per l'esercizio 2002 e che – tenuto conto che già nel disegno di legge parte della spesa in conto capitale viene coperta a valere sulle risorse correnti – in caso di approvazione di nuove autorizzazioni di spesa di parte capitale per l'esercizio 2000 e superiori a 1,5 miliardi per il 2002, la relativa copertura sia posta a carico del fondo speciale di parte corrente.

AFFARE ASSEGNATO

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (Doc. LVII, n. 5)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIARDA consegna alla Commissione due tabelle, concernenti rispettivamente il quadro previsionale della spesa regionale ed il quadro programmatico delle amministrazioni pubbliche relativo al quadriennio 2001-2004. Al riguardo, sottolinea che dal confronto tra i dati relativi agli andamenti tendenziali e quelli programmatici possono essere desunte alcune caratteristiche della prossima legge finanziaria. In particolare, evidenzia gli interventi correttivi sul versante della spesa, incentrati su una ricomposizione tra spesa corrente al netto degli interessi (per la quale si ipotizza una riduzione pari a 2000 miliardi) e spesa in conto capitale per investimenti (di cui si prevede un corrispondente aumento).

Dichiara quindi di non essere in grado, al momento, di fornire in dettaglio l'entità della manovra demandata alla legge finanziaria al lordo

della restituzione del maggior gettito che dovesse verificarsi rispetto alle previsioni relative al 2000. Al riguardo, si rimette alla valutazione della Commissione e dell'Assemblea per la predisposizione di puntuali indirizzi relativamente all'entità e alla composizione della manovra lorda.

Con riferimento al quadro programmatico del bilancio dello Stato in termini di competenza, il rappresentante del Governo sottolinea la difficoltà di presentare gli andamenti dei relativi saldi, alla luce delle modifiche negli assetti finanziari tra Stato e Regioni conseguenti alla riforma del federalismo fiscale e dei complessi meccanismi giuridico-contabili che presiedono all'elaborazione delle previsioni in termini di competenza del bilancio dello Stato, la cui leggibilità rispetto agli andamenti del conto delle pubbliche amministrazioni risulta difficoltosa. Si impegna comunque a fornire alla Commissione ulteriori informazioni al riguardo eventualmente richieste.

Ha quindi la parola il senatore CÒ, il quale evidenzia l'andamento decrescente stimato nel Documento all'esame per il quadriennio 2001-2004 con riferimento alla spesa sanitaria e assistenziale, il cui peso in termini reali sul prodotto interno lordo risulta in costante diminuzione. Tale andamento contraddice l'assunto, più volte ripetuto nel Documento, dell'assenza di tagli di spesa nella prossima manovra finanziaria. A tale dato fa riscontro, altresì, una diminuzione in termini reali dell'offerta di servizi da parte degli enti locali, corrispondente all'inasprimento preannunciato dei vincoli finanziari inerenti al Patto di stabilità interno.

Il quadro macroeconomico complessivo in cui si colloca il Documento all'esame evidenzia peraltro un consistente aumento del gettito fiscale, una significativa riduzione del debito pubblico e fondate aspettative di crescita del prodotto interno lordo, dati questi che consentono, a suo avviso, di operare una redistribuzione del reddito nella direzione di una maggiore equità e giustizia sociale. Sottolinea al riguardo che saranno disponibili allo scopo anche le ingenti risorse derivanti dall'assegnazione delle licenze UMTS. Gli interventi redistributivi dovrebbero essere indirizzati all'abolizione dei *ticket* sanitari, alla revisione al rialzo delle pensioni sociali e al minimo e degli assegni di invalidità, ad interventi agevolativi a favore della prima casa di abitazione, per la quale potrebbe essere configurata l'esenzione totale dal pagamento dell'ICI, prevedendo trasferimenti compensativi a favore della finanza comunale ed eventualmente inasprimenti fiscali a carico dei possessori di unità immobiliari sfitte.

Un intervento incrementativo delle pensioni al minimo si rende necessario anche in considerazione dell'incremento del prelievo fiscale su tali redditi che nel frattempo si è verificato. Appare altresì opportuno un aumento della detrazione sui redditi fino a quaranta milioni e l'abolizione dei *ticket* sanitari, che potrebbe essere finanziata utilizzando le ingenti risorse stanziare per le strutture preordinate allo svolgimento delle attività libero-professionali *intra moenia*. È a suo avviso auspicabile altresì la previsione di un salario sociale per i disoccupati di lungo periodo, eventualmente anche nella forma di finanziamenti alle imprese che effettuano

nuove assunzioni. Le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere reperite dalla rimodulazione delle aliquote IRAP, che dovrebbe favorire le piccole imprese spostando il carico sui grandi gruppi bancari e assicurativi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE informa che, al termine della seduta, è convocata la Sottocommissione per i pareri.

La seduta termina alle ore 10,40.

276^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Pagano.

La seduta inizia alle ore 15,20.

AFFARE ASSEGNATO

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (Doc. LVII, n. 5)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore VEGAS, dopo aver sottolineato che le ulteriori tabelle consegnate dal sottosegretario Giarda non risolvono l'inadeguatezza informativa complessiva del Documento di programmazione economico-finanziaria, che rimane carente di indicazioni in ordine alla manovra lorda e ai provvedimenti collegati – in relazione ai quali non ritiene opportuno che sia la risoluzione a fornire indicazioni –, solleva dubbi sulla ricevibilità da parte delle presidenze delle Camere di un documento non coerente con le leggi di contabilità. Esprime, quindi, alcune perplessità sulle ipotesi sottostanti alla costruzione del quadro tendenziale, soffermandosi in particolare sulla scarsa attendibilità delle stime relative alla spesa per il pubblico im-

piego e per beni e servizi, sul valore atteso delle dismissioni e sulla destinazione delle entrate derivanti dalle licenze UMTS; sottolinea, quindi, che le stime programmatiche presentate, in particolare per la spesa corrente, non sono coerenti con l'andamento tendenziale e con l'incremento delle dotazioni di cassa disposto dal disegno di legge di assestamento, all'esame della Camera dei deputati.

Il Documento, a suo avviso, non affronta i temi cruciali del Paese, riconducibili all'eccesso di pressione fiscale e alla perdita di competitività, presentando un quadro frammentato di obiettivi, che non individuano un programma di politica economica tale da modificare in modo sostanziale l'economia del Paese. La spesa corrente continua a presentare una dinamica elevata, soprattutto nel settore sanitario, dove forme di indirizzo centralistico impediscono alle Regioni di operare per il pieno rispetto del Patto di stabilità interno, mentre la spesa per investimenti programmata si manifesta ancora inadeguata. Dopo essersi soffermato sulle recenti iniziative di riduzione della pressione fiscale adottate in Germania, dichiara conclusivamente che il quadro macroeconomico prospettato nel Documento – che è comunque carente di soluzioni e prospettive – risulta alterato dalla prospettiva ravvicinata delle elezioni, con il connesso rischio di mancato rispetto degli obblighi comunitari relativi ai saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario GIARDA, nel replicare ad alcune osservazioni del senatore Vegas sulla attendibilità delle previsioni tendenziali, fa presente che nel corso degli anni '90 il tasso di crescita medio reale della spesa corrente è stato pari all'1,1 per cento annuo, inferiore a quello adottato per la costruzione del quadro tendenziale.

Il senatore RIPAMONTI esprime un giudizio estremamente favorevole sul Documento all'esame, evidenziando in particolare il ruolo non marginale, ma sostanziale, in esso svolto dal tema della sostenibilità ambientale, che viene a configurarsi come un elemento essenziale della politica economica. Riservandosi di intervenire più puntualmente su tale tematica in Assemblea, si sofferma quindi sul capitolo del Documento dedicato alla mobilità e alle infrastrutture, che a suo avviso risulta impostato in termini eccessivamente tradizionali, non fornendo adeguata enfasi all'obiettivo del controllo delle emissioni di gas di atmosfera (secondo i parametri di Kyoto), che peraltro dovrebbe essere previsto tra i vari obiettivi del Piano generale dei trasporti. A suo avviso dovrebbe inoltre essere evidenziato l'obiettivo di trasferire crescenti quote di traffico dal trasporto su gomma a diversi sistemi di trasporto.

Si sofferma, quindi, sull'utilizzazione dei proventi che deriveranno dall'assegnazione delle licenze UMTS, evidenziando che appare equilibrata l'intenzione del Governo di destinare tali risorse per il 90 per cento alla riduzione del debito e il restante 10 per cento a programmi di aggiornamento e adeguamento infrastrutturale e tecnologico. Ritiene, peraltro, che la gara per l'assegnazione di tali licenze debba essere impostata in

un contesto di competitività e trasparenza, anche allo scopo di salvaguardare la possibilità di incassare le somme preventivate. In particolare, è necessario che il bando di gara e il relativo disciplinare siano predisposti con accuratezza in modo da garantire, tra le altre cose, la tutela del territorio (anche con riferimento al fenomeno dell'elettrosmog).

Con riguardo alle procedure della programmazione negoziata, ritiene opportuno procedere ad una valutazione complessiva dell'efficacia di tali interventi, che a suo avviso dovrebbero essere indirizzati non solo ai settori industriali tradizionali ma anche al settore ambientale, dove le potenzialità di creazione di nuovi posti di lavoro sarebbero maggiori e i costi (in particolare nel settore agricolo-forestale) comparativamente meno elevati.

Il senatore PIZZINATO, dopo aver espresso apprezzamento per le analisi esposte nel Documento di programmazione economico-finanziaria relative ai risultati positivi realizzati negli anni più recenti, svolge alcune considerazioni in ordine alla destinazione delle risorse che si renderanno disponibili nel prossimo settembre. Ricorda, in proposito, che il Documento di programmazione per il 1998 destinava ampio spazio alla questione dell'economia sommersa, evidenziando l'alterazione della concorrenza e la correlata negazione di alcuni diritti fondamentali dei lavoratori; l'esigenza di affrontare tale problema derivava anche dall'obiettivo di superare il nanismo imprenditoriale caratteristico dell'economia del nostro Paese. Purtroppo nel Documento in esame non vi è alcuna analisi delle misure già adottate, a fronte della loro evidente complessiva inefficacia, se si escludono i risultati in segmenti parziali e come frutto di accordi tra le parti sociali; infatti, non sono stati istituiti gli organismi previsti, né effettuati i coordinamenti necessari. Il trasferimento di tali competenze alle Regioni rimane un problema aperto, sia come realizzazione di un reale decentramento di competenze, sia sul piano più concreto del raggiungimento degli obiettivi di emersione, risultando evidente che su tali riforme non si è registrato il coinvolgimento dei soggetti interessati. Nel contestare le proposte di condono emerse recentemente, propone alternativamente l'adozione di misure che consentano il rafforzamento del tessuto produttivo dei distretti economici, la costituzione di un sistema di servizi alle imprese e altre misure agevolative finalizzate all'emersione.

Si sofferma, poi, sulle cause della minore competitività del Paese, resa evidente dalla struttura produttiva caratterizzata da beni maturi e dalla importazione di beni ad alta tecnologia: ritiene, al riguardo, che il piano di investimenti destinato ai settori più innovativi non sia adeguato, così come inadeguate risultano le risorse per la formazione e l'aggiornamento: in relazione a tale ultimo aspetto, fa presente che gli elementi di tensione sussistenti sul mercato del lavoro, concentrati soprattutto nei settori di attività a più alto livello professionale, richiedono una rete pubblica di istruzione professionale. Sulla questione relativa al sistema previdenziale, evidenzia (in relazione alle proposte di modifica dei requisiti contributivi per le pensioni di anzianità) che il sistema pensionistico è costruito in modo tale da

disincentivare – con evidenti effetti sulla prestazione di attività lavorative sommerse – la permanenza nel mercato del lavoro dopo lo svolgimento di quaranta anni di attività lavorativa. Occorre, a suo avviso, individuare correttivi che – intervenendo eventualmente sul tasso di rendimento dei contributi dopo i quaranta anni – incentivino tale permanenza, eventualmente anche destinando una quota di tali contributi ad un fondo per iniziative finalizzate ad anziani non autosufficienti. Evidenzia conclusivamente che per affrontare la verifica sul tema delle pensioni del prossimo anno, occorre pervenire alla effettiva attivazione dei fondi pensione, soprattutto per le aziende con meno di quindici dipendenti e per il settore degli artigiani; a tale riguardo, oltre a prevedere forme di incentivazione fiscale, ritiene necessario costruire forme sinergiche tra lavoratori dipendenti e autonomi, mediante la costituzione di fondi volontari chiusi misti, preferibilmente costituiti a livello regionale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale

(Parere su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore FERRANTE ricorda che gli emendamenti 1.1, 1.6, 2.800, 3.4, 3.5, 8.3, 8.11, 8.14, 8.20, 8.23, 8.33, 9.0.2, 13.5 e 16.17 sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.9, 6.10, 6.15, 7.0.500, 8.900, 13.6, 13.7, 13.14, 16.12, 16.0.2, 16.0.5 e 16.0.7. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 4.10, 6.2 e 16.55 dovrebbe essere condizionato alla soppressione dell'autorizzazione di spesa per il 1999; quello sull'emendamento 8.35 (testo corretto) alla sua riformulazione quale tetto di spesa; quello sugli emendamenti 3.0.1 e 13.620 alla riformulazione della clausola di copertura al fine di indicare esplicitamente gli oneri annuali delle rispettive autorizzazioni. Sull'emendamento 4.13 – che ripropone l'iniziale formulazione del provvedimento – appare opportuno prevedere la medesima condizione già espressa sul testo.

Segnala, poi, gli emendamenti 16.801, 16.21, 16.35, 16.39, 16.40, 16.43 e 16.44 che, nel modificare i criteri di determinazione del prezzo di cessione dell'area di Bagnoli, potrebbero avere effetti finanziari sul bilancio dello Stato. Occorre, poi, chiarire, in relazione all'emendamento 6.23, se gli oneri derivanti dalla individuazione di ulteriori sedi degli enti parco possano essere posti a carico dei bilanci degli enti medesimi; in relazione all'emendamento 11.0.2, occorre valutare se il comma 3 iden-

tifica un mero vincolo di destinazione delle risorse ivi richiamate, che consenta di tenere conto di eventuali somme già impegnate.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.8 (nuovo testo), 2.900 (nuovo testo), 3.901, 3.902, 3.903 (nuovo testo), 4.0.900 (nuovo testo), 4.0.901, 6.1 (nuovo testo), 6.20, 16.0.1 e 16.0.900 (nuovo testo) (il cui comma 1 dovrebbe indicare l'autorizzazione di spesa relativa a ciascun esercizio), dovrebbe essere condizionato alla approvazione dell'emendamento che riformula la clausola di copertura 17.1 (ulteriore nuovo testo 3) e dell'emendamento 3.950. Per ciò che concerne l'emendamento 4.900 (nuovo testo), si rileva che le entrate derivanti dalle azioni di risarcimento del danno ambientale non sembrano idonee a fornire la copertura dell'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del ministero, sia in quanto a carattere eventuale e annualmente variabile, sia in quanto già inserite nell'ambito della legislazione vigente. Occorre pertanto valutare se l'autorizzazione di spesa ivi prevista è idonea a garantire la neutralità finanziaria.

Il parere sugli emendamenti 10.0.500 e 17.500 dovrebbe essere contrario in quanto la copertura si riferisce all'accantonamento dell'Interno, che viene integralmente utilizzato per la copertura del disegno di legge AS. 4592 in materia di finanza locale. Analogamente, il parere sugli emendamenti 9.3 e 9.4 (nuovo testo), che utilizzano per la copertura all'accantonamento dei beni culturali di parte corrente, dovrebbe essere contrario in quanto le risorse sono integralmente utilizzate per gli emendamenti al disegno di legge AS. 4486.

Il sottosegretario PAGANO dichiara preliminarmente che, ad avviso del Tesoro, le disponibilità residue sul fondo speciale, accantonamento dell'Ambiente, sono pari a 69,2 miliardi per il 2000, 67,276 miliardi per il 2001 e 35,476 miliardi per il 2002 relativamente alla parte corrente e per 115 miliardi per il 2000, 112 miliardi per il 2001 e 42 miliardi per il 2003 per la parte capitale, che costituiscono limiti massimi per le nuove autorizzazioni di spesa del provvedimento in esame. In relazione agli emendamenti che utilizzano l'accantonamento del Tesoro, esprime parere contrario in quanto non vi sono risorse da destinare a tali finalità.

Dopo un ulteriore approfondimento da parte dei commissari sugli emendamenti segnalati, il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.6, 2.800, 3.4, 3.5, 8.3, 8.11, 8.14, 8.20, 8.23, 8.33, 9.0.2, 13.5, 16.17, 6.9, 6.10, 13.14, 16.12, 16.0.2 (nuovo testo), 16.0.5, 16.0.7, 10.0.500, 17.500, 9.3 e 9.4 (nuovo testo) per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 6.15, 7.0.500, 16.801, 16.21, 16.35, 16.39, 16.40, 16.43 e 16.44, per i quali il parere è contrario.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 4.10, 6.2 e 16.55 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'autorizzazione di spesa per il 1999; quello sull'emendamento 8.35 (testo

corretto) alla sua riformulazione quale tetto di spesa; quello sugli emendamenti 3.0.1 e 13.620 alla riformulazione della clausola di copertura al fine di indicare esplicitamente gli oneri annuali delle rispettive autorizzazioni. Il nulla osta sull'emendamento 4.13 è a condizione – sempre ai sensi della richiamata norma costituzionale – che sia previsto che gli oneri da esso derivanti nonché quelli derivanti dall'articolo 6 della legge n. 344 del 1997 non superino gli importi autorizzati dal medesimo articolo 6, comma 5, della citata legge.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.8 (nuovo testo), 2.900 (nuovo testo), 3.901, 3.902, 3.903 (nuovo testo), 4.0.900 (nuovo testo), 4.0.901, 6.1 (nuovo testo), 6.20, 16.0.1 e 16.0.900 (nuovo testo) (il cui comma 1 dovrebbe indicare l'autorizzazione di spesa relativa a ciascun esercizio), è condizionato – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – all'approvazione dell'emendamento che riformula la clausola di copertura 17.1 (ulteriore nuovo testo 3) e dell'emendamento 3.950. Il nulla osta sull'emendamento 4.900 (nuovo testo) è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'armonizzazione dei trattamenti economici dei dipendenti in questione trovi copertura nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 e non nelle quote delle entrate derivanti dalle azioni di risarcimento del danno ambientale ivi richiamate. Il nulla osta sull'emendamento 6.23 è nel presupposto che gli oneri derivanti dalla individuazione di ulteriori sedi degli enti parco siano posti a carico dei bilanci degli enti medesimi.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

382^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Veneto.**La seduta inizia alle ore 15,05.***IN SEDE DELIBERANTE****(1715) PACE ed altri. – Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania****(4690) CAMBER e LA LOGGIA. – Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati**

(Discussione congiunta, congiunzione con i disegni di legge nn. 70, 809, 889, 1783, 3407, 3054, 4284 e 4578 e rinvio)

Il relatore CASTELLANI riferisce sui disegni di legge in titolo proponendone la congiunzione con gli altri disegni di legge già in discussione in materia di beni perduti all'estero da parte di cittadini o imprese italiane, per l'esame dei quali è stato costituito un apposito comitato ristretto.

Non facendosi osservazioni tale proposta si intende accolta.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE REFERENTE**(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GUERZONI rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti.

La seduta termina alle ore 15,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

443^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle classi delle lauree universitarie (n. 710)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore MONTICONE, il quale tiene preliminarmente a chiarire l'assenza di qualunque intento offensivo nella sua reazione alle dichiarazioni del senatore Lorenzi (cui conferma stima ed amicizia) nel corso del suo intervento nella seduta di ieri.

Quanto al merito dello schema di decreto in esame, egli invita anzitutto a tenere nel debito conto le esigenze degli studenti, in particolare di quelli lavoratori, atteso che la riforma tende fra l'altro a ridurre il fenomeno degli studenti fuori corso e ad ottimizzare le risorse (umane e finanziarie) impegnate nella formazione universitaria. Al riguardo, ricorda del resto che il parere tendenzialmente positivo espresso sullo schema di decreto dal Consiglio nazionale degli studenti non era privo di qualche condivisibile perplessità.

Sollecita poi una riflessione sul rapporto fra corsi di laurea e corsi di laurea specialistica, onde evitare, da un lato, che il percorso triennale di base assuma fin dall'inizio connotazioni specialistiche e, dall'altro, che i due segmenti finiscano con il giustapporsi.

Il senatore Monticone svolge infine alcune considerazioni di carattere più specifico: in primo luogo, si dichiara contrario all'accorpamento di classi di laurea fra loro assai diverse quali quelle relative alle scienze turistiche e geografiche; in secondo luogo – con riferimento alla classe di laurea in scienze psicologiche – invita a chiarire la differenza fra la funzione tecnico-disciplinare del corso di laurea triennale e la funzione più prettamente specialistica del successivo percorso biennale, al quale consegue l'iscrizione all'albo; infine, auspica una maggiore attenzione per le discipline storiche e politologiche nella classe di laurea in scienze politiche e delle relazioni internazionali, evitando in particolare di focalizzare lo studio storico sulla sola storia contemporanea. Per il resto, si unisce alla valutazione complessivamente favorevole manifestata dalla relatrice.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE ritiene indispensabile rinviare il seguito dell'esame.

La relatrice PAGANO chiede che l'esame del provvedimento venga ripreso nella seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15.

Il PRESIDENTE ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, si era convenuto di dedicare la seduta pomeridiana di oggi alla votazione della risoluzione sull'affare assegnato relativo all'insegnamento della religione cattolica, di cui è relatore il senatore Brignone. È comunque facoltà della Commissione modificare tale indirizzo e dedicare tutta o parte della seduta pomeridiana al prosieguo dell'esame dell'atto in titolo.

Il senatore ASCIUTTI manifesta disponibilità a che alcuni dei restanti interventi in discussione generale sull'atto in titolo vengano svolti all'inizio della seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

444^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle classi delle lauree universitarie (n. 710)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore ASCIUTTI auspica che il maggior numero di diplomati nella scuola e di laureati, che potrà conseguire alla diminuzione degli anni di studio prevista tanto per la scuola quanto per l'università dalle recenti iniziative di riforma, sia accompagnato da un incremento del livello culturale generale; allo stesso modo auspica un maggiore investimento nella ricerca scientifica, sì da attingere la fatidica soglia del 2 per cento di spesa in rapporto al PIL. Per quanto concerne lo schema di decreto in esame, perplessità sorgono per talune previsioni o proposte, la più eclatante delle quali può dirsi l'eliminazione, nel novero delle classi di laurea, delle scienze turistiche: un suggerimento del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) che nasce da vedute assai parziali e che soprattutto ignora il grande successo riscosso dall'offerta di tali insegnamenti presso i giovani, nonché le molteplici attività e professionalità che a siffatto ordine di studi si riconnettono. E inoltre il CUN propone, per la classe di laurea in cui sarebbero impropriamente frammiste le scienze geografiche e le scienze turistiche, la sostituzione, nell'ambito delle attività formative indispensabili, di discipline fortemente caratterizzanti il profilo turistico e aziendale con altre, certo importanti ma poco congrue. Per tale insieme di riflessioni, dunque, appare condivisibile l'opinione critica espressa dalla relattrice.

Indi rimarca come la previsione di un corso di laurea di durata triennale per le scienze psicologiche sollevi interrogativi, cui lo schema non dà risposta, circa la saldatura con il successivo corso di formazione necessario per accedere all'esercizio professionale. Sarebbe stato preferibile – egli ritiene – considerare tale ordine di studi alla stregua degli altri di ambito medico oppure, accedendo a diversa e comunque meno persuasiva impostazione, specificare cosa si possa o non possa fare al termine del corso di laurea, rimanendo ferma la necessità di un percorso più lungo che non quello triennale al fine di intraprendere la formazione che conduca alla abilitazione professionale. Conclusivamente auspica che i rilievi critici sopra esposti possano trovare accoglimento nella proposta di parere che la relattrice vorrà sottoporre alla Commissione.

Il senatore RESCAGLIO esprime anch'egli timore per la sparizione della classe di lauree per le scienze turistiche; al contempo rileva l'originalità propria dell'intestazione di molte delle nuove classi di lauree, che pare essere infine spia di mutamento, di una vera ispirazione innovativa. Vi è da auspicare che tale sollecitazione si coniughi a una maggiore atten-

zione da parte dei docenti alle istanze dei giovani, combattendosi così con forte sensibilità culturale la demotivazione che troppo sovente affligge gli studenti, da educare per contro, attraverso l'ascolto delle loro esigenze, a una ricerca appassionata. Sottolinea quindi come si assista all'apertura di una fase nuova, da definire nei suoi contenuti sul piano della valorizzazione culturale, specialmente di quei giovani che tanto offrono di sé all'università.

La senatrice BRUNO GANERI intende cogliere, nel condividere l'impegnativa e attenta relazione della senatrice Pagano, talune suggestioni, nell'assunto di fondo di un ampio processo di rinnovamento, oramai in atto, nel rapporto tra università e giovani. Per questo riguardo, lo schema di decreto calibra in modo che può dirsi soddisfacente l'interazione tra linee di indirizzo dicasteriali e autonoma azione degli atenei nella predisposizione del servizio universitario. Peraltro, non pare essere posta sufficiente attenzione sulla problematica dei crediti per gli studenti impegnati negli studi universitari non a tempo pieno, in quanto lavoratori o comunque dediti allo studio solo a tempo parziale. Così come perplessità alimenta l'accorpamento di scienze geografiche e turistiche proposto dal CUN, in nome di una impostazione troppo accademica e rigida. Né adeguato spazio è dato al riconoscimento di una classe di laurea a contenuto disciplinare demo-etno-antropologico, che di contro sortirebbe, tra l'altro, l'effetto di concorrere alla valorizzazione di un ingente patrimonio, oggi negletto per assenza di personale specializzato. Ancora, l'approvazione oramai prossima di una legge quadro sui servizi sociali richiama l'esigenza di professionalità in questo settore, che richiede una specifica attenzione da parte delle università e la predisposizione di un'offerta di appositi insegnamenti. Da ultimo, il percorso degli studi di psicologia deve essere – ella ritiene – sufficientemente articolato nel tempo onde consentire una adeguata specializzazione. Conclusivamente esprime, pur con le osservazioni innanzi dette, un giudizio favorevole sull'intelaiatura dello schema in esame.

Il ministro ZECCHINO fa presente come l'introduzione di apposite modalità organizzative per la formazione degli studenti non impegnati a tempo pieno sia già prevista dall'articolo 11, comma 7, lettera *h*), del decreto ministeriale n. 509 del 1999, che ha dato la «cornice» per l'autonomia didattica degli atenei.

Il senatore BERGONZI richiama in primo luogo l'attenzione della Commissione e del Governo sul pericolo di una eccessiva divaricazione nell'ordinamento dei singoli corsi di laurea, come disciplinati dagli atenei: in prospettiva ne sarebbe compromesso – egli teme – lo stesso valore legale dei titoli rilasciati. Si tratta di un esito grave e, a suo avviso, assolutamente da evitare. Sotto questo profilo, è importante ed opportuno il rilievo assegnato alle attività formative comuni ai vari corsi di laurea appartenenti alla stessa classe. Per quanto riguarda poi le diverse classi

delle lauree, egli, senza entrare nel merito delle singole questioni, ritiene che vi siano margini per giungere ad una riduzione del loro numero, a suo avviso troppo alto. Conclude segnalando di non ritenere peraltro condivisibile la proposta del CUN di accorpate le classi di scienze geografiche e scienze turistiche.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di condividere l'equilibrio individuato fra attività formative indispensabili e comuni (due terzi) e attività rimesse agli ordinamenti didattici di ciascun ateneo (un terzo), nonché i rilievi già emersi nel dibattito sulla classe in scienze psicologiche. Non si associa invece ai timori sollevati dall'accorpamento (ventilato dal CUN nel suo parere) delle classi in scienze geografiche e scienze turistiche. Osserva poi che il rapido *iter* della riforma degli ordinamenti didattici universitari dovrebbe essere accompagnato da un *iter* altrettanto rapido nella riforma dello stato giuridico della docenza, ormai indilazionabile. Chiede quindi un impegno del Governo in tal senso.

Il senatore BISCARDI, nel dirsi pienamente d'accordo con lo schema di decreto presentato dal Ministro e con le osservazioni formulate al riguardo dalla relatrice, segnala la necessità di un riaccorpamento per talune discipline, a fronte di una eccessiva frammentazione. In materia, del resto, l'autonomia universitaria lasciata a se stessa ha portato, in passato, a esiti perfino aberranti, come è testimoniato dalla proliferazione di cattedre prive di qualsiasi giustificazione scientifica o didattica messa in luce da uno studio di qualche anno fa. Si sofferma quindi su un problema specifico, attinente alla necessità di raccordare l'ordinamento attuale e quello futuro delle discipline per il servizio sociale: la questione, fra l'altro, interessa direttamente il corpo, ormai numeroso, degli assistenti sociali. Propone quindi l'istituzione di una laurea in scienze del servizio sociale, che potrebbe rappresentare una sorta di canale di studio della sociologia applicata.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PAGANO, la quale tiene a precisare che oggetto dell'attuale esame parlamentare è la ridefinizione delle classi di laurea, non già l'articolazione dei relativi corsi di studio (ormai definiti dal decreto ministeriale n. 509 dello scorso anno). Inoltre, ella ribadisce che l'esame deve essere concentrato sul testo governativo, non già sulle proposte di modifica avanzate dal Consiglio universitario nazionale (CUN), soprattutto laddove il Governo non ha manifestato l'intenzione di recepirle. Ella osserva altresì che alcune delle classi di laurea individuate dallo schema di decreto in esame appaiono maggiormente propedeutiche al successivo biennio di specializzazione di altre, caratterizzate invece da profili più professionalizzanti: sottolinea tuttavia l'ineidoneità della sede attuale a dibattere sugli accessi professionali, che rappresenteranno invece oggetto di un distinto provvedimento.

Quanto alle puntuali osservazioni emerse nel dibattito, ella conviene anzitutto con il ministro Zecchino per quanto riguarda la rimessione al-

l'autonomia universitaria dell'introduzione di apposite modalità organizzative per gli studenti non impegnati a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera *h*), del decreto n. 509. Ribadisce invece l'opportunità di valorizzare la possibilità, per gli atenei, di attivare corsi interfacoltà e interatenei (ferma restando la competenza dell'ateneo promotore a rilasciare il titolo di studio) onde evitare la proliferazione di strutture didattiche improprie.

Ella segnala poi a coloro che hanno perorato il mantenimento della separazione fra le classi di laurea relative alle scienze turistiche e a quelle geografiche che tale è la proposta del Governo, indisponibile finora ad accogliere la proposta di accorpamento del CUN. Si augura pertanto che tale indisponibilità venga mantenuta e alle scienze turistiche venga riconosciuta definitivamente una propria autonomia.

Quanto alla richiesta di modificare la denominazione della classe di laurea XXXIV (scienze psicologiche), ella manifesta disponibilità a suggerire al Governo una accentuazione del carattere tecnico delle discipline impartite nel corso di laurea triennale.

In una breve interruzione, il presidente OSSICINI – in via eccezionale dato il suo impegno nella materia – si permette di segnalare il rischio che una laurea in scienze psicologiche possa essere utilizzata per una attività professionale in aspetti delicatissimi del campo della psicologia. Ricorda altresì che esiste una legge sugli ordini degli psicologi con la quale non sarebbe facile un raccordo senza un profondo chiarimento sull'argomento. Una laurea triennale è senza dubbio formativa nel campo delle discipline psicologiche come un orientamento in così vasta materia. Il passaggio poi a una attività di carattere professionale e scientifico è ovviamente complesso e va attentamente studiato.

Il ministro ZECCHINO prende brevemente la parola per chiarire che il rapporto fra i nuovi titoli di studio e i relativi sbocchi professionali (per gli psicologi così come per tutte le altre professioni regolate da ordini professionali) sarà oggetto di un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della giustizia la relativa attività istruttoria è già in atto, così come un serrato confronto con gli ordini professionali. Conviene comunque con l'opportunità di fare ricorso, in questa fase, a formulazioni flessibili che consentano margini di trattativa successivi.

La relatrice PAGANO riprende la propria replica dando atto al senatore Lombardi Satriani di aver sollevato una questione rilevante con riferimento alle discipline demo-etno-antropologiche: al riguardo, ritiene infatti indispensabile, se non istituire una apposita classe di laurea, quanto meno rafforzare il peso di tali discipline nelle classi relative alle scienze sociologiche e letterarie (indica in particolare la classe XXXV).

Si dichiara poi favorevole al mantenimento della distinzione fra la classe di laurea in scienze dei beni culturali e classi di laurea in tecnologie

per la conservazione e il restauro dei beni culturali, in considerazione dei diversi profili professionali ad essi conseguenti e dei differenti curricoli di studio. Non ravvisa invece la ragione di mantenere classi distinte per le discipline dei servizi giuridici e per le scienze giuridiche, così come per le scienze delle economia e della gestione aziendale e le scienze economiche. In entrambi i casi, si tratta infatti di discipline che potrebbero essere opportunamente accorpate, anche al fine di evitare percorsi formativi di diverso livello nel medesimo ambito disciplinare.

Nel rimettersi al Governo sulla formazione degli assistenti sociali, si dichiara infine contraria alla proposta del CUN di uniformare la denominazione di tutte le classi di laurea facendo riferimento sempre alle «discipline».

Agli intervenuti replica altresì il ministro ZECCHINO, il quale tiene a precisare che lo schema di decreto in esame riguarda le classi delle lauree (intese come tali, senza aggettivazioni che non potrebbero non risultare diminutive), la cui durata temporale triennale è ormai un dato acquisito, sancito dal decreto n. 509 del 1999) e conseguente ad una decisione assunta contestualmente dall'Italia e da altri 27 paesi. Egli si dichiara del resto decisamente contrario alla enfattizzazione, da taluni operata, dei contenuti formativi specialistici, cui conseguirebbe la necessità del successivo diploma di laurea specialistica ai fini di una formazione universitaria completa: in tale caso, si realizzerebbe infatti un allungamento del percorso universitario, in evidente contrasto con lo spirito della riforma, volta invece al suo abbreviamento. Al fine di evitare il ripetersi degli errori commessi con l'istituzione dei diplomi universitari, il Ministero è tuttavia impegnato in un non facile confronto con gli ordini professionali e con la pubblica amministrazione per definire gli sbocchi professionali conseguenti a ciascun livello, secondo un itinerario che sarà completato con l'emanazione del conseguente decreto interministeriale e su cui si misurerà in concreto il successo della riforma.

L'obiettivo finale non è d'altronde, chiarisce il Ministro, l'aumento del numero dei laureati, tanto che il decreto n. 509 ha posto degli sbarramenti all'accesso sia dei corsi di laurea che dei corsi di laurea specialistica: al contrario, il traguardo è rappresentato da un più accurato sostegno agli studenti invero meritevoli, selezionati sulla base di rigorosi criteri meritocratici, nel pieno rispetto dei doveri costituzionali relativi all'assistenza degli studenti capaci ancorchè privi di mezzi.

La riforma si prefigge infatti di conseguire un giusto rapporto fra controllo della qualità dell'offerta formativa (la cui flessibilità dovrà essere garantita dall'autonomia universitaria) e certificazione dei risultati ottenuti, nel presupposto della permanenza del valore legale del titolo di studio che non pone certo l'Italia in posizione di arretratezza rispetto agli altri paesi europei. Al contrario, il processo autonomistico in atto comporterà l'innalzamento della competizione fra atenei e un corrispondente rafforzamento del valore sostanziale dei percorsi formativi, senza tuttavia prescindere dal loro valore formale.

Il Ministro risponde poi al senatore Bevilacqua che il disegno di legge di riforma dello stato giuridico dei professori universitari, all'esame della Camera dei deputati, presenta il rischio di pericolose intese trasversali volte ad introdurre sanatorie insostenibili dal punto di vista finanziario oltre che etico-politico.

Quanto al numero delle discipline, egli rivendica la soppressione del previgente elenco (che comprendeva ben 5.200 discipline, non tutte nate nell'interesse della scienza), sostituito dall'indicazione di 370 settori scientifico-disciplinari nell'ambito dei quali le università potranno individuare materie innovative, sulla base delle rispettive vocazioni territoriali o tradizioni storiche.

Precisa infine che, ferma restando l'intenzione di mantenere distinte le classi di laurea relative alle scienze turistiche e alle scienze geografiche, sulle altre questioni specifiche emerse nel dibattito si riserva di valutare il tenore del parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, su proposta del senatore BEVILACQUA, la seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 19 LUGLIO 2000

382^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il ministro per la funzione pubblica Bassanini.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**(2967) Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione (n. 720)**(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI, volta a riepilogare i termini del dibattito tenutosi nella precedente seduta, interviene, in sede di replica, il ministro BASSANINI il quale ricorda che il provvedimento in esame si inquadra nell'ambito della normativa sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi e risponde quindi agli obiettivi che negli ultimi anni i Governi si sono dati di alleggerire i carichi burocratici cui sono sottoposti i cittadini.

A tale scopo, il 23 dicembre del 1998 fu sottoscritto un protocollo di intesa tra il Governo e le categorie interessate che prevedeva l'istituzione di uno sportello telematico presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione, gli Uffici ACI e le agenzie di consulenza automobilistica. Successivamente, da parte anche delle case automobilistiche, è giunta una manifestazione di disponibilità affinché potessero essere incluse le società concessionarie. Nell'obiettivo, quindi, di rendere ancora più agevole la procedura di immatricolazione, il Governo ha ritenuto di poter inserire nello schema di regolamento anche tali imprese, subordinando però il loro ingresso in questo mercato al possesso in primo luogo di un requisito piut-

tosto severo, che consiste nell'ottenere l'idoneità ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 264 del 1991 (in sostanza, il superamento di un esame assai impegnativo); in secondo luogo si è specificato che le concessionarie di case automobilistiche avrebbero potuto svolgere l'attività in questione solo per l'acquisto di veicoli nuovi e non anche per i passaggi di proprietà relativi a quelli già in circolazione.

Ricorda anche che l'articolo 2, comma 5, prescrive che siano esposte da parte dei gestori le tabelle con analitica indicazione dei costi necessari alla messa in strada dell'autoveicolo.

A suo giudizio, pertanto, in presenza delle suddette limitazioni, non vi dovrebbero essere particolari preoccupazioni in merito all'inclusione dei concessionari, tenuto conto che l'obiettivo resta sempre quello di facilitare il più possibile gli adempimenti cui è sottoposto il cittadino. Tuttavia, il Governo è senz'altro disponibile ad accogliere, in merito, qualunque sollecitazione venisse dalla Commissione. Anzi, più specificamente, una eventuale richiesta di soppressione della previsione che prevede l'attivazione dello sportello telematico anche presso le concessionarie delle case automobilistiche non stravolgerebbe certo né l'impianto né gli obiettivi del provvedimento.

I senatori VERALDI, BOSI, BORNACIN, MARTELLI e GERMANÀ intervengono per ribadire le posizioni da loro espresse nel corso della discussione generale e quindi per sottolineare la necessità di sopprimere la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2. Dissente da tale impostazione il senatore LEONI, il quale ritiene che qualunque riforma debba essere completa e coerente: pertanto, se si vuole veramente alleggerire il carico burocratico cui è sottoposto il cittadino, non si può a questo punto più escludere le concessionarie di case automobilistiche.

Il presidente PETRUCCIOLI ed il relatore MIGNONE, infine, prendono atto con soddisfazione della disponibilità manifestata dal ministro Bassanini ad accogliere le indicazioni che verranno inserite nel parere della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

383^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro delle comunicazioni Cardinale e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*

(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*

(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) CASTELLI ed altri. – *Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che, considerata l'imminenza della fine della legislatura e l'importanza dei provvedimenti, si deve prendere atto che la Commissione è ormai comunque giunta alla fase conclusiva del suo esame. Qualora infatti non vi fosse possibilità di raggiungere quelle necessarie convergenze politiche per poter addivenire ad un testo varato dalla Commissione stessa, si renderebbe indispensabile la sua calendarizzazione in Assemblea.

D'altra parte, l'urgenza di provvedere è data anche dall'avvenuto recente scioglimento dell'Iri e dalla sua messa in liquidazione. L'Iri è infatti l'azionista pressoché totalitario della Rai e a seguito del suo scioglimento le azioni passano al Tesoro. Tale situazione non può protrarsi troppo a lungo, in quanto violerebbe le pronunce della Corte costituzionale in materia, secondo cui la Rai non può dipendere dall'Esecutivo.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione, con senso di responsabilità, ha unanimemente deciso di riprendere la trattazione del disegno di legge n. 1138, iniziando proprio dall'esame dell'articolo 8, che riguarda la struttura della Rai. In proposito, ricorda anche che le principali questioni sollevate riguardano l'ingresso dei privati nell'azionariato (coerentemente anche alla pronuncia referendaria), la distinzione societaria basata sulla differenza fra emittenza finanziata dal canone e quella finanziata commercialmente e la ridefinizione dell'organo di amministrazione, sia per quanto attiene alla sua nomina, sia per quanto riguarda la composizione.

Fa poi presente che da parte dell'opposizione si è chiesto di non sottrarre all'esame del disegno di legge n. 1138 la materia degli affollamenti pubblicitari: tale preoccupazione nasce dalla presentazione, da parte del Governo, di un emendamento al disegno di legge comunitaria pendente presso la Camera dei deputati.

Dopo aver elogiato il lavoro svolto in sede di comitato ristretto, ricorda infine che proprio da quella sede è emersa chiaramente la volontà da parte di tutti i Gruppi parlamentari di accelerare i tempi del passaggio al digitale terrestre.

Ha quindi la parola il ministro CARDINALE. Condivide ed apprezza l'impostazione che la Commissione intende dare ai propri lavori, testè riferita dal presidente Petruccioli ed aggiunge anzi che vi è un'ulteriore ragione d'urgenza: il contenzioso apertosi in sede europea sulle direttive relative alla televisione senza frontiere, che potrebbe presto dare origine ad una procedura d'infrazione a carico del nostro Paese. D'altra parte, nes-

suno può, oggi, accollarsi la responsabilità di ritardare lo sviluppo del settore delle telecomunicazioni. Conviene pertanto sulla necessità di accelerare il passaggio al digitale terrestre ed anzi fa presente che le imprese private sono disponibili a concorrervi con mezzi propri.

Ricorda poi che il testo proposto dal Governo è il frutto di un intenso lavoro di studio e di contatti con le categorie interessate, ma non rappresenta certo una chiusura su nessuno dei suoi aspetti, neppure per quanto riguarda la materia dell'affollamento pubblicitario. Manifesta quindi la piena disponibilità del Governo a partecipare al confronto che, secondo quanto dichiarato dal presidente Petruccioli, si sta per riaprire in questa Commissione.

Il senatore ERROI ricorda il lavoro svolto dalla Commissione in questa materia durante tutta la legislatura, a partire dalla approvazione del disegno di legge n. 1021 con il quale è stata istituita l'Autorità garante per le comunicazioni. La legge n. 249 del 1997, peraltro, ha di fatto procrastinato l'attuale situazione di duopolio, congelando lo *status quo*, con evidente lesione di quel principio del pluralismo chiaramente affermato dalla Corte costituzionale. Eppure, basterebbe la semplice attuazione dell'attuale normativa *antitrust* per risolvere in modo naturale il problema della carenza di frequenza per il sistema digitale, senza ricorrere né alla modificazione del piano nazionale delle frequenze né alla ristrutturazione delle reti esistenti.

Il disegno di legge n. 1138, presentato nel settembre 1996, è stato oggetto di numerosi maxi emendamenti governativi. Il senso dell'evoluzione si coglie attraverso un esame comparativo delle ultime due versioni, quella del febbraio 1998 e quella del luglio 1999, poi recepita dal Comitato ristretto. La Commissione giunta ormai in prossimità della fine della legislatura, non può più attendere: condivide pertanto l'impostazione del presidente Petruccioli.

Il senatore BALDINI esprime la disponibilità del suo Gruppo a procedere nei lavori – se ci sono le condizioni anche celermente – al fine di addivenire al varo di una normativa che consenta alle nostre imprese di aprirsi alle nuove frontiere tecnologiche. Tra le condizioni per poter proseguire su questa strada, però, ve n'è una di carattere pregiudiziale: è necessario che la materia degli affollamenti pubblicitari sia trattata all'interno del disegno di legge n. 1138 e che quindi sia ritirato l'emendamento governativo riferito al disegno di legge comunitaria. Fatta questa premessa, occorre poi conoscere con chiarezza, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, l'orientamento del Governo circa l'ingresso dei privati nell'azionariato Rai, soluzione questa peraltro non esclusa dal testo del Comitato ristretto. Probabilmente, vi sono le condizioni per trattare questo argomento. Circa la divisione societaria è chiaro che occorre che essa sia operata in modo netto e preciso sia sul piano contabile che su quello gestionale. Quanto al consiglio di amministrazione, deve essere ricercata una soluzione diversa rispetto a quella indicata nel testo base: la

sua parte politica è infatti contraria alla nomina da parte dei Presidenti delle Camere e giudica troppo lunga una durata di sette anni del periodo di permanenza in carica.

In materia di digitale terrestre, ribadisce l'interesse a trovare soluzioni in tempi brevi per accelerare il processo, ma avverte che sui tetti pubblicitari occorre superare le posizioni sinora espresse, avendo riguardo agli orientamenti europei.

Conclude ritenendo a questo punto utile un lavoro preliminare fatto di incontri tra il Governo e i rappresentanti dei Gruppi per elaborare un articolato da sottoporre poi alla Commissione.

Il senatore BOSI ritiene che, al di là delle dichiarazioni di principio, non si sono negli ultimi tempi registrati concreti passi in avanti nell'*iter* del provvedimento. Si è piuttosto sviluppato un dibattito sicuramente intenso sia in questa sede che nella Commissione di vigilanza. Tale dibattito, però, non deve costituire il preludio per iniziative assunte al di fuori della Commissione e pertanto deve essere subito depurato da qualunque forma di ipocrisia e di tatticismo. Ritiene piuttosto che si debba ritornare nella sede ristretta per verificare se vi sono le condizioni per procedere concretamente all'esame degli articoli.

Il senatore LO CURZIO chiede che si fissi un preciso calendario dei lavori del Comitato ristretto per dare un supporto concreto alle dichiarazioni – senz'altro condivisibili – del Presidente della Commissione. La sua parte politica è disponibile a lavorare senza sosta per trovare soluzioni rapide per quanto riguarda soprattutto la materia della Rai e del digitale terrestre e ritiene comunque che si possa positivamente registrare un'analoga disponibilità anche da parte dei Gruppi di opposizione.

Il senatore FOLLONI indica talune possibili modifiche da apportare al testo, a suo giudizio utili per la definizione dei nuovi assetti della Rai e per l'avvio del digitale terrestre. Provvedere in questa materia rappresenta un importante aiuto non solo alle aziende italiane private ma anche alla Rai, che potrà così essere immessa con competitività sul mercato delle nuove telecomunicazioni. Si dovranno cioè assumere in primo luogo gli orientamenti europei come punto di riferimento e quindi definire una struttura della Rai che sia tale da renderla appunto competitiva sul mercato, liberandola dai lacci che sinora glielo hanno impedito. In questa direzione, giudica ormai superate le nomine di origine parlamentare e l'attuale sistema di vigilanza. Ritiene piuttosto che sotto tali profili debba essere affidato un ruolo più attivo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quanto al digitale terrestre, occorre dare immediato sostegno alle nostre aziende affinché entrino efficacemente nel settore. Dal punto di vista operativo, giudica ancora utile lo strumento del Comitato ristretto.

Il senatore MIGNONE ricorda che per la sua parte politica vi sono taluni punti irrinunciabili in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

e tra questi sottolinea la necessaria privatizzazione della Rai (almeno oltre il 50 per cento del capitale azionario) e la separazione della gestione in modo tale che il canone sia utilizzato esclusivamente per il finanziamento del servizio pubblico in senso stretto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento concernente gli «Indirizzi generali e le linee guida di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale» (n. 718)

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore ERROI, sottopone alla Commissione il seguente schema di parere:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 il Documento concernente gli "Indirizzi generali e le linee guida di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale"

esprime parere favorevole raccomandando in primo luogo maggiore attenzione alla circolazione di mezzi pesanti provenienti da paesi non facenti parti dell'Unione europea, ormai causa di innumerevoli incidenti mortali in quanto non rispettosi di nessun norma di sicurezza. Occorre poi tenere in debito conto l'affollamento da parte dei Tir delle aree di ristoro sulle autostrade.

Raccomanda altresì di predisporre un costante controllo con l'impiego di nuove tecnologie per l'accertamento e la verifica dell'uso di alcol e sostanze stupefacenti o psicotrope, notoriamente causa degli ormai famosi incidenti cosiddetti del sabato sera.

Si chiede di risolvere finalmente il problema della scarsa illuminazione dei 1.123 chilometri di gallerie e, più in generale, di agire sulla prevenzione, ancor più che sul recupero. Non è infatti sufficiente minacciare pene severe o applicarle: occorre condurre gli utenti della strada alla comprensione della pericolosità sociale dei comportamenti anomali durante la circolazione».

La suddetta proposta di parere, dopo che è stata verificata dal PRESIDENTE la presenza del numero legale, viene posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

Schema dell'Addendum n. 2 al Contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato Spa (n. 721)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore CARPINELLI, sottopone alla Commissione il seguente schema di parere favorevole:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, lo schema dell'Addendum n. 2 al Contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato Spa,

preso atto che:

a) lo stanziamento in questione ha lo scopo di coprire il finanziamento per completare alcuni investimenti in essere, nonché nuovi investimenti per l'ammodernamento del sistema ferroviario e l'efficienza produttiva;

b) i finanziamenti di che trattasi trovano la propria fonte legislativa nella legge del 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria per il 1998) che prevede un aumento di capitale delle Ferrovie dello Stato SpA pari a 11.800 miliardi;

c) una prima quota pari a 3.600 miliardi è stata finalizzata mediante accordo preliminare di programma all'Addendum n. 2 del 18 febbraio 1999;

d) la somma residua di lire 8.200 miliardi costituisce l'importo del presente atto;

e) il CIPE ha espresso parere favorevole sull'Addendum nella seduta del 22 giugno 2000;

f) l'analisi di redditività finanziaria degli investimenti predisposta sulla scorta di precisi indici di valutazione (V.A.N. - T.I.R.) ha evidenziato la positività degli investimenti medesimi ad esclusione del nodo di Genova;

esprime parere favorevole».

Su tale documento annunciano il voto favorevole i senatori CASTELLI e VEDOVATO, mentre dichiarano che si asterranno i senatori GERMANÀ, BORNACIN e BOSI.

Il PRESIDENTE verifica quindi la presenza del numero legale e pone poi ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione (n. 720)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore, senatore MIGNONE, sottopone alla Commissione la seguente proposta di parere favorevole condizionato:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione,

ritenuto

a) che il provvedimento appare ampiamente in grado di raggiungere per via regolamentare gli obiettivi possibili di semplificazione, stante la vigente legislazione in materia dei beni mobili registrati;

b) che la estensione anche alle imprese concessionarie delle case automobilistiche della facoltà di attivare lo sportello telematico potrebbe preconstituire, in via di fatto, una posizione dominante a favore di queste imprese, per la loro capacità di intercettare tutte le immatricolazioni dei nuovi autoveicoli;

c) che da tale posizione dominante potrebbe derivare il rischio di estinzione di non poche agenzie automobilistiche e delegazioni ACI con il risultato di ridurre la capillarità sul territorio delle agenzie in grado di rendere efficientemente il servizio ai cittadini, e quindi con un danno finale a questi ultimi;

preso atto delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione stessa dal Ministro della funzione pubblica, da cui risulta che l'estensione della facoltà di attivare lo sportello telematico anche alle imprese concessionarie ha, secondo il Governo, la finalità di esemplificare maggiormente le procedure per gli automobilisti e che comunque una eventuale scelta diversa non comprometterebbe né l'impianto né le finalità del provvedimento;

esprime parere favorevole a condizione che sia soppressa la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2».

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, 20 luglio 2000, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

364^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali, Pecoraro Scanio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali

Il presidente SCIVOLETTO ricorda preliminarmente che l'audizione odierna del Ministro delle politiche agricole e forestali è la prima delle audizioni, programmate nel quadro dell'indagine conoscitiva in titolo, nell'ambito della quale la Commissione audirà i Ministri di settore responsabili (degli affari esteri, le politiche comunitarie), in date ancora da concordare, e procederà anche a dei sopralluoghi conoscitivi (il primo dei quali, in corso di organizzazione, riguarderà la Polonia e la Russia). In tale quadro ritiene che occorra partire dalla consapevolezza che, nel periodo che

va dal 2000 al 2006, il sistema agroalimentare italiano è destinato ad affrontare significativi cambiamenti, in relazione ai quali occorre valutare con quali modalità assicurare la tutela dei produttori italiani e garantire la qualità delle produzioni agroalimentari. Non è in discussione la prospettiva dell'allargamento ad Est o a Sud né l'obiettivo della globalizzazione dei mercati, bensì si tratta di governare in modo consapevole e intelligente tali processi: ribadisce, in particolare, l'esigenza di effettuare una valutazione preventiva sugli effetti, negativi o positivi, che possano derivare al sistema agroalimentare italiano da tale nuovo quadro ed in particolare da una valutazione che prenda in esame il rapporto tra gli accordi del partenariato euromediterraneo e una politica di equilibrio a favore delle produzioni mediterranee. Ribadisce quanto già affermato in altre circostanze in relazione all'esigenza di fissare regole valide per tutti in materia di tutela ambientale, salvaguardia della salute, tutela sotto il profilo igienico-sanitario, condizioni di lavoro e valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità, nella convinzione che il mercato globale si governi con regole globali (come nel settore degli OGM).

Ritiene inoltre che vadano approfondite le interrelazioni fra le eccedenze di derrate in Europa, il sistema dei contingentamenti produttivi e le politiche dei prezzi, fissati in ambito comunitario, le prospettive di liberalizzazione e i gravi problemi posti dalla fame nel mondo: si tratta, a suo avviso, di nodi da sciogliere in una visione globale.

Il ministro PECORARO SCANIO, nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa della Commissione di affrontare, attraverso una apposita indagine conoscitiva, delle tematiche di grande rilievo per il mondo agricolo, esprime preliminarmente l'auspicio che, sui temi oggetto dell'indagine, la Commissione possa anche, secondo gli idonei percorsi procedurali, elaborare atti di indirizzo per l'Esecutivo, vertenti su singoli aspetti che saranno oggetto dell'indagine conoscitiva (in particolare alla luce della prossima convocazione, a novembre, della Conferenza di Marsiglia sul partenariato euromediterraneo sui cui contenuti ha ritenuto opportuno richiamare la massima attenzione, anche da parte dell'Esecutivo).

Preliminarmente precisa che, rispetto ai temi delle indagine, si soffermerà in particolare sulle questioni relative all'allargamento e al partenariato euromediterraneo, preannunciando altresì di consegnare agli atti un documento (redatto dalla competente direzione generale del Dicastero, relativo al *Millenium Round*), in ordine al quale si riserva di fornire, in un prosieguo, ulteriori indicazioni al riguardo.

Passando ad esaminare il primo aspetto dell'indagine, il ministro Pecoraro Scanio sottolinea che il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Paesi dell'Europa centrale costituisce lo strumento – frutto di una deliberata scelta effettuata sul piano politico – necessario per la realizzazione di un vero mercato europeo finalmente competitivo con gli altri grandi mercati mondiali. Tale processo riguarda i cosiddetti Paesi candidati di prima fascia (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Slovenia) che dovrebbero aderire per primi e solo successivamente coinvol-

gerà quelli di seconda fascia (Bulgaria, Romania, Repubblica Slovacca, Lituania e Lettonia) che dovrebbero aderire in un secondo momento, in relazione alla tempistica dell'adeguamento normativo. Nell'osservare che il nuovo mercato europeo sarà composto da circa 100 milioni di consumatori, sottolinea che in tale contesto, occorre svolgere le seguenti considerazioni: è la prima volta che, a livello comunitario, si registra una concorrenza tra prodotti continentali caratteristici dei *partner* comunitari nord-europei e dei grandi Paesi produttori all'interno dei PECO; va poi, a suo avviso, sottolineato il concetto di complementarità degli scambi tra prodotti mediterranei e prodotti continentali, posto che l'analisi di tali flussi di scambi risulta utile nella valutazione delle opportunità specifiche che si prevede potranno realizzarsi già alla fine della fase di preadesione. Al riguardo, nel consegnare agli atti della Commissione alcune tabelle relative all'interscambio dei prodotti agricoli per alcuni di tali Paesi, sottolinea che, in ragione della peculiarità del rapporto tra paese e prodotto, il comparto zootecnico e quello cerealicolo potranno costituire una fonte rinnovata di approvvigionamento (con particolare riferimento ai prodotti di base), creando per la prima volta la possibilità di rompere un monopolio, ora detenuto da alcuni Paesi *partner* nel mercato unico. A tale riguardo sottolinea che per l'Italia l'ingresso dei paesi PECO potrà consentire quindi un ampliamento delle fonti di approvvigionamento in particolare per alcuni comparti.

Alla luce di tali considerazioni osserva che, nel complesso, non sembra che l'allargamento possa costituire una minaccia per l'Italia, sottolineando che le prospettive di un aumento delle capacità di esportazione sono, tra i *partner* comunitari, a vantaggio soprattutto dell'Italia (senza ovviamente dimenticare i Paesi scandinavi, la Germania e l'Austria). Inoltre va rilevato che le produzioni mediterranee nazionali ed i prodotti trasformati, anche tipici, potranno, finalmente, beneficiare di un accesso senza tariffe.

I problemi da risolvere, quindi, ad avviso del Ministro, riguarderanno principalmente l'impatto economico, generato dall'allargamento a carico del bilancio comunitario, riferito al FEOGA (Fondo Garanzia e Orientamento), in relazione ai maggiori costi relativi all'applicazione della PAC a favore dei nuovi Paesi aderenti: su tale tema, particolare rilevanza rivestono il problema degli aiuti diretti al reddito e le conseguenze di bilancio sul mantenimento del tetto relativo all'1,27% delle risorse proprie che ciascun Paese deve destinare al bilancio comunitario.

Infine, da ultimo (ma si tratta di un aspetto di fondamentale importanza, a suo avviso), occorrerà verificare, con la massima attenzione, l'effettivo recepimento, da parte dei Paesi candidati, delle normative comunitarie in materia di sicurezza degli alimenti e di benessere degli animali, nonché in materia di applicazione del principio di precauzione, finalizzato alla tutela del consumatore ed alla massima trasparenza delle origini dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Non bisogna infatti dimenticare che i Paesi candidati costituiranno la futura frontiera ad Est del territorio dell'Unione europea.

Nel quadro di tali considerazioni richiama inoltre la posizione, esposta come Governo italiano, volta a ribadire che l'allargamento non può essere fatto prevedendo troppe deroghe; in particolare, nel sottolineare che l'Unione europea appare più incline ad ipotizzare deroghe su alcuni profili particolarmente delicati, quali i profili igienico – sanitari, la salubrità ed il benessere animale, piuttosto che nel settore dei dazi e delle tasse, ribadisce, al contrario, che le prospettive dell'allargamento dovranno prevedere eventualmente deroghe sui profili fiscali e dei dazi, piuttosto che deroghe in materia igienico – sanitaria, di salubrità e del benessere animale. Al riguardo ribadisce anche l'esigenza di prevedere un calcolo preventivo dei costi che l'Unione europea dovrà sostenere in conseguenza dell'allargamento (al riguardo fa riferimento anche ad un recente incontro avuto con il Ministro dell'agricoltura della Polonia che ha sottolineato il percorso in corso per l'adeguamento normativo, facendo anche riferimento ad alcune questioni attinenti all'uso di fitofarmaci, cui in tale Paese si farebbe minore ricorso). Precisa ulteriormente che, da parte dell'Unione europea, è in corso l'esame dei *dossier* relativi ai vari Paesi candidati, in ordine ai quali ha avuto dei chiarimenti da parte del Commissario europeo Fischler. Sottolinea poi che – di fronte alla scelta dell'allargamento, che va condivisa per consolidare un rapporto storico e anche per incoraggiare una scelta a favore dello sviluppo democratico – occorre ribadire con forza che i costi dell'allargamento non devono pesare solo sul bilancio dell'agricoltura e che i redditi degli operatori agricoli vanno tutelati, per evitare che, fra qualche anno, si debba constatare che tali nuove prospettive di ampliamento si siano risolte in un miglioramento solo per alcuni comparti economici.

Passando quindi ad esaminare i problemi del partenariato euromediterraneo, ricorda che l'attuale fase della politica mediterranea dell'Unione (denominata appunto «Partenariato Euromediterraneo»), è stata avviata nel 1995, con la Conferenza tenuta a Barcellona nel novembre dello stesso anno, in occasione della quale i quindici membri dell'Unione europea ed i dodici Paesi del bacino meridionale del Mediterraneo, comprendente Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia ed Autorità palestinese, decisero di dar vita ad una zona di libero scambio, concepita come strumento indispensabile per la creazione di un'area di stabilità e sicurezza nell'intera regione.

Tra i principali obiettivi da perseguire – prosegue il Ministro – quello che interessa maggiormente il settore agricolo è l'obiettivo a carattere economico, per le implicazioni ed i riflessi diretti sul mercato comunitario dei prodotti agricoli: tale obiettivo mira alla creazione di una zona di benessere e sviluppo, passando per l'istituzione di un'area di libero scambio e la successiva integrazione delle economie dei Paesi terzi del Mediterraneo con quelle dell'Unione.

Riguardo alla zona di libero scambio, rammenta che i Ministri degli esteri presenti a Barcellona sottoscrissero l'impegno di istituirla entro il 2010 al fine, tra l'altro, di liberalizzare gradualmente il commercio dei prodotti agricoli (tale impegno è contenuto in ciascuno degli accordi di

associazione finora conclusi tra l'Unione europea ed i Paesi terzi del Mediterraneo e, in alcuni casi, ha già compiuto i primi passi). Rileva, peraltro, che non si riscontra una omogeneità nell'avanzamento degli accordi e che, se per alcuni Paesi sono ancora in corso i negoziati di associazione (Algeria, Libano e Siria), per altri la Commissione ha già predisposto il mandato negoziale per la revisione dei protocolli agricoli di Accordi di Associazione solo da poco entrati in vigore (Marocco, Tunisia ed Israele). In ogni caso, può essere ritenuto denominatore comune dei protocolli agricoli, considerate anche le similarità pedoclimatiche dei Paesi associanti, la costante presenza di concessioni che coinvolgono prodotti che, inevitabilmente, immessi sul mercato comunitario, sono destinati a fare concorrenza ai prodotti italiani.

Senza peraltro entrare nel merito delle diverse concessioni richieste o già stabilite, su cui sono state presentati numerosi strumenti di sindacato ispettivo, segnala che il Dicastero, in tutte le sedi competenti, non ha mancato di affermare con forza che qualsiasi accordo deve salvaguardare sia l'equilibrio complessivo delle politiche comuni, sia quello fra i vari settori all'interno della politica agricola. Ribadisce altresì anche che non si è mancato di stigmatizzare in Consiglio la progressiva perdita di competitività delle produzioni mediterranee (spesso usate come moneta di scambio per ottenere dalle controparti eventuali concessioni a favore dei prodotti continentali quali i cereali, il latte e la carne). Ribadisce che il Dicastero è pienamente consapevole che l'attuale fase, caratterizzata dalla crescente liberalizzazione dei mercati, renderà difficile la revisione degli Accordi conclusi; pur tuttavia ritiene indispensabile, laddove un equilibrio non sia stato trovato in occasione della firma degli accordi, che esso sia ricercato all'interno dell'Unione, chiamando, in nome del principio della solidarietà comunitaria, tutti gli Stati membri a partecipare all'onere attualmente sopportato solo da alcuni.

In particolare, richiamando le recenti visite ufficiali effettuate in Marocco, Algeria e Tunisia, si dichiara convinto dell'esigenza di riprendere una forte iniziativa politica nell'area del Mediterraneo, per sviluppare ulteriormente quella complementarietà delle agricolture mediterranee, cui ha fatto dianzi riferimento, convinto com'è che l'Italia debba gestire attivamente tale linea politica. Ritiene quindi che l'unica vera soluzione sia costituita proprio da un lato dalla ricerca della complementarietà delle agricolture mediterranee (stante la difficoltà di fare comunque concorrenza agli agricoltori di quei paesi), dall'altro dallo sviluppo della competitività anche all'interno dell'Unione, auspicando che, in tale quadro, si approfondisca la conoscenza dell'economia dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e rammenta il valore positivo sempre più riconosciuto alla cosiddetta dieta mediterranea (prevalentemente costituita proprio da prodotti mediterranei).

Con riferimento al tema della riforma dell'OCM ortofrutta, rammentato che il settore rappresenta circa il 16% del prodotto interno lordo vendibile, ma riceve solo il 3% degli aiuti, afferma la necessità di un riequilibrio in sede europea della ripartizione degli incentivi tra produzioni or-

tofrutticole e produzioni continentali. Auspica che su tale tema si realizzi una unità di azione tra Governo e Parlamento al fine di far riacquistare al Paese una posizione di rilievo sulla scena internazionale. Al riguardo segnala anche la recente nascita di cinque società comuni italo-tunisine nel settore della pesca, che testimoniano il passaggio dalla conflittualità ad una prospettiva di cooperazione, sintomo di una imprenditoria nuova. Nel condividere infine che, a fronte di un mercato globale, devono essere fissate regole globali, perché tutti possano competere alla pari, ribadisce infine l'auspicio che su tali temi, prima della prossima Conferenza di Marsiglia, il Parlamento accolga degli strumenti di indirizzo per l'azione di governo. Fornisce infine alcuni brevi chiarimenti, relativamente al *Millennium Round* sull'ultima posizione espressa dall'Italia e sui documenti presentati dalla Commissione nella sessione speciale dedicata a tali tematiche.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il Ministro per l'esauriente esposizione e nell'accoglierne l'auspicio ad avanzare atti parlamentari di indirizzo per il Governo sulle tematiche testè discusse, insiste sulla necessità che la politica agricola italiana possa risultare dalla convergenza di indirizzi tra Ministero delle politiche agricole e forestali e Ministero degli esteri.

Propone infine di rinviare ad una ulteriore seduta il seguito della audizione per la formulazione di domande specifiche al Ministro.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

476^a Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1137) BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici.

(3950) PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi.

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, nel testo unificato, rinviato nella seduta del 5 luglio 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nel parere recentemente espresso dalla Commissione bilancio sono state formulate due condizioni: la prima riguarda l'approvazione dell'emendamento 5.2 del relatore, nel testo da ultimo formulato e relativo alla copertura finanziaria; la seconda che sia prevista la decorrenza della erogazione dei benefici dall'esercizio 2001. Dà quindi la parola al relatore.

In relazione alla condizione posta nel parere della Commissione bilancio, testé ricordato dal Presidente, il relatore MANZI illustra il seguente emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 dello schema di testo unificato presentato nella seduta del 25 maggio 1999:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-... (*Decorrenza*) – 1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 2001».

In sede di coordinamento finale del testo sarebbe inoltre opportuno collocare l'articolo aggiuntivo introdotto con l'emendamento 3.0.1, ove accolto, prima dell'articolo 4 dello schema di testo unificato, e modificare conseguentemente il titolo, aggiungendo all'attuale le parole: «e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 17 aprile 1976, n. 205».

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti, che si intendono riferiti allo schema di testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo ed illustrato nella seduta del 25 gennaio 1999.

Il relatore MANZI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 che, posti separatamente ai voti, sono approvati, dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale.

Viene quindi approvato l'articolo 1 dello schema di testo unificato, come modificato.

Sono successivamente accolti con distinte e successive votazioni gli articoli 2 e 3 dello schema di testo unificato. Viene quindi accolto l'emendamento 3.0.1, del relatore.

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo aggiuntivo derivante dall'emendamento testé accolto, secondo la proposta di coordinamento formulata dal relatore, verrà collocato dopo l'articolo 4 dello schema di testo unificato.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 4 dello schema di testo unificato e l'emendamento 4.0.1 del relatore, con distinte votazioni.

Con distinte e successive votazioni sono altresì accolti l'emendamento 5.2 e l'articolo 5 nel testo emendato.

La Commissione accoglie quindi la proposta di modifica del titolo del disegno di legge, come formulata dal relatore.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra, il senatore Battafarano sottolinea che sta finalmente per pervenire all'esame dell'Assemblea un provvedimento da lungo atteso dai dipendenti pubblici licenziati per motivi di rappresaglia politica e sindacale. Si concretizza così un importante impegno concordemente assunto dai gruppi politici del Senato già nel corso della discussione di un analogo provvedimento per i dipendenti privati.

Annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza i senatori ZANOLETTI, FLORINO, PICCIONI e MUNDI.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato al relatore Manzi di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione della proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, come modificata e integrata dagli emendamenti accolti.

(4361) WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori

(Rinvio del seguito dell'esame)

Non essendo ancora pervenuta la relazione tecnica, a suo tempo richiesta dalla Commissione bilancio, il PRESIDENTE propone alla Commissione di rinviare il seguito dell'esame, in attesa che la Commissione bilancio stessa sia in condizione di esprimere il prescritto parere.

Conviene la Commissione.

(3786) DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali

(3928) BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Bornacin e la senatrice Daniele Galdi, primi firmatari dei disegni di legge in titolo, hanno entrambi espresso il desiderio di partecipare al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, dando la loro disponibilità ad essere presenti alla seduta già convocata per domani. Ove il relatore consenta, propone quindi di rinviare a domani il seguito dell'esame congiunto.

Il relatore ZANOLETTI aderisce alla proposta del Presidente.

Poiché non vi sono obiezioni, la Commissione conviene di rinviare a domani il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI TESTO
UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3950 E 1137**

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anteriore al 31 dicembre 1959», con le seguenti: «dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1959».

1.1

GRUOSSO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anteriormente al 7 agosto 1966», con le seguenti «tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966».

1.2

GRUOSSO

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-...»

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 17 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato, nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione dal servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia Ausiliaria o nelle Forze Armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i cri-

teri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformità dei criteri medesimi, fermo restando l'eventuale trattamento economico più favorevole».

3.0.1

IL RELATORE

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-...

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1 gennaio 2001».

4.0.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.232 milioni per il 2001 e a lire 3.729 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.2

IL RELATORE

Sostituire il titolo con il seguente:

«Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 17 aprile 1976, n. 205».

Tit. 1

IL RELATORE

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

339^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE DELIBERANTE**

(251-431-744-1619-1648-2019-B) *Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Carcarino ed altri; Lavagnini; Servello ed altri; Di Orio ed altri; Tomassini ed altri e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente CARELLA informa che, accogliendo la richiesta della Commissione e avendo acquisito l'assenso del Governo, il Presidente del Senato ha riassegnato il disegno di legge in titolo in sede deliberante e pertanto la discussione proseguirà in tale sede. Il presidente Carella propone poi di dare per acquisite la relazione, la discussione generale e le repliche della precedente fase procedurale. Conviene la Commissione e pertanto si procede all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati.

Su invito della relatrice DANIELE GALDI, il senatore Roberto NAPOLI ritira gli emendamenti 6.1 e 7.1 trasformandoli nei seguenti ordini del giorno:

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 251-B "Disciplina delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica",

con riferimento al comma 2 dell'articolo 6,

impegna il Governo:

a tener conto nella definizione dei criteri per l'accesso alla nuova qualifica unica del ruolo sanitario dei requisiti richiesti a norma dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/13/12

Roberto NAPOLI

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 251-B "Disciplina delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica",

con riferimento a quanto previsto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 7,

impegna il Governo:

ad assicurare, almeno nella prima fase applicativa della legge, una rimodulazione progressiva e non immediata degli organici dei dirigenti delle aziende sanitarie».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/14/12

Roberto NAPOLI

Tali due ordini del giorno, con il parere favorevole della relatrice, sono accolti dal Governo.

Il senatore TOMASSINI illustra i seguenti ordini del giorno, che indicano alcuni interventi correttivi necessari almeno in sede di applicazione della nuova legge:

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 251-B "Disciplina delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

considerato che gli infermieri generici sono stati per anni le figure portanti della sanità ed oggi necessitano di un giusto riconoscimento che non disconosca la loro professionalità;

ritenuto che non possono essere confusi con le nuove figure professionali degli operatori tecnici dell'assistenza (OTA) o degli operatori socio-sanitari ed assistenziali (OSA), poiché la vecchia normativa affidava agli infermieri generici compiti sanitari oltre che assistenziali;

impegna il Governo:

a chiarire la posizione ed il ruolo degli infermieri generici, sia emanando opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi, sia isti-

tuendo appositi corsi di riqualificazione e formazione professionale al fine di permettere a questi professionisti di continuare ad operare con dignità, valorizzando l'esperienza acquisita».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/1/12 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA,
MANARA

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge riguardante la "Disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione nonché della professione ostetrica";

premessò:

che il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere attuale la normativa relativa ad alcune professioni emergenti e non mediche della sanità pubblica e privata in modo da raccordarne i contenuti ai più avanzati *standards* degli altri paesi dell'Unione europea;

che occorre, all'uopo, razionalizzare la materia ed individuare specifiche professionalità così da contemperare l'esigenza del loro riconoscimento giuridico con la necessità di evitare l'eccessiva frammentazione delle figure stesse; ipotesi quest'ultima in contrasto con quanto avviene negli altri Stati membri dell'Unione europea e che comporterebbe la difficoltà di riconoscere i rispettivi titoli professionali e i relativi percorsi di formazione;

ritenuto:

che la previsione di aree professionali permette di disciplinare unitariamente particolari figure professionali che per la loro peculiarità sia di formazione che operativa non hanno fino ad oggi potuto ottenere una distinta connotazione giuridica;

che nell'area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale debba essere incluso anche il tecnico di dialisi che già opera, di fatto, nelle strutture sanitarie pubbliche e private con il compito di verificare e certificare il corretto funzionamento degli apparecchi di dialisi e la loro corrispondenza alle normative vigenti in materia, di curare l'ordinaria gestione e manutenzione degli stessi con interventi diretti, urgenti e programmati e di assicurare la collaborazione con altro personale medico e non medico per una corretta utilizzazione delle apparecchiature medesime;

rilevato che:

la Società italiana di nefrologia – organizzazione rappresentativa dei medici specialisti nella disciplina – in una formale richiesta indirizzata al Ministro della sanità, ha evidenziato l'esigenza di non dissociare la diagnosi dalle tecniche terapeutiche nel supremo interesse del malato e in attuazione del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione;

impegna il Governo:

ad includere nel nuovo ordinamento delle professioni tecnico-sanitarie la figura del tecnico di dialisi;

ad individuare un percorso formativo comune con le altre professioni dell'area tecnico-diagnostico e tecnico-assistenziale per il primo anno del corso di studio universitario;

ad istituire uno specifico albo per gli operatori tecnici di dialisi».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/2/12 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA,
MANARA

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.251-B "Disciplina delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

considerato che le fattispecie di categorie professionali individuate dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente provvedimento escludono molte figure professionali meritevoli di altrettanta tutela normativa,

impegna il Governo ad estendere i benefici della legge a tutte quelle figure professionali non contemplate dalla presente normativa che hanno competenze analoghe ed ai biologi impiegati nei laboratori di analisi mediche».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/5/12 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA,
MANARA

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 251-B "Disciplina delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

premessò:

che l'articolo 6 del presente provvedimento prevede una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

che attualmente i Caposala che operano nelle Unità operative, nei Dipartimenti ospedalieri e sul territorio svolgono funzioni direttive, di organizzazione e di coordinamento dell'assistenza infermieristica e di gestione delle risorse;

che nell'organizzazione infermieristica dei Paesi europei i responsabili infermieristici sono individuati tra i caposala e tale modello gerarchico-gestionale è in linea con le indicazioni del progetto-infermiere dell'OMS per l'Europa del 2000;

che permettere l'accesso alla dirigenza ai Caposala costituirebbe una motivazione ed un incentivo alla professione infermieristica in un momento di forte crisi di iscrizioni;

impegna il Governo:

ad articolare il ruolo unico di dirigente infermieristico in tre posizioni funzionali in base alle diverse responsabilità gestionali e direttive di struttura operativa, di dipartimento e di azienda e di individuare i responsabili infermieristici di unità operativa e di dipartimento tra gli *ex caposala*».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/6/12 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA,
MANARA

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 251-B "Disciplina delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

considerato che la nuova disciplina assicura la possibilità dello svolgimento di una carriera professionale fino al conseguimento della dirigenza per gli operatori che abbiano avuto un'adeguata formazione universitaria;

considerato altresì che vi sarà una lunga fase transitoria prima dell'immissione nel Servizio sanitario nazionale degli operatori in possesso del diploma universitario ed una, ancora più lunga, prima che siano completati i corsi universitari che danno titolo per accedere alla dirigenza,

impegna il Governo:

ad emanare norme che consentano nella fase transitoria un'adeguata valorizzazione, equivalente a quella fornita dai corsi universitari, di quegli operatori che hanno acquisito per anzianità e mediante la loro esperienza pratica una congrua professionalità».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/7/12 TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA,
MANARA

La senatrice Carla CASTELLANI illustra i seguenti ordini del giorno:

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge riguardante la "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica",

premessi:

che il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere attuale la normativa relativa ad alcune professioni non mediche della sanità pubblica e privata in modo da raccorderne i contenuti ai più avanzati *standards* degli altri Paesi dell'Unione Europea;

che la previsione di aree professionali permette di disciplinare unitariamente particolari figure professionali che per la loro peculiarità sia di formazione che operativa non hanno fino ad oggi potuto ottenere una distinta connotazione giuridica;

che nell'area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale debba essere inclusa anche la figura professionale di tecnico di dialisi che già opera di fatto nelle strutture sanitarie pubbliche e private con peculiari compiti sia assistenziali che di gestione e manutenzione delle apparecchiature di dialisi per una loro corretta utilizzazione,

impegna il Governo:

ad includere nel nuovo ordinamento delle professioni tecnico-sanitarie la figura professionale del tecnico di dialisi».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/3/12 Carla CASTELLANI, MONTELEONE,
COZZOLINO

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge riguardante la "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica",

premessi:

che il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere attuale la normativa relativa ad alcune professioni non mediche della sanità pubblica e privata in modo da raccordare i contenuti ai più avanzati *standards* degli altri Paesi dell'Unione europea;

che la previsione di aree professionali permette di disciplinare unitariamente particolari figure professionali che per la loro peculiarità sia di formazione che operativa non hanno fino ad oggi potuto ottenere una distinta connotazione giuridica;

che nell'area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale debba essere inclusa anche la figura professionale di tecnico di anestesia, rianimazione e terapia intensiva che già opera di fatto nelle strutture sanitarie pubbliche e private con peculiari compiti sia assistenziali che di gestione e manutenzione delle apparecchiature in uso per una loro corretta utilizzazione,

impegna il Governo:

ad includere nel nuovo ordinamento delle professioni tecnico-sanitarie la figura professionale del tecnico di anestesia, rianimazione e terapia intensiva».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/4/12 Carla CASTELLANI, MONTELEONE,
COZZOLINO

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge riguardante "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica",

visto:

l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

vista:

la legge 26 febbraio 1999, n. 42 recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali in regime di lavoro dipendente od autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione universitaria,

impegna il Governo:

ad emanare, in tempi brevi, il decreto sulla equipollenza dei titoli delle professioni sanitarie ed il regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equipollenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria, dei titoli del pregresso ordinamento».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/9/12 Carla CASTELLANI, MONTELEONE,
COZZOLINO

Il senatore MANARA illustra il seguente ordine del giorno:

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

esaminato il testo del disegno di legge n. 251-B recante "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

valutato quanto previsto dalle «disposizioni transitorie» di cui all'articolo 7, in particolare in riferimento alla possibilità per i direttori ge-

nerali di conferire, con contratti triennali, l'incarico di dirigente del servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica;

constatato che detto incarico viene conferito «attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati», come esplicitato dal disposto di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge in oggetto;

preso atto che nello stesso non viene chiaramente esplicitato da chi e con quale provvedimento vengono predeterminati i requisiti di esperienza e qualificazione professionale necessari per il conferimento dell'incarico di dirigente;

valutato che un'interpretazione estensiva del disposto citato potrebbe offrire un ampio margine di discrezionalità ai direttori generali,

impegna il Governo:

ad adottare, nel breve termine, adeguate misure volte ad individuare precisi parametri di valutazione dei candidati all'incarico di dirigente, al fine di definire una corretta e omogenea procedura selettiva per l'assunzione degli stessi».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/8/12

MANARA, TOMASSINI

Il presidente CARELLA avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

nell'approvare la legge che completa il quadro legislativo della riforma delle professioni sanitarie infermieristiche;

nel sottolineare come l'insufficiente iscrizione dei giovani ai corsi universitari può determinare a breve scadenza una vera e propria "emergenza infermieristica",

impegna il Governo:

a promuovere entro la fine dell'anno una Conferenza nazionale delle professioni sanitarie infermieristiche con lo scopo di sviluppare il confronto sulle varie metodologie di assistenza anche con altre realtà europee;

a retribuire, recuperando i fondi regionali già destinati a tale scopo, le ore di tirocinio pratico degli allievi infermieri;

ad invitare i Comuni ad attivare l'ospitalità abitativa per gli studenti fuori sede».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/10/12

VIVIANI, CAMERINI, BERNASCONI,
MASCIONI, DI ORIO

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

impegna il Governo ad articolare il ruolo unico di dirigente infermieristico in tre posizioni funzionali in base alle diverse responsabilità gestionali e direttive di strutture operative, di dipartimento e di aziende e di individuare i responsabili infermieristici di unità operative e di dipartimento tra gli *ex caposala*».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/11/12 VIVIANI, CAMERINI, BERNASCONI,
MASCIONI, DI ORIO

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

sottolineando che con l'approvazione del provvedimento si completa il quadro legislativo della riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, riabilitative ed ambientali con l'affermarsi di eguale formazione universitaria, di pari autonomia e responsabilità e di identico sviluppo professionale,

impegna il Governo:

ad attuare nella attività di indirizzo e di confronto nei confronti delle Regioni iniziative affinché siano affidati incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie con pari attenzione e dignità alle quattro aree individuate dalla presente legge al fine di utilizzare al meglio le risorse di personale e tecnologiche».

0/251-431-744-1619-1648-2019-B/12/12

LA RELATRICE

I senatori Carla Castellani, Monteleone e Cozzolino appongono la propria firma agli ordini del giorno presentati dai senatori Tomassini e Manara, mentre questi ultimi aggiungono, a nome dei rispettivi Gruppi, la loro firma agli ordini del giorno presentati dai senatori di Alleanza Nazionale.

Dopo che la relatrice ha espresso parere favorevole, gli ordini del giorno sopra riportati sono accolti dal Governo.

La Commissione approva quindi, con separate votazioni, gli articoli del disegno di legge modificati dalla Camera dei deputati.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul disegno di legge che presenta carattere di urgente necessità e che a regime consentirà di disporre per le professioni infermieristiche di un percorso di livello europeo in tema sia di formazione universitaria che di accesso al ruolo della dirigenza. Il provvedimento denuncia tuttavia talune imperfezioni e lacune, soprattutto per quanto riguarda la prevedibile

lentezza della prima fase applicativa – grave in relazione all’attuale situazione di carenza di personale che caratterizza il settore infermieristico – e l’esclusione di alcune categorie, tra le quali quella degli infermieri generici. Gli ordini del giorno presentati dalla sua parte politica tentano pertanto di colmare per quanto possibile tali carenze.

Il senatore Roberto NAPOLI annuncia il voto favorevole dell’U-DEUR su un disegno di legge che finalmente riconosce e valorizza il ruolo di professionalità che integrano l’attività del medico e sono indispensabili per il funzionamento delle strutture ospedaliere. Con particolare soddisfazione devono essere valutate le disposizioni dettate dall’articolo 5 in materia di formazione universitaria degli infermieri; a tale riguardo sarebbe forse opportuno riflettere ora nuovamente e senza pregiudizi sulla proposta a suo tempo avanzata di consentire una osmosi tra l’esercizio delle funzioni mediche e delle funzioni infermieristiche, con particolare riferimento a quelle caratterizzate da un elevato tasso di professionalità tecnica, nella prospettiva di offrire una migliore collocazione lavorativa ai circa 80.000 medici attualmente disoccupati o sottooccupati.

Il senatore MANARA annuncia il voto favorevole della Lega Nord, giudicando prevalente in positivo la considerazione delle giuste aspettative delle categorie infermieristiche che il disegno di legge si propone di soddisfare rispetto alle lacune presenti nel provvedimento. In particolare va evidenziata la mancanza di una compiuta definizione dei rapporti di competenza tra le professionalità infermieristiche e quelle mediche nonché dell’esplicitazione dei vincoli cui occorrerà sottoporre gli infermieri operanti per l’attività libero-professionale *extra-moenia*.

La senatrice Carla CASTELLANI dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale, sottolineando come il disegno di legge in votazione sia il risultato di un impegnativo lavoro iniziato in Senato a seguito della presentazione da parte di diverse forze politiche, tra le quali anche Alleanza Nazionale, di disegni di legge volti a conferire agli infermieri il giusto riconoscimento della professionalità acquisita nonché l’accesso alla carriera direttiva. Occorre peraltro sottolineare che, a fronte dell’incremento della qualità professionale che si sta realizzando, è sempre più grave soprattutto nelle regioni settentrionali la carenza di personale infermieristico: in Veneto addirittura si pensa di assumere oltre 2.000 infermieri dai Paesi della ex Jugoslavia. Si tratta con tutta evidenza di un problema che il Governo deve porre sotto controllo, così come è necessario provvedere alla riqualificazione della figura degli infermieri generici (in via di esaurimento ma numericamente ancora cospicua) e al riconoscimento dell’attività infermieristica quale lavoro usurante.

La senatrice BETTONI BRANDANI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra – L’Ulivo su un provvedimento che completa la riforma delle professioni sanitarie non mediche realizzata

nel corso degli ultimi anni. Particolarmente positivi appaiono gli aspetti concernenti le migliori prospettive culturali e formative che vengono aperte alle categorie infermieristiche insieme all'accesso alla carriera dirigenziale: si tratta nel complesso di disposizioni senz'altro utili per risolvere l'attuale carenza di personale e per elevare la qualità dell'assistenza sanitaria.

Il senatore BEDIN annuncia il voto favorevole del Gruppo del PPI, sottolineando come il disegno di legge sia volto all'incremento della formazione professionale degli infermieri e risponda così anche alle mutate esigenze sanitarie della società italiana, tra le quali opportunamente il comma 3 dell'articolo 1 segnala quella di incentivare modelli di assistenza personalizzata. Per quanto poi concerne la già evidenziata situazione di carenza del personale infermieristico nelle Regioni settentrionali, la soluzione preferibile sembra essere, oltre ad incentivare l'opzione per tale carriera da parte delle giovani generazioni italiane, quella di rivolgersi al mercato del lavoro dei Paesi candidati all'ingresso nell'Unione Europea, i quali possono garantire livelli di formazione analoghi a quelli comunitari.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari» (n. 700)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 13 marzo 1999, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 13 luglio 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il senatore Mascioni aveva svolto la relazione introduttiva. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BRUNI osserva come l'adozione di numerosi decreti correttivi dimostri che la cosiddetta riforma *ter* del Servizio sanitario nazionale, adottata con il decreto legislativo n. 229 del 1999, sia evidentemente nata male; peraltro anche i provvedimenti integrativi e correttivi non sembrano in grado di correggere le storture della riforma voluta dall'*ex* Ministro Bindi, né potrebbe essere altrimenti dato il permanere nell'attuale maggioranza di una cultura politica statalista e di diretta derivazione comunista.

Uno dei più vistosi esempi del permanere di un atteggiamento ad un tempo utopistico e diretto a mortificare la libertà dei professionisti è rap-

presentato dalle disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria.

L'articolo 15 *duodecies*, che si propone di introdurre nel testo del decreto legislativo n. 502 del 1992 l'obbligo per le aziende sanitarie di realizzare entro il giugno 2001 camere di ricovero e strutture ambulatoriali per l'attività libero-professionale intramuraria, infatti, si configura come una sorta di libro dei sogni completamente svincolato da una realtà che, specialmente nel Mezzogiorno, vede una grave arretratezza delle strutture ospedaliere; per contro l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo limita a tre anni il periodo per il quale si possono utilizzare gli studi privati, che in realtà sono l'unico strumento che rende possibile la realizzazione dell'attività libero-professionale *intramoenia*.

Certamente nel testo si possono riscontrare anche alcuni interventi apprezzabili, per esempio le nuove denominazioni dei dirigenti del ruolo sanitario, di cui al proposto articolo 15 *terdecies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, appaiono sicuramente migliorative rispetto alla situazione venutasi a creare a seguito dell'approvazione del decreto legislativo n. 229 del 1999. Tuttavia anche in questo campo sarebbe stato di gran lunga preferibile ripristinare le vecchie denominazioni di primario e aiuto, fermo restando che la soluzione preferibile resta quella tradizionale, che vedeva la carriera medica ospedaliera articolata nelle tre qualifiche di assistente, aiuto e primario.

Il senatore DE ANNA ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame sia largamente insufficiente e che contraddica nella sostanza l'ambizioso programma illustrato a questa Commissione dal nuovo ministro Veronesi.

In quella occasione il Ministro dichiarò che intendeva adottare provvedimenti diretti a ridisegnare la sanità italiana, nell'intento di mettere il paziente al centro del sistema; a tale scopo egli si proponeva la radicale trasformazione strutturale e l'umanizzazione delle strutture ospedaliere, lo sviluppo della ricerca biomedica cui dovevano essere dedicate risorse pari al 2% del prodotto interno lordo e la formazione continua del personale sanitario. Obiettivi come si vede condivisibili e di ampio respiro, anche se sicuramente non realizzabili nel breve periodo concesso a questo Governo, a differenza forse degli altri due obiettivi dell'assistenza palliativa ai pazienti neoplastici in fase terminale e dell'estensione a tutti i cittadini della tessera sanitaria oggi prevista da alcune regioni.

Va osservato peraltro che anche il Ministro Bindi, in sede di presentazione della delega legislativa in base al quale fu adottato il decreto n. 229 del 1999, parlava di ridisegnare la sanità, e dunque bisogna riconoscere che all'interno della stessa maggioranza esistono perlomeno due visioni diverse di come si debba intervenire sul sistema sanitario.

In ogni caso è evidente come il testo in esame contraddica le dichiarazioni rilasciate due mesi fa dal Ministro Veronesi; nelle audizioni informali svolte nella giornata di ieri, i membri della Commissione hanno potuto verificare come su otto sigle sindacali mediche ascoltate solo una, la

CGIL medici, esprimeva una valutazione parzialmente favorevole sullo schema di decreto legislativo, cui peraltro anch'essa non risparmiava critiche sostanziali. Anche le regioni, poi, audite nelle persone di due assessori, l'uno esponente di una giunta di Centro-sinistra e l'altro della Casa delle libertà, hanno fortemente criticato l'impostazione di questo intervento normativo.

In realtà nessun utile intervento correttivo è possibile se non si esce da un'impostazione, quella adottata da questa maggioranza fin dall'inizio della legislatura, che identifica la riforma della sanità con un sistema di impiegatizzazione dei medici del Servizio sanitario nazionale; ciascun dirigente sanitario della rete ospedaliera pubblica sarebbe certamente più che soddisfatto di poter svolgere la sua attività unicamente all'interno del servizio dell'istituzione di appartenenza se a ciò corrispondessero strutture ambulatoriali e tecnologiche adeguate; dal momento che ciò non avviene e che il risultato dell'esclusività del rapporto si persegue unicamente con provvedimenti vessatori e punitivi - non ultimo fra i quali quello di obbligare i medici alla scelta del proprio regime professionale prima dell'emanazione del decreto integrativo del decreto legislativo n. 229 del 1999, che ha appunto lo scopo di definire compiutamente tale regime - il risultato sarà quello di allontanare sempre più i professionisti migliori dal sistema sanitario pubblico, con la conseguenza di un continuo scadimento del servizio a danno dei cittadini meno abbienti.

Il senatore CAMERINI osserva in primo luogo che il dibattito di oggi e più ancora le audizioni informali dei sindacati dei medici svolte nella giornata di ieri, hanno suscitato in lui un certo stupore, dal momento che, piuttosto che soffermarsi sui contenuti dello schema di decreto legislativo in esame si sono tradotte in critiche veementi alla riforma introdotta con il decreto legislativo n. 229 del 1999, identificato però come un mero provvedimento di riorganizzazione della professione dei dirigenti dell'area medica del Servizio sanitario nazionale, dimenticando invece come tale riforma innovi in maniera significativa su argomenti di grande rilievo, dall'organizzazione territoriale, alla partecipazione degli enti locali, alla promozione della formazione del personale sanitario.

Di fatto la riduzione del dibattito al tema asfittico della libera professione intramuraria o extramuraria dei medici del Servizio sanitario nazionale si è tradotta in una discussione provinciale, che sembra ignorare quanto è ormai da tempo realizzato in gran parte d'Europa, come ad esempio nel Regno Unito, dove da oltre trent'anni l'esclusività del rapporto rappresenta una condizione per i medici del Servizio sanitario nazionale in mancanza della quale non possono accedere alle posizioni di maggiore responsabilità.

Naturalmente ciò non significa che sullo schema di decreto non debbano essere formulate osservazioni, molte delle quali sicuramente suggerite dagli interventi svolti nelle audizioni informali: non vi è dubbio ad esempio che la questione, peraltro già sollevata dal relatore, della necessità di non reperire le risorse per il finanziamento dell'*intramoenia* nel-

l'ambito di quelle, già impegnate dalle regioni, della legge n. 67 del 1988 appare fondata, come pure non va trascurata l'indicazione ricavabile dalle audizioni della opportunità, nella denominazione dei dirigenti sanitari, di tener conto del fatto che taluni termini come primario e aiuto sono ormai di consolidato uso popolare.

Il senatore Camerini si sofferma poi sull'articolo 7 condividendo la necessità di evitare che l'integrazione della sanità militare nel Servizio sanitario nazionale sia realizzata a scapito dell'autonoma programmazione regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

445^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il ministro dei lavori pubblici Nesi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIOVANELLI ricorda che, in occasione della precedente seduta dedicata alle comunicazioni del Ministro, era stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo. Ribadita tale richiesta, viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Riprendono le comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici, sospese nella seduta del 6 giugno scorso.

Il ministro NESI sottolinea innanzitutto come, nei due mesi trascorsi alla guida del Dicastero dei lavori pubblici, abbia avuto modo di rendersi conto personalmente dell'enorme rilievo delle questioni non soltanto di carattere strutturale, ma anche di natura sociale di competenza del Ministero da lui diretto. Il Ministero dei lavori pubblici, infatti, ha competenza su due grandi temi: quello della struttura delle città, con particolare riferimento alle periferie e quello della casa.

Per quanto riguarda la politica abitativa, va registrata con soddisfazione la dichiarazione di disponibilità pervenuta recentemente dal presidente dell'Associazione nazionale dei costruttori edili, che ha delineato

un piano per la ripresa dell'edilizia popolare da promuovere con il contributo del Ministero dei lavori pubblici e dell'Associazione dei costruttori. Una proposta che ha suscitato già qualche polemica è in particolare quella di realizzare strutture abitative destinate agli immigrati, proposta a cui personalmente ha aderito. Coglie quindi l'occasione per ricordare l'importanza che ebbe il piano INA-Casa, promosso dall'allora Presidente del Consiglio Amintore Fanfani.

Quanto poi alla competenza in tal settore, anche se la materia dell'edilizia popolare è devoluta alle regioni, è evidente che un piano generale che coinvolga tutto il territorio nazionale non potrebbe che essere messo a punto dallo Stato, in collaborazione con le regioni. Inoltre, il fatto che l'Italia si caratterizzi per l'elevata percentuale di famiglie proprietaria dell'abitazione di residenza non deve far passare in secondo ordine i problemi gravi che incontrano coloro che non sono nelle condizioni economiche di poter acquistare un appartamento e, talvolta, di poterne pagare il canone di locazione. A tale ultimo riguardo, sarebbe necessario applicare in modo più efficiente la normativa che prevede il fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione: erano stati stanziati 700 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mentre per l'anno prossimo dovrebbero essere stanziati 1.000 miliardi; il meccanismo che prevede il trasferimento di tali risorse dallo Stato alle regioni, e da queste ai comuni, si è però inceppato per responsabilità sia dell'amministrazione centrale dello Stato, sia, soprattutto, delle regioni, mentre i comuni hanno incontrato enormi difficoltà nell'individuare le famiglie aventi diritto al sostegno. È singolare poi che la città ove tale normativa ha incontrato il maggior successo è Torino, mentre all'opposto, a Milano tali disposizioni sono state poco applicate.

Grande attenzione andrà prestata dal Ministero dei lavori pubblici al problema della riqualificazione delle periferie delle città, prendendo spunto dal successo dei Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio.

Il presidente GIOVANELLI, in considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, prega il Ministro dei lavori pubblici di voler concludere le proprie comunicazioni la prossima settimana.

Il seguito delle comunicazioni è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 8,35.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 4 aprile 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Istituto Neuromed di Pozzilli (IS), nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.)

(Discussione e rinvio)

La relatrice, senatrice BERNASCONI, illustra lo schema di relazione in titolo, osservando preliminarmente che esso giunge all'attenzione della Commissione con notevole ritardo rispetto alla data in cui è stato effettuato il sopralluogo presso l'Istituto Neuromed di Pozzilli, in ragione degli approfondimenti che è stato necessario compiere su diversi aspetti dell'attività dell'Istituto.

Il Neuromed è un IRCCS di natura privata, articolato su tre aree di attività (clinica, parco tecnologico e polo scientifico-didattico) e convenzionato con l'Università «La Sapienza» di Roma, la quale concorre alla realizzazione delle attività assistenziali dell'Istituto mediante reparti a direzione universitaria nelle strutture di quest'ultimo. Nel 1998 lo statuto è stato modificato nel senso di prevedere il reinvestimento degli utili nelle attività d'istituto ed è in corso il progetto di trasformazione in fondazione senza finalità di lucro: la procedura non sembra peraltro aver registrato sostanziali progressi nel corso dell'ultimo anno.

Dal sopralluogo sono emerse notevoli perplessità sulla situazione igienico-sanitaria della struttura, con particolare riferimento a gravi carenze e ritardi nell'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, per quanto concerne sia la messa a norma delle strutture che l'effettiva operatività degli organismi deputati al controllo e alla sicurezza. Un'altra grave lacuna è rappresentata dalla totale assenza nella realtà dell'unità spinale, nonostante la sua presenza sia evidenziata da appositi cartelli indica-

tori. L'inadeguatezza dell'attuale sede, di per sé evidente – basti citare le stanze di degenza del reparto di neurochirurgia prive di servizi adeguati alle esigenze di pazienti con funzioni motorie deficitarie e lo stato di disordine riscontrato in una sala operatoria del medesimo reparto, in cui un lenzuolo tirato celava scatoloni e materiale da buttare – è stata riconosciuta dalla stessa amministrazione, la quale ha però fatto presente l'imminente apertura della nuova sede, ubicata accanto a quella attualmente operante. In proposito, però, occorre sottolineare che la consegna di tale nuova struttura, così come accertato in uno specifico ulteriore sopralluogo effettuato da collaboratori della Commissione, non avverrà prima dell'inizio del 2001, quando invece la presidenza dell'Istituto aveva assicurato che la nuova sede sarebbe stata attivata, sia pure parzialmente, sin dal settembre 1999.

Per quanto riguarda poi l'attività di ricerca, mentre il direttore scientifico dell'Istituto ha affermato, in sede di audizione, che dal 1994 al 1998 si è registrato un notevole incremento di pubblicazioni scientifiche associato ad un aumento dell'*impact factor*, i riscontri effettuati hanno evidenziato che il numero delle pubblicazioni, a partire dal 1996, è di circa 70 e che si è registrato, successivamente al 1996, un decremento dell'*impact factor*. Inoltre da una valutazione delle pubblicazioni del 1999 si rileva che su un totale di 74, solo in 27 compare come primo autore un ricercatore a vario titolo legato all'Istituto.

Dalle audizioni svolte sono inoltre emersi parecchi dubbi riguardo all'assetto societario, alla compatibilità delle cariche ricoperte dalle persone che si sono alternate nei diversi ruoli societari, nonché alla liceità di alcune procedure di acquisto e di appalto. Sostanzialmente si è riscontrato un quadro piuttosto confuso, caratterizzato nel tempo da alcune diatribe giudiziarie, come d'altronde è stato confermato anche dall'audizione dell'ex direttore generale Francesco Rossi.

Dagli accertamenti documentali compiuti dalla Commissione è emerso che la proprietà dell'Istituto è tuttora riconducibile alla famiglia Patricello. La circostanza che il signor Aldo Patricello abbia contemporaneamente rivestito, in tempi recenti, la carica di consigliere regionale (e, per un periodo, di assessore al bilancio) e la carica di socio del Neuromed – istituto titolare di rapporti economici continuativi e di una situazione creditoria nei confronti della Regione – pur non configurando una situazione di incompatibilità ai sensi della legge, presenta tuttavia carattere di indubbia delicatezza.

Oggetto di attenzione sono state anche le presunte irregolarità nell'assegnazione e nella gestione dell'appalto per la costruzione della nuova sede dell'Istituto, lamentate da componenti del consiglio di amministrazione in relazione a presunti conflitti di interesse risolvendosi in indebiti vantaggi a favore della famiglia Patricello. Al riguardo, pur dovendosi sottolineare che la Commissione di inchiesta non ha competenza in materia, appaiono emergere taluni aspetti meritevoli di approfondimento in altra sede. Un altro aspetto poco chiaro è rappresentato dalla circostanza che, richiesti in sede di audizione di rispondere sul seguito dato alla lettera

che il Ministero della sanità ha inviato il 23 settembre 1998 all'Istituto per ottenere chiarimenti sulle misure consequenziali al procedimento penale attivato a carico dell'all'epoca direttore generale del Neuromed, tanto il segretario generale quanto l'amministratore delegato hanno fornito risposte insoddisfacenti ed evasive.

In conclusione la senatrice Bernasconi esprime un giudizio negativo ed allarmato sugli aspetti dell'attività dell'Istituto Neuromed sopra richiamati e propone di trasmettere la relazione in esame, per opportuna conoscenza, al Ministero della sanità e alla regione Molise anche ai fini di eventuali iniziative di loro competenza.

Si apre la discussione.

Prende la parola la senatrice DANIELE GALDI, che rileva come la lettura della relazione sull'istituto Neuromed procuri qualche disagio poiché rappresenta situazioni di grave problematicità che potrebbero addirittura essere di competenza dell'autorità giudiziaria. Particolarmente allarmante, tenendo conto dei rischi che comporta per la salute dei pazienti e degli stessi operatori dell'Istituto, è il grave ritardo che, nella struttura in questione, si registra in ordine dell'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994. In questa prospettiva compito della Commissione deve essere da un lato trasmettere – così come suggerito dalla relatrice – le risultanze compiute alla Regione e al Ministero della sanità, competente quest'ultimo soprattutto per quel che riguarda i finanziamenti alla ricerca, e dall'altro lato continuare a svolgere un'opera di monitoraggio nei confronti dell'Istituto anche nei mesi futuri, in modo da contribuire fattivamente alla soluzione in tempi rapidi delle carenze evidenziate sotto il profilo della sicurezza.

Il senatore CAMERINI afferma che la relazione pone in evidenza tre aspetti dell'attività dell'istituto Neuromed che suscitano preoccupazione: quello giuridico-amministrativo, connesso all'assetto societario e all'esistenza di potenziali conflitti di interesse; quello igienico-assistenziale, caratterizzato da una grave inadeguatezza sia strutturale che organizzativa; quello della ricerca, segnato da profili non del tutto chiari soprattutto per quanto riguarda l'effettiva attribuibilità al Neuromed di lavori di ricerca che vedono come primi autori consulenti la cui presenza nell'Istituto è assai marginale.

Il senatore Baldassare LAURIA, complimentatosi con la senatrice Bernasconi per la completa e puntuale relazione, esprime sconcerto per le gravi carenze strutturali che caratterizzano l'istituto Neuromed, unitamente ad una gestione sanitaria e amministrativa piuttosto confusa e ad un'attività scientifica che non manca di suscitare dubbi. In un simile quadro, l'unico elemento per così dire positivo è rappresentato dall'attivo di bilancio, che certo però non può modificare un giudizio nel complesso negativo e tale da rendere opportuno, nelle sedi competenti, un approfondi-

mento cui potrebbe eventualmente far seguito la revoca del riconoscimento come IRCCS. Sembra in effetti legittimo il sospetto che il Neuromed, lungi dal presentare in realtà le caratteristiche assistenziali e di ricerca proprie di un IRCCS, esista e svolga le sue funzioni per la coincidenza dell'interesse privato dei proprietari e di quello di alcuni professori universitari.

Il presidente PIANETTA, rilevando come la relazione abbia opportunamente approfondito gli elementi già riscontrati nel corso del sopralluogo, chiede chiarimenti alla relatrice sul numero delle pubblicazioni scientifiche dell'istituto Neuromed negli anni 1994 e 1995, in relazione alle affermazioni in proposito rese dal direttore scientifico, nonché per quanto concerne alcune dichiarazioni contenute nella bozza di relazione in tema di responsabili per la sicurezza e di risposte fornite dagli auditi in merito alla citata lettera del Ministero della sanità del settembre 1998. Sembra inoltre opportuno riformulare taluni passaggi della relazione al fine di meglio chiarire la portata dei rilievi che vengono mossi, in particolare per quanto riguarda l'assetto societario, le eventuali situazioni di incompatibilità e la regolarità delle procedure di appalto, giacché talune espressioni utilizzate possono forse prestarsi ad interpretazioni non univoche.

Il Presidente concorda peraltro sulle considerazioni svolte circa la preoccupazione che gli aspetti igienico-assistenziali suscitano in ragione dell'interesse primario di tutelare la salute dei cittadini: da questo punto di vista è da accogliere la proposta, avanzata dalla senatrice Daniele Galdi, di effettuare, nei prossimi mesi, un'opera di continuo monitoraggio soprattutto in ordine all'attivazione della nuova sede del Neuromed.

Il senatore DE ANNA, espresso apprezzamento per la relazione, afferma che con tutta probabilità si è in presenza, nel caso dell'istituto Neuromed, di un'iniziativa nata con le migliori intenzioni che tuttavia non si è stati in grado di realizzare. In quello che doveva essere un istituto di carattere e cura a carattere scientifico specializzato nelle patologie del sistema nervoso, si è dovuta constatare in realtà la presenza di gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario, di un allarmante ritardo nell'applicazione della normativa sulla sicurezza e di risultati complessivamente scarsi dell'attività di ricerca scientifica.

Dopo brevi, ulteriori interventi dei senatori Camerini, Daniele Galdi e Montagnino, la senatrice BERNASCONI, intervenendo in sede di replica, ribadisce, per quanto attiene agli organismi responsabili in tema di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, che al di là della nomina formale di tali organismi è risultato evidente che nell'istituto Neuromed la loro effettiva operatività non ha mai avuto inizio.

In ordine all'attività di ricerca, sono emerse discrepanze tra alcune dichiarazioni rese dal direttore scientifico e gli elementi oggettivamente

riscontrati; appare comunque opportuno acquisire i dati relativi alle pubblicazioni scientifiche degli anni precedenti al 1996.

Per quanto concerne poi le osservazioni del presidente Pianetta su alcuni passaggi della bozza di relazione, riguardanti in particolare le eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse nonché la regolarità delle procedure di appalto, la relatrice, dichiarandosi disponibile alle opportune modifiche, riconosce che l'attuale formulazione presenta elementi di fumosità: ciò tuttavia si giustifica, almeno in parte, con l'esigenza di non fuoriuscire dalle competenze proprie della Commissione di inchiesta. Si è senza dubbio in presenza di situazioni che suscitano perplessità e presentano elementi di scarsa chiarezza, situazioni che, a suo giudizio, è compito della Commissione evidenziare e segnalare, ma il cui approfondimento deve essere compiuto in altra sede.

Appare peraltro opportuno – conclude la senatrice Bernasconi – che, alla luce della discussione svoltasi, la Commissione svolga in tempi brevi taluni ulteriori accertamenti in merito all'attività dell'istituto Neuromed.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro per la solidarietà sociale concernente la ripartizione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (n. 722)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n.285. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, relatrice alla Commissione, esordisce rilevando che ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285, il Ministro per la solidarietà sociale ha provveduto ad elaborare uno schema di decreto relativo alla ripartizione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché, limitatamente a una quota del 30%, tra i comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo.

Ricorda peraltro, che il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è finalizzato, ai sensi della legge istitutiva, alla realizzazione di «interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e l'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo».

Come è noto, la ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50%, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'ISTAT e per il restante 50% secondo i criteri seguenti: *a)* carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; *b)* numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione ISTAT; *c)* percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione; *d)* percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT; *e)* incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione Generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio Centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

Trattasi di criteri assolutamente obiettivi, sia di natura demografica che sociale, che forniscono quindi le migliori garanzie di equità nella ripartizione del Fondo. Nota tuttavia che sarebbe opportuno che le rilevazioni dell'ISTAT fossero più aggiornate, in quanto ciò sarebbe garanzia di una migliore affidabilità, in particolare per quanto riguarda gli asilini, i cui dati sono relativi al 1992, nonché quelli concernenti la popolazione in età da 0 ai 5 anni, fermi al censimento del 1991, mentre i dati ISTAT risultano aggiornati al 1998 per quanto riguarda la percentuale di famiglie con figli minori al di sotto della soglia di povertà. È auspicabile che le nuove tecnologie siano in grado di assicurare un aggiornamento dei dati in tempo pressoché reale, in modo da fornire le migliori garanzie di obiettività nella ripartizione delle quote del Fondo. Esprime invece apprezzamento per l'aggiornamento dei dati forniti dal Centro nazionale di documentazione e di analisi dell'infanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sotto il profilo dei minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali, nonché per quello, accertato dal Ministero della pubblica istruzione, della dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo e del coinvolgimento dei minori in attività criminose, di fonte del Ministero dell'interno e di quello di grazia e giustizia.

Propone pertanto un parere favorevole sullo schema di decreto di ripartizione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con la raccomandazione al Governo che sia garantito un aggiornamento in tempo pressoché reale dei dati ISTAT, in quanto la ripartizione delle quote deve avvenire su basi oggettive e non semplicemente presuntive della realtà demografica e sociale. Si apprezza peraltro l'impegno del Governo a garantire un riparto contestuale di tutte le linee di finanziamento derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali.

Sottolinea altresì l'importanza che in ambito regionale si tenga soprattutto conto dell'indicatore relativo alla percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà, nell'obiettivo cer-

tamente condiviso dal Governo e sancito anche recentemente dalla Commissione Speciale in materia d'infanzia, nel provvedimento approvato in materia di adozioni, di rendere concreta l'affermazione del diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Auspica infine che la quota del suddetto Fondo riservata alle regioni possa essere incrementata già a partire dal prossimo esercizio finanziario.

Interviene quindi il ministro TURCO, che dichiara di condividere la necessità che da parte dell'ISTAT sia garantito un aggiornamento in tempo pressoché reale dei dati demografici e sociali; lo stesso Governo si è fatto portatore di tale richiesta. Ricorda inoltre come i criteri enunciati dalla Presidente Mazzuca Poggiolini relativi alla ripartizione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza si sono rivelati equilibrati e obiettivi, le stesse Regioni ne hanno dato un giudizio ampiamente positivo. Sottolinea quindi come la prima fase di realizzazione della legge n. 285 del 1997 si sia dimostrata ampiamente positiva, in quanto gli accordi di programma hanno inciso positivamente sulla realtà di molte regioni, obbligando servizi e istituzioni a impostare la propria attività sulla base di questo nuovo strumento di programmazione.

Com'è stato già ricordato nella Relazione al Parlamento sull'attuazione della normativa, il punto più critico è rappresentato dai rapporti tra istituzioni e associazioni no-profit, per le difficoltà di relazione che ancora si registrano e di inadeguata partecipazione alla rete di servizi. Ma al di là di questo punto critico, la legge n. 285 ha dato risultati ampiamente positivi ed è necessario anzi un rilancio di attenzione politica e sociale sui suoi contenuti.

Interviene quindi la senatrice CASTELLANI, che sottolinea come, al di là di una ripartizione delle quote sostanzialmente equa in quanto basata su criteri demografici e sociali di natura obiettiva, permangano tuttavia alcune realtà del centro-sud dove i nuovi strumenti previsti dalla legge n. 285 iniziano solo adesso ad essere sperimentati. Sottolinea quindi il perdurante, forte divario tra nord e sud d'Italia nel settore dell'assistenza, osservando inoltre come occorra individuare da parte del Governo meccanismi di controllo idonei a verificare la congruità dei finanziamenti previsti rispetto al conseguimento degli obiettivi enunciati.

Il senatore MONTAGNINO, dopo aver dichiarato di condividere i criteri di ripartizione previsti nello schema di decreto del Ministro per la solidarietà sociale, denuncia la situazione di forte disagio sociale del Comune di Gela e di altre realtà del sud che aspettano risposte concrete da parte del Governo.

Il senatore LO CURZIO interviene brevemente per chiedere al ministro quale sia il programma di assistenza per i figli degli extra-comunitari sempre più presenti nel territorio italiano.

La senatrice BRUNO GANERI, nel dichiarare di condividere pienamente lo schema di ripartizione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il parere proposto dalla presidente Mazzuca Poggiolini, sottolinea la sua personale esperienza di amministratrice del Comune di Paola assolutamente positiva nei riguardi dell'applicazione della legge n. 285, che ha avuto positivi effetti di trascinamento anche di altre iniziative. In particolare, i criteri di natura demografica e sociale che stanno alla base della ripartizione delle quote del Fondo sono assolutamente condivisibili.

Replica brevemente ai senatori intervenuti il ministro TURCO la quale, rivolgendosi in particolare al senatore Lo Curzio, rileva come la legge n. 285 preveda tra i suoi prioritari obiettivi proprio l'integrazione dei minori stranieri, mentre per quanto riguarda i rilievi della senatrice Castellani, ricorda che i criteri che sono alla base della ripartizione delle quote del Fondo privilegiano obiettivamente il sud d'Italia. Condivide l'esigenza sottolineata dalla stessa senatrice Castellani di attivare strumenti di monitoraggio per un controllo più approfondito della congruità dei finanziamenti rispetto al conseguimento degli obiettivi enunciati. Al senatore Montagnino, fa presente che le risorse a favore dell'infanzia sono già notevolmente aumentate negli ultimi esercizi finanziari, ma che è necessario contare su un apporto concreto delle Regioni e sul loro costruttivo impegno.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, relatrice alla Commissione ritiene quindi opportuno integrare lo schema di parere proposto con l'osservazione relativa alla necessità di individuare idonei meccanismi di controllo atti a verificare la congruità dei finanziamenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi enunciati.

Si passa quindi alla votazione dello schema di parere, con l'integrazione testé proposta. Dopo che la Presidente ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,10.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

220^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4726) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore LO CURZIO illustra il provvedimento in titolo il quale re-cepisce, con le integrazioni apportate dalla Camera, l'accordo raggiunto lo scorso 20 giugno fra il Governo e le associazioni di categoria degli autotrasportatori al fine di affrontare le problematiche delle imprese del suddetto comparto, penalizzate dalla concorrenza degli altri operatori europei che beneficiano di minori carichi fiscali e previdenziali.

Dopo aver sottolineato l'importanza del settore dell'autotrasporto per l'economia – ricordando anche le ripercussioni delle agitazioni che hanno interessato la Francia e il Belgio – l'oratore descrive le misure previste dal decreto-legge in esame, che non presenta profili di contrasto con le competenze regionali e che si inquadra in un più ampio pacchetto di interventi, nella prospettiva di ridurre gli oneri che gravano sugli operatori dell'autotrasporto di merci in conto terzi, svilupparne la competitività e agevolare la partecipazione al mercato europeo.

Soffermandosi sul nuovo articolo 01, introdotto dalla Camera, che estende le sanzioni previste per il trasporto abusivo alla fattispecie della circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale, il relatore osserva l'esigenza di precisare che le suddette disposizioni si applicano agli autotrasportatori extracomunitari ovvero aggiungere un riferimento alla licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92.

In relazione alla deduzione fiscale forfettaria prevista dall'articolo 1 l'oratore rileva l'esigenza di verificare se essa comporti benefici superiori alla cosiddetta soglia «*de minimis*», corrispondente a circa 200 milioni di lire, nel qual caso scatterebbe l'obbligo di notifica alla Commissione europea previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sulla Comunità europea. Ritenendo che gli importi relativi a spese non documentate che possono essere dedotti dal reddito, di cui all'articolo 2, comma 1, non superino la suddetta soglia *de minimis*, egli ravvisa analoghe esigenze di verifica del beneficio effettivamente derivante alle imprese interessate dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, al fine di valutare se si ponga l'obbligo di notifica all'Unione europea. Tale comma comporta infatti il rifinanziamento di precedenti misure, di cui al decreto-legge 451 del 1998, concernenti una riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni dovuti all'INAIL nonché interventi connessi alla protezione ambientale ed alla sicurezza della circolazione.

L'articolo 2-*bis* estende infine ai veicoli adibiti all'autotrasporto il blocco dell'aumento delle tariffe assicurative già previsto per autovetture, motocicli e ciclomotori dal decreto-legge n. 70 del 2000, provvedimento oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea lo scorso 12 luglio.

Sottolineando quindi l'urgenza di approvare le disposizioni in titolo per avviare a soluzione le problematiche del settore dell'autotrasporto, che interessa anche i lavoratori extracomunitari, il relatore propone di esprimere parere favorevole con le osservazioni esposte.

Il presidente BEDIN ringrazia il relatore per l'esposizione ed apre il dibattito.

La senatrice SQUARCIALUPI esprime apprezzamento per la relazione illustrata dal senatore Lo Curzio e sottolinea l'esigenza di favorire l'erogazione di servizi in materia di sicurezza stradale e di protezione ambientale piuttosto che la corresponsione di contributi finanziari al fine di garantire che gli interventi disposti siano effettivamente destinati alle finalità indicate.

L'oratore chiede altresì chiarimenti sui criteri di verifica della suddetta soglia *de minimis* e rileva lo stato preoccupante delle autostrade italiane ravvisando infine l'esigenza di interventi che riequilibrino la distribuzione dei traffici fra le varie modalità di trasporto.

Il senatore BETTAMIO ritiene che gli interventi disposti dal provvedimento in titolo attengano essenzialmente ad aspetti fiscali che non sono ancora divenuti oggetto di una disciplina armonizzata a livello comunitario. Al riguardo l'elemento più rilevante appare l'emendamento introdotto dall'altro ramo del Parlamento in materia di deducibilità delle spese non documentate, oggetto di rilievi per quanto concerne l'esigenza di una razionalizzazione di tutti gli interventi in materia fiscale ma che non presenta profili di contrasto con la normativa comunitaria.

Il senatore BORTOLOTTI, rilevando l'esigenza di chiarire gli elementi che penalizzano gli autotrasportatori italiani rispetto ai concorrenti europei, sottolinea l'inopportunità di estendere il campo di applicazione di una misura – quale il blocco delle tariffe assicurative – già oggetto di rilievi da parte dell'Unione europea.

L'oratore condivide inoltre il richiamo della senatrice Squarcialupi in ordine all'esigenza di procedere ad un riequilibrio fra le varie modalità di trasporto, in quanto risultano insostenibili un ulteriore sviluppo del trasporto su gomma ovvero una crescita indefinita delle reti autostradali.

Il senatore BIASCO, in relazione alle osservazioni del senatore Bortolotto in merito alle difficoltà degli autotrasportatori italiani, sottolinea come questi siano penalizzati dalla mancanza di un adeguato piano nazionale dei trasporti, che tenga conto delle esigenze di raccordo con il contesto europeo. L'attività degli autotrasportatori è resa ulteriormente precaria dall'inadeguatezza della rete autostradale e dalla mancanza di una strategia globale in merito al trasporto delle merci. La stessa scelta di privilegiare l'alta velocità rispetto ai rami periferici penalizza lo sviluppo del trasporto di merci su ferrovia, con il conseguente intasamento della rete autostradale. A tale proposito l'oratore sottolinea l'esigenza ad una presa di posizione della Giunta affinché il sistema dei trasporti italiani si adegui al quadro europeo, soprattutto in termini di sviluppo delle infrastrutture.

Il senatore MANZI esprime apprezzamento per quelle misure previste dal provvedimento in titolo che consentono una più adeguata tutela dei lavoratori del settore.

L'oratore sottolinea altresì l'esigenza di affrontare il tema dei trasporti a livello europeo tenendo conto che taluni Stati, fra cui l'Austria e la Svizzera, hanno adottato delle regole più restrittive dell'Italia in materia di trasporto stradale. Un approccio comune a livello europeo potrebbe infatti consentire di individuare delle soluzioni strutturali, preferibili a provvedimenti parziali, quali appaiono quelli posti in essere con il decreto-legge in esame e quelli adottati dalla Francia a seguito delle recenti manifestazioni degli autotrasportatori. Al riguardo sono condivisibili i richiami all'esigenza di un riequilibrio con altre modalità di trasporto, come i trasporti ferroviari, fluviali e marittimi.

Condividendo l'opinione che il parere da esprimere all'8ª Commissione possa accennare all'esigenza di affrontare più incisivamente a livello europeo le problematiche attinenti al settore dei trasporti, il presidente BEDIN evidenzia che, per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta, l'aspetto più rilevante appare l'articolo 2-bis introdotto dalla Camera. Considerando infatti che lo scorso 12 luglio la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, ritenendo che il blocco delle tariffe assicurative costituisca un ostacolo al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, che non si giustifica per considerazioni di interesse generale né per fini di controllo dei prezzi, l'estensione del

campo di applicazione delle suddette misure all'autotrasporto potrebbe oggettivamente aggravare il contrasto fra l'Italia e l'Unione europea. Al riguardo sarebbe pertanto opportuno sollecitare il Governo, che ha motivato il blocco delle tariffe assicurative con riferimento all'esigenza di contenere l'inflazione, a rispondere tempestivamente alla suddetta lettera di messa in mora della Commissione europea – che invita le autorità italiane ad esprimere le loro osservazioni entro tre settimane – possibilmente prima della conclusione dell'*iter* del provvedimento in titolo.

Per quanto attiene agli altri aspetti del decreto-legge in esame, l'oratore conviene con il senatore Bettamio che le misure di natura fiscale indicate riguardano settori ancora non oggetto di armonizzazione a livello comunitario e che pertanto esse non violano il diritto dell'Unione europea. A tale proposito – condividendo l'opportunità di esprimere un parere favorevole su un provvedimento volto a rasserenare un settore importante per l'economia nazionale – sarebbe tuttavia opportuno rivolgere una raccomandazione al Governo affinché le relazioni tecniche sulle iniziative legislative esponessero più chiaramente i dati sull'incidenza economica delle misure previste, anche al fine di valutare l'eventuale superamento della suddetta soglia *de minimis*.

Il relatore LO CURZIO condivide le valutazioni del presidente Bedin nonché i richiami ad un riequilibrio fra le diverse modalità di trasporto anche attraverso un adeguato sviluppo delle infrastrutture – tema che però non è affrontato dal provvedimento in titolo – che attualmente non consentono, ad esempio, di trasferire con risultati soddisfacenti il trasporto di determinate merci, come prodotti ortofrutticoli, dalla modalità autostradale a quella ferroviaria.

Tornando a sottolineare l'importanza del decreto-legge in titolo per un settore nevralgico per l'economia italiana, l'oratore ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole con le considerazioni esposte.

Su proposta del PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni, nei termini emersi nel dibattito.

(4598) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo soffermandosi in particolare, per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta, sull'articolo 2, comma 1, lettera *e*), che esclude dal campo di applicazione dell'amnistia disposta dall'articolo 1 i reati connessi, fra l'altro, alla violazione delle norme di recepimento delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sulle sostanze pericolose, sugli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque e sulla qualità delle acque destinate ad uso umano.

A tale proposito l'oratore propone di esprimere parere favorevole osservando tuttavia l'opportunità di includere nel campo di applicazione dell'amnistia i reati connessi a violazioni delle direttive comunitarie sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5), ove tali violazioni non cagionino danni alla salute.

Il senatore LO CURZIO sottolinea la gravità dei danni provocati dai rifiuti tossici nocivi.

Il relatore BESOSTRI precisa che i rifiuti tossici e nocivi rientrano nell'ambito dei rifiuti pericolosi disciplinati dalle citate direttive la cui violazione viene esclusa dal campo di applicazione dell'amnistia.

Il senatore BORTOLOTTO osserva come nell'ambito dei rifiuti di imballaggio figurino i contenitori di sostanze pericolose, quali prodotti chimici, vernici ed additivi per l'agricoltura, motivo per il quale sarebbe inopportuno includere la violazione delle pertinenti disposizioni comunitarie nel campo di applicazione dell'amnistia.

Il relatore BESOSTRI condivide le preoccupazioni del senatore Bortolotto precisando che l'eventuale inclusione nell'ambito dell'amnistia delle sanzioni connesse al recepimento delle direttive sugli imballaggi deve comunque riguardare la violazione di adempimenti burocratici ma non la violazione di comportamenti pericolosi per la salute.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

(4714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore BORTOLOTTO illustra il provvedimento in titolo che consta di un unico articolo volto a differire al 31 marzo 2001 il termine previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 per l'esecuzione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati. Tali interventi sono previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che ha recepito le direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi. Tale decreto legislativo prevede talune agevolazioni per i soggetti che, autodenunciandosi, procedano spontaneamente al ripristino ambientale dei siti inquinati ma le imprese interessate hanno verificato l'impossibilità di assolvere a tutti gli adempimenti necessari entro il termine di sei mesi previsto dal citato decreto ministeriale n. 471 del 1999, che ha dato attuazione al decreto legislativo n. 22. Il suddetto termine, anche per via della normativa fiscale vi-

gente, non ha poi consentito alle imprese interessate di diluire le spese necessarie su più esercizi finanziari, determinando un onere insostenibile per tali soggetti.

Non rilevando quindi profili di contrasto con la normativa comunitaria l'oratore propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sull'elenco dei siti inquinati.

Il relatore BORTOLOTTO precisa che vi sono centinaia di siti per ciascuna regione in quanto i soggetti interessati dal provvedimento sono estremamente numerosi.

Il senatore MANZI rileva la diffusione, soprattutto nel Nord Italia, del fenomeno di depositi utilizzati dalle aziende come discarica per evitare le spese connesse al raggiungimento delle discariche regolari, talora collocate a grande distanza. I suddetti depositi presentano numerosi rischi per la salute e per l'ambiente, anche perché spesso sono collocati nel centro delle città, ma la loro bonifica e la conseguente regolarizzazione della posizione delle imprese interessate si rivela proibitiva ove non si consenta di diluirne gli oneri nel tempo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,45.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(S. 3312-B Governo) *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*
(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luigi NEGRI (Misto-FLDR), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 21 aprile 1999, e modificato dalla Camera il 5 luglio scorso, fu presentato al Parlamento il 2 giugno del 1998 dal Ministro dell'Interno, con l'intento di pervenire a una riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che tenesse conto sia delle esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, sia del ruolo più articolato assunto nel tempo dalle attività di «protezione civile», sia infine dell'aumentata richiesta di personale in funzione della riclassificazione di taluni aeroporti e della istituzione di nuove province.

Dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto del provvedimento, si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione evidenziando che il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta hanno potestà legislativa esclusiva in materia di servizi antincendio, mentre la regione Friuli-Venezia Giulia ha potestà concorrente. Al rispetto di tali competenze è preordinato l'articolo 15 del disegno di legge che, nel testo emendato dalla Camera, fa espressamente salve le competenze sia delle regioni a statuto speciale sia delle province autonome. L'articolo 14, invece, equipara il personale dei corpi permanenti delle province di Trento e Bolzano, nonché di quello della Valle d'Aosta, al personale del Corpo nazionale in relazione alle particolari disposizioni concernenti l'accesso al pensionamento di anzianità stabilite dal decreto legislativo n. 165 del 1997.

In conclusione, considerato che il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento regionale, il relatore propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(Nuovo testo C. 5534 e abb. C. 5712) *Restauro Italia*

(Parere alla VIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 5534.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul nuovo testo della proposta di legge C. 5534 che reca misure per la programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale. Ricorda che la Commissione si è già espressa il 10 maggio scorso su un precedente testo, formulando tre osservazioni. La prima indicava l'esigenza che tra gli immobili interessati dagli interventi venissero considerati anche quelli che presentano interesse storico-artistico pur non essendo soggetti a vincoli: nella sostanza anche se non nella forma, l'osservazione è stata accolta nel nuovo testo dell'articolo 3, comma 1, lettera a). La seconda osservazione segnalava l'opportunità di ricomprendere gli interventi diretti al miglioramento della ricettività anche a medio costo funzionale (articolo 3, comma 1, lett. c) ed è stata accolta. Con riferimento poi alle procedure di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, si esprimevano perplessità sulla chiarezza dei meccanismi decisionali in caso di dissenso e si evidenziava la necessità di integrarne la composizione con i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano. Questo secondo aspetto è stato recepito. Complessivamente, quindi, valutando che il contributo istruttorio della Commissione è stato ampiamente recepito dalla Commissione di merito, propone di esprimere parere favorevole sul nuovo testo dell'atto Camera 5534.

La Commissione approva.

(C. 7182 Governo, approvato dal Senato) *Acque di balneazione*

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XII della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la proroga della validità del decreto-legge 11 maggio 1999,

n. 127, convertito dalla legge 9 luglio 1999, n. 220, venuta a scadere il 31 dicembre 1999, al 31 dicembre 2000. Detta proroga si rende estremamente indispensabile, dato che alcuni tratti di costa del Tirreno e dell'Adriatico sono ancora interessati dal fenomeno dell'eutrofizzazione. Considerato che è già in corso la stagione balneare 2000, al fine di non pregiudicare l'attività economica del settore turistico, appare necessario approvare la proroga di cui si tratta. Il Presidente propone pertanto di ribadire il parere favorevole già espresso il 15 giugno scorso nel corso dell'iter al Senato.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

Presidenza del Vice Presidente
Massimo BALDINI

Intervengono il Direttore delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, dottoressa Angela Buttiglione, ed il Direttore delle Relazioni Istituzionali della RAI, dottor Pier Luigi Malesani.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sull'ordine dei lavori

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U), parlando sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, fa presente che, per un disguido, ha ricevuto i testi che saranno oggi posti all'esame della Commissione solo dopo che era trascorso il termine per proporvi emendamenti, e chiede di poter ugualmente presentare alcune sue proposte di modifica.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, informa che anche altri componenti la Commissione hanno chiesto di poter presentare ulteriori emendamenti. Del resto, nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza era stata presa in considerazione l'eventualità che l'esame dei provvedi-

menti all'ordine del giorno potesse non concludersi nella seduta di oggi: in tal caso, si sarebbe proceduto a riaprire il termine per proporre emendamenti. A questa eventualità si aggiunge oggi la necessità di concludere la seduta comunque entro le 15, per concomitanti impegni parlamentari di molti componenti la Commissione. Sulla questione dell'ordine dei lavori, dispone peraltro l'allargamento della discussione incidentale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera.

Il senatore Enrico JACCHIA (Misto), relatore per i provvedimenti che dispongono Tribune a diffusione nazionale, ricorda che la delibera che dispone Tribune politiche tematiche è stata inserita nel calendario dei lavori della Commissione già da molti mesi, e paventa che un ulteriore rinvio possa differirne la definizione sino a dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari. Il provvedimento, del resto, è di struttura assai semplice, poichè ricalca le analoghe delibere assunte dalla Commissione negli anni scorsi, già sperimentate dalla RAI: ed anche gli emendamenti presentati potrebbero essere accolti senza particolari difficoltà, come si riserva di chiarire in sede di merito. Per tale ragione, propone che la Commissione esamini e possibilmente approvi almeno il provvedimento relativo alle Tribune tematiche.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) ha ritenuto opportuno differire almeno la conclusione dell'esame delle proposte che la Commissione si accinge ad esaminare, purchè esse possano essere approvate entro la prossima settimana, il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ribadisce le ragioni che consigliano il rinvio dell'esame del testo articolato delle proposte presentate, e propone di procedere oggi alla discussione generale su tutti i provvedimenti all'esame della Commissione.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ritiene anch'egli utile una pausa di riflessione. Reputa inoltre opportuno che, in sede di discussione generale, i rappresentanti della RAI esprimano il loro parere sui testi oggi portati all'attenzione della Commissione, così come è sempre avvenuto nel passato.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene che la Commissione possa procedere nella seduta di oggi alla discussione generale relativa ad entrambi i punti all'ordine del giorno. Propone altresì che tale discussione venga svolta congiuntamente. Il seguito dell'esame e l'approvazione dei provvedimenti potrà avere luogo nella seduta che sarà convocata per mercoledì 26 luglio prossimo, alle 14; il termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti è riaperto, ed è fissato alle ore 18 di martedì 25.

(La Commissione conviene).

Esame di provvedimenti relativi a Tribune politiche in sede nazionale (rel. Jacchia)

Esame di un provvedimento relativo a Tribune politiche in sede regionale (rel. Bianchi Clerici)

(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ricorda che i provvedimenti in titolo – due distinti provvedimenti relativi a differenti tipologie di Tribune politiche nazionali, ed un provvedimento relativo a Tribune politiche regionali – sono stati già portati all'attenzione dei componenti la Commissione, e saranno pubblicati in allegato al resoconto di seduta. Nel termine stabilito, sono pervenuti alcuni emendamenti, parimenti pubblicati in allegato al resoconto: saranno pubblicati anche i nuovi emendamenti che eventualmente perverranno a seguito della riapertura del termine.

Il senatore Enrico JACCHIA, *relatore per i provvedimenti che dispongono Tribune nazionali*, si richiama a quanto ha anticipato nella discussione incidentale in relazione al testo che dispone Tribune tematiche, basate sul confronto diretto tra forze politiche, in conformità a quanto la Commissione ha già avuto modo di decidere e sperimentare negli ultimi due anni. Questa soluzione sembrava peraltro raccogliere consenso anche nella RAI, come risulta dai contatti informali che lui ha avuto.

Il secondo testo da lui presentato dispone Tribune politiche con caratteristiche più decisamente sperimentali, che dispongono una serie di interviste di giornalisti professionisti a singoli *leader* politici, a ciascuno dei quali è interamente riservata una breve Tribuna. La messa a punto della delibera può definirsi, sotto vari profili, un cantiere tuttora aperto: proprio questa è stata la ragione che lo ha indotto a presentare due provvedimenti anche formalmente distinti, giacchè quest'ultimo presenta questioni peculiari, sulle quali è bene che l'attenzione della commissione si fissi in maniera specifica.

La prima questione è relativa alla scelta del tema di ciascuna intervista. Il testo da lui proposto prevede che l'argomento di ciascuna Tribuna sia individuato dalla RAI in rapporto alle esigenze del dibattito politico e dell'attualità: questa è sembrata la soluzione preferibile, tenendo conto anche di alcuni contatti informali che egli ha avuto con i vertici della RAI, ma si deve anche sottolineare che gli stessi intervistati potrebbero trovarsi nelle condizioni di voler partecipare alla scelta dell'argomento.

Altra questione concerne la precisa individuazione del *leader* di ciascuna formazione politica, che prende parte all'intervista della quale consta ogni Tribuna. Sarebbe stato possibile, in proposito, operare un riferimento più specifico ai vertici dei relativi partiti, ma si deve considerare che le varie formazioni politiche non adoperano sempre la medesima ter-

minologia per designare il loro *leader* (a volte denominato presidente, a volte segretario); e la possibile soluzione di fare riferimento ad «esponenti notori» dei partiti stessi avrebbe potuto determinare incertezza all'interno di tali partiti.

Altra questione è quella relativa al numero dei giornalisti che partecipano a ciascuna Tribuna, ponendo domande al *leader*. In proposito, alcuni degli emendamenti presentati estendono tale numero sino a cinque partecipanti, ma non tengono nella dovuta considerazione la circostanza che una delle caratteristiche più significative di queste trasmissioni consiste nella loro brevità. Infine, la proposta - anch'essa contenuta in un emendamento - di trasmettere una sola intervista per settimana dilaterrebbe oltremodo il termine entro il quale deve determinarsi la presenza di tutti i soggetti politici aventi diritto. Nell'ipotesi che tale numero fosse, come è verosimile, prossimo a quindici, la presenza di tutti non potrebbe essere realizzata se non nell'arco di circa quattro mesi, mentre il provvedimento generale approvato dalla commissione il 21 giugno scorso prevede un arco temporale massimo di due mesi.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), *relatore per il provvedimento che dispone Tribune politiche regionali*, fa presente che la proposta è stata redatta tenendo conto sia delle indicazioni di cui al provvedimento generale del 21 giugno scorso, sia delle risultanze dell'audizione del Direttore delle Tribune e del Direttore del T3, che ha avuto luogo mercoledì 12 luglio scorso. La proposta prevede lo svolgimento di un ciclo sperimentale di trasmissioni, da concludersi entro il dicembre del 2000, nell'ambito del quale saranno programmate in ciascuna regione Tribune tematizzate, basate prevalentemente sulla formula del contraddittorio, piuttosto che sull'intervista ad un singolo *leader*.

Svariate indicazioni di dettaglio, peraltro, sono rimesse alla RAI, anche in considerazione delle peculiarità che il contesto politico istituzionale di ciascuna regione può presentare. La considerazione delle medesime peculiarità ha consigliato la messa a punto di un meccanismo che, a regime, demanda ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi (CORERAT) penetranti funzioni relative all'interpretazione ed all'attuazione della delibera della Commissione. Tali funzioni sono infatti attribuite ai CORE-RAT: essi tuttavia - trovandosi per la maggior parte nella fase di rinnovo conseguente al rinnovo dei Consigli regionali, e potendo perciò non essere immediatamente operativi - potranno beneficiare di un ruolo di supplenza da parte della Commissione, sino al momento, individuato dallo stesso CORERAT, nel quale ciascuno di loro comunicherà alla Commissione di voler direttamente esercitare le funzioni attribuitegli.

Non può sottacere che questa soluzione potrebbe presentare la caratteristica di attribuire tali funzioni ad organi legati, in prospettiva, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: la legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede difatti che i CORE-RAT siano sostituiti dai Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), i quali dovrebbero risultare «funzionalmente organi dell'Autorità». L'assetto dei CORECOM, sinora istituiti

solo in due regioni, non appare peraltro ancora chiarito, e la natura sperimentale della presente delibera legittima il suo relatore a proporre la soluzione di investire tali organi delle funzioni cui ha fatto prima riferimento, tenendo conto che probabilmente solo la sperimentazione potrà dare una risposta definitiva alle esigenze prospettate, ed ai relativi dubbi.

Il Direttore delle Tribune e servizi parlamentari, Angela BUTTIGLIONE, si richiama all'audizione tenuta nella scorsa settimana, nella quale ci si era interrogati sulle modalità più idonee per rinnovare un appuntamento corretto dei telespettatori con le trasmissioni di comunicazione politica. Era emersa, in tale analisi, la difficoltà oggettiva di realizzare, nonostante gli sforzi, una trasmissione accattivante che fosse basata sul confronto tra circa quindici soggetti politici.

Le variazioni dell'ascolto delle trasmissioni di comunicazione politica sembrano infatti essere dovute principalmente all'interesse ed all'attualità dell'argomento proposto; quindi alla riconoscibilità dei protagonisti della trasmissione, ed anche alla durata della medesima, che non può eccedere i venti minuti senza risentire di un significativo calo dell'attenzione, e pertanto dell'ascolto.

Le due delibere oggi proposte in riferimento alle Tribune nazionali percorrono strade diverse. Quella che ripropone la formula usuale di trasmissioni di comunicazione politica può essere senza dubbio realizzata in tempi brevi, ma difficilmente può ottenere esiti più favorevoli rispetto a quelli verificati nel passato. Converrebbe allora ricercare differenti tipologie di trasmissione, che suscitino negli spettatori la curiosità: in tale ottica la seconda delibera, riferita alle interviste, offre sicuramente maggiori occasioni di sperimentazione. Essa potrebbe inoltre consentire una più agevole gestione del tempo cui ciascun soggetto politico ha diritto, dal momento che è stato in precedenza convenuto che tale ripartizione non sia paritetica, ma debba seguire un criterio parzialmente proporzionale.

Un'altra possibilità di sperimentazione, che i testi e gli emendamenti sinora presentati non sembrano cogliere pienamente, è data da una più decisa valorizzazione del confronto tra coalizioni, che comporta una significativa riduzione del numero dei soggetti politici. Si tratta, indubbiamente, di scelte interamente rimesse alla discrezionalità della Commissione.

La proposta di delibera relativa alle Tribune regionali è senza dubbio tecnicamente valida, ma comporterebbe per la RAI un notevole investimento, in termini sia di risorse umane, sia di risorse economiche. Quanto a queste ultime, l'aggravio di costo per la RAI si quantifica approssimativamente tra i sei e i sette miliardi di lire annui; quanto al profilo organizzativo, ben difficilmente l'azienda sarebbe in grado di iniziare la programmazione nel prossimo mese di ottobre.

Dopo che il Direttore delle Relazioni istituzionali della RAI, Pier Luigi MALESANI, ha fatto presente che il palinsesto serale programmato per il prossimo autunno presenterà una forte componente di programmi che, ancorchè diversi dalle Tribune, potranno rientrare nel genere della co-

municazione politica, il senatore Antonio FALOMI (DS) si domanda se possono essere più esattamente quantificati i tempi di tali programmi.

Dopo che il senatore Enrico JACCHIA (Misto), *relatore per i provvedimenti relativi a Tribune nazionali*, ha rappresentato l'interesse specifico che le Tribune tematiche rivestono in ordine alle questioni spiccatamente parlamentari, nonchè ai protagonisti della vita del Parlamento, il senatore Francesco PONTONE (AN) si domanda se la RAI non possa assumere con maggiore autonomia le scelte sottese al dibattito odierno.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) rileva che la pausa di riflessione decisa dalla Commissione all'inizio della seduta appare decisamente motivata. Dal dibattito sinora svolto emerge, a suo parere, l'inadeguatezza della formula delle Tribune tematiche, e l'impossibilità di procedere subito alla sperimentazione relativa alle Tribune in sede regionale.

Senza pregiudicare gli orientamenti che potranno essere assunti nel prosieguo dell'esame, si riserva di presentare emendamenti che rimuovano il divieto di partecipazione alle Tribune tematiche di persone che non rivestono la qualifica di parlamentare; e di sopprimere una parte dei vincoli che i provvedimenti in esame possono instaurare nei confronti della RAI.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) a sua volta conviene sull'opportunità della pausa di riflessione che è stata decisa, ed auspica un ruolo più fortemente propositivo della RAI nell'individuazione delle tipologie di sperimentazione.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ricordando l'impegno di concludere la seduta odierna entro le 15, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta che sarà convocata per mercoledì 26 luglio, alle 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, informa che nella riunione di ieri, 18 luglio, l'Ufficio di presidenza ha convenuto di ascoltare in sede plenaria, nella seduta che sarà convocata per martedì 25 luglio, alle 13.30, il Presidente della RAI.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO 1

TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE NAZIONALI

Proposta del relatore (6 luglio 2000)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

PREMESSO

a) che l'articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le «Tribune» trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, richiede la disponibilità di spazi di comunicazione politica sulle reti della concessionaria pubblica riferiti anche a periodi non interessati da specifiche campagne elettorali;

c) che il provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000, in attuazione della legge n. 28/2000, relativo ai periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, prevede che la Commissione gestisca direttamente Tribune trasmesse in sede nazionale e regionale, aventi natura di trasmissioni di comunicazione politica ed una durata minima settimanale;

d) che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto;

e) che analoga, positiva sperimentazione è stata condotta nella stagione 1998-99, e che tale esperienza ha dimostrato l'opportunità di definire preventivamente le caratteristiche delle trasmissioni, in particolare demandando ad una decisione assunta di volta in volta la scelta dell'argomento da trattare;

f) che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

g) che le prime applicazioni della legge n. 28/2000 e del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 rivestono necessariamente carattere sperimentale;

h) che è opportuno demandare ad un distinto provvedimento la disciplina delle Tribune regionali,

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito

Art. 1.

(Tribune politiche tematiche sperimentali)

1. La Rai predispone e trasmette in rete televisiva nazionale un ciclo di Tribune politiche, dedicate ciascuna all'argomento individuato con le modalità di cui al successivo articolo 3, comma 5.

2. Ai fini dell'applicazione della presente delibera, si intende per «Tribuna» ogni singolo programma dedicato ad uno specifico argomento, cui hanno diritto di prendere parte tutti i soggetti politici individuati ai sensi del successivo articolo 2; si intende per «trasmissione» ciascuna delle due parti nelle quali si divide ogni Tribuna, ai sensi del successivo articolo 3.

Art. 2.

(Individuazione del partecipanti alle Tribune tematiche)

1. Alle Tribune di cui all'articolo 1 prendono parte i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 (1).

2. I partecipanti a ciascuna Tribuna sono scelti di preferenza tra i parlamentari che fanno parte delle Commissioni competenti sull'argomento oggetto di ciascuna Tribuna.

3. Il gruppo Misto della Camera e quello del Senato esprimono ciascuno un rappresentante, ma nella ripartizione del tempo disponibile essi sono considerati come un gruppo unico; le altre forze politiche esprimono

(1) Essi sono: «a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; d) limitatamente alle Tribune di cui all'articolo 4, il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo; e) i Comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonchè i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 352/70.»

ciascuna un rappresentante unico, anche ove rappresentate in entrambi i rami del Parlamento, ovvero nel Parlamento nazionale ed in quello europeo.

4. I soggetti che intervengono nelle Tribune per le forze politiche rappresentate nel Parlamento nazionale o europeo devono avere la qualifica di parlamentare nazionale o europeo in carica, e non devono risultare candidati in elezioni anche parziali.

Art. 3.

(Modalità delle Tribune tematiche)

1. Le Tribune di cui all'articolo 1 sono trasmesse settimanalmente, per la durata di almeno sessanta minuti. Ciascuna di esse si suddivide in due trasmissioni di durata tra i trenta e i quaranta minuti, trasmesse in due giornate consecutive. La RAI determina sulla base di criteri di interesse informativo e di equilibrio politico la partecipazione di ciascun rappresentante a ciascuna trasmissione, curando che i due rappresentanti del gruppo Misto non intervengano entrambi nella medesima.

2. Durante le Tribune il tempo è ripartito tra tutti gli aventi diritto secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000 (2).

3. Le ulteriori modalità di svolgimento sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare per quanto disposto dal precedente comma 1, salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

5. La Rai comunica tempestivamente l'argomento di ciascuna Tribuna tematica al Presidente della Commissione, il quale ha facoltà di disporre la trattazione di un altro tema, sentito l'Ufficio di Presidenza. Su richiesta di un gruppo, il Presidente può convocare sull'argomento l'Ufficio di presidenza nella composizione integrata dai rappresentanti dei gruppi.

(2) Si riportano i commi citati «4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'articolo 2 è effettuata dividendo metà del tempo in parti uguali, e l'altra metà in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica o coalizione nelle assemblee di riferimento. 5. Nel caso di trasmissioni dedicate alle coalizioni, lo spazio di ciascuna coalizione è quello risultante dalla somma degli spazi spettanti a ciascun soggetto che la compone. In ogni caso, alcuni dei soggetti di cui all'articolo 2 possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad una rappresentanza comune. Si intendono per coalizioni l'insieme dei gruppi parlamentari i cui componenti siano stati, interamente o in parte, eletti su quota maggioritaria nelle ultime elezioni politiche. L'appartenenza dei singoli gruppi alle coalizioni è certificata dai loro Presidenti, ovvero, per le componenti del gruppo Misto, dal Presidente della componente, ovvero, per le forze politiche che non costituiscono componente, dai parlamentari interessati appartenenti al gruppo Misto».

Art. 4.

(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune tematiche)

1. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano le disposizioni di cui al provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000.

2. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può disporre in qualsiasi momento la sospensione del ciclo di Tribune, eventualmente indicando il momento nel quale la sospensione stessa cesserà di operare. La decisione può essere assunta nelle forme di composizione integrata eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Il ciclo potrà inoltre essere sospeso per decisione autonoma della Rai dal 15 luglio al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ogni anno. Se tuttavia la sospensione è disposta nel momento in cui ha avuto luogo solo una delle due trasmissioni in cui si riparte una Tribuna, anche la seconda trasmissione deve essere mandata in onda.

3. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Essi possono essere sostituiti dal Direttore delle Tribune.

4. La Rai riferisce mensilmente sui tempi e sulle presenze nominative nelle trasmissioni.

Art. 5.

(Messaggi politici autogestiti)

1. I messaggi politici autogestiti sono direttamente disciplinati dall'articolo 5 del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000.

ALLEGATO 2

TRIBUNE POLITICHE NAZIONALI SPERIMENTALI

Proposta del relatore (14 luglio 2000)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

a) visti gli articoli 1 e 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

c) visto il proprio provvedimento approvato il 21 giugno 2000, relativo alla comunicazione politica ed ai messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e referendarie;

d) vista la propria deliberazione in materia di Tribune tematiche nazionali,

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito

Art. 1.

1. Il ciclo di Tribune tematiche nazionali è integrato con un ciclo sperimentale di Tribune dedicate ciascuna ad una sola formazione politica, trasmesse a diffusione nazionale sulla Rete Uno, immediatamente dopo la conclusione del telegiornale che inizia alle 13,30. A tali Tribune partecipano i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000 (3), nonché un rappresentante per ciascuno dei gruppi Misto della Camera e del Senato, individuato dai rispettivi Presidenti.

2. Ogni Tribuna consiste in una intervista al *leader* della formazione politica di riferimento di ciascun soggetto avente diritto. Alla Tribuna prendono parte altresì giornalisti scelti di volta in volta dalla direzione delle Tribune e servizi parlamentari della Rai; la trasmissione è condotta da un giornalista dipendente o addetto a tale direzione.

(3) Essi sono: «*a)* ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; *b)* ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; *c)* ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482».

3. L'ordine di successione delle formazioni politiche nelle Tribune è determinato mediante sorteggio. La Rai comunica alla Commissione l'esito del sorteggio, gli eventuali criteri di ponderazione adoperati, ed il calendario conseguentemente redatto. Se le esigenze dell'attualità lo richiedono, la Rai può variare l'ordine di successione già stabilito con il calendario, informandone immediatamente la Commissione, la quale può stabilire che si faccia ritorno al calendario precedentemente stabilito. I poteri del Presidente della Commissione per i casi straordinari di necessità ed urgenza, previsti dall'articolo 6, comma 3, del regolamento interno della Commissione (4), si applicano anche alla materia disciplinata dalla presente delibera.

4. Gli argomenti trattati in ciascuna Tribuna sono individuati dalla direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai, in rapporto alle esigenze del dibattito politico e dell'attualità.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla delibera della Commissione in materia di Tribune tematiche, del provvedimento approvato il 21 giugno 2000, e della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(4) Articolo 6, comma 3: «In casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente esercita i poteri di cui all'articolo 7, riferendo entro quarantotto ore all'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi». Nell'articolo 7 si fa riferimento, tra le altre potestà, ai «singoli problemi che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, sia di merito sia procedurali».

ALLEGATO 3

TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE REGIONALI

Proposta del relatore (17 luglio 2000)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PREMESSO

a) che l'articolo 4, terzo capoverso del primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce alla Commissione la potestà di disciplinare direttamente le «Tribune» trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, richiede la disponibilità di spazi di comunicazione politica sulle reti della concessionaria pubblica riferiti anche a periodi non interessati da specifiche campagne elettorali;

c) che il provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000, in attuazione della legge n. 28/2000, relativo ai periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, prevede che la Commissione gestisca direttamente Tribune trasmesse anche in sede regionale, aventi natura di trasmissioni di comunicazione politica ed una durata minima settimanale;

d) che nel 1982 e 1983 furono compiute sperimentazioni di Tribune tematiche consistenti in dibattiti a due, a tre, a quattro ed a cinque, con la partecipazione di rappresentanti di partiti o di sindacati ed in qualche caso di esperti, e con buoni esiti di ascolto; che analoga, positiva sperimentazione è stata condotta nella stagione 1998-99;

e) che le Tribune sono trasmissioni riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata, e tale circostanza integra la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

f) che le prime applicazioni della legge n. 28/2000 e del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 rivestono necessariamente carattere sperimentale;

g) che è opportuno demandare ad un distinto provvedimento la disciplina delle Tribune nazionali,

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito

Art. 1.*(Normativa applicabile e definizioni)*

1. La presente deliberazione si riferisce alle Tribune politiche a diffusione regionale aventi caratteristiche di comunicazione politica, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed ai sensi del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000. Le disposizioni di tale provvedimento disciplinano le Tribune di cui alla presente delibera, in quanto essa non disponga diversamente.

2. Ai fini dell'applicazione della presente delibera:

a) ogni riferimento al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Corerat) si intende effettuato al Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle regioni ove esso è già istituito;

b) si intende per «Tribuna» ogni singolo programma dedicato ad uno specifico argomento, cui hanno diritto di prendere parte tutti i soggetti politici individuati ai sensi del successivo articolo 3; si intende per «trasmissione» ciascuna delle parti nelle quali può essere suddivisa ogni Tribuna, ai sensi del successivo articolo 4;

c) le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

3. È confermata la potestà dei Corerat di proporre alla Commissione la programmazione di cicli di Tribune riferiti ad una specifica regione, autonomi rispetto alla programmazione generale regionale, di cui all'articolo 4, comma 4, del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000. Tali cicli si intendono aggiuntivi, e non sostitutivi, rispetto a quello disposto con la presente deliberazione.

4. I messaggi politici autogestiti sono direttamente disciplinati dall'articolo 5 del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000.

Art. 2.*(Tribune politiche tematiche sperimentali)*

1. In ciascuna regione la Rai predispone e trasmette un ciclo sperimentale di Tribune politiche, individuando l'argomento cui ciascuna di esse è dedicata, e comunicandolo tempestivamente al Corerat.

2. Il ciclo di Tribune regionali avrà inizio, in ciascuna regione, entro l'ottobre del 2000, e si concluderà entro il dicembre successivo, salva la facoltà dei Corerat di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. Le Tribune regionali saranno trasmesse, in ciascuna regione, sulla Rete Tre a partire dalle ore 20, salvo quanto prevede l'articolo 4, comma 2.

4. La tipologia delle Tribune, e l'eventuale articolazione di ciascuna Tribuna in più trasmissioni è determinata, in ciascuna regione, dalla Rai,

sentito il Corerat, avendo riguardo al numero degli aventi diritto, ed all'esigenza di bilanciare la maggiore agilità possibile delle trasmissioni con la necessità di approfondimento e chiarezza nella trattazione delle tematiche.

5. Le trasmissioni hanno una durata settimanale di almeno sessanta minuti. La programmazione, compatibilmente con le esigenze di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, prevede un minimo di due trasmissioni settimanali.

Art. 3.

(Individuazione del partecipanti alle Tribune tematiche, e ripartizione del tempo disponibile)

1. Alle Tribune di cui all'articolo 1 prendono parte i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 2, del provvedimento della Commissione del 21 giugno 2000 (5).

2. Il tempo nelle Tribune è ripartito tra tutti gli aventi diritto secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del provvedimento approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000 (6). Sino al 31 dicembre 2000 è tuttavia possibile, in via sperimentale, disporre la programmazione di un secondo ciclo di Tribune, autonomo per quanto riguarda la ripartizione dei tempi, dedicato esclusivamente alle coalizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del medesimo provvedimento.

Art. 4.

(Funzioni dei Corerat relative alle Tribune regionali)

1. In ciascuna regione, il Corerat:

a) è informato dell'argomento di ciascuna Tribuna tematica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ed ha la facoltà di disporre la trattazione di un altro tema, informandone la Rai in tempo utile;

b) può disporre la prosecuzione del ciclo sperimentale di Tribune di cui alla presente delibera, tenendo conto delle norme di legge e dei provvedimenti della Commissione che disciplinano eventuali campagne elettorali o referendarie;

(5) Essi sono: «a) le coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in Consiglio regionale; b) le forze politiche che costituiscono gruppo nel Consiglio regionale; c) le forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in almeno due Consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione».

(6) Si riporta il comma citato «4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'articolo 2 è effettuata dividendo metà del tempo in parti uguali, e l'altra metà in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica o coalizione nelle assemblee di riferimento».

c) è consultato dalla Rai in relazione all'articolazione delle trasmissioni, di cui all'articolo 2, comma 4, al calendario delle trasmissioni, ed alle questioni interpretative ed applicative della presente delibera.

2. Nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano i relativi Corerat, oltre alle facoltà di cui al comma 1:

a) sono consultati dalla Rai circa le modalità delle Tribune programmate in una lingua diversa dall'italiano;

b) d'intesa con la Rai, possono disporre la programmazione di Tribune anche in orari differenti da quello indicato all'articolo 3, comma 2, purchè essi non interferiscano sui programmi nazionali.

3. Ciascun Corerat può in qualsiasi momento reinvestire la Commissione parlamentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del provvedimento da questa approvato il 21 giugno 2000, di funzioni ad esso attribuite in base a tale provvedimento ed alla presente deliberazione.

4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere autonomamente esercitate dalla Commissione, in via temporanea, nelle more del rinnovo del Corerat, qualora tale circostanza determini l'inattività dell'organo. L'esercizio temporaneo di tali funzioni termina nel momento in cui è stata portata alla conoscenza della Commissione la volontà del Corerat di esercitarle.

Art. 5.

(Responsabilità della Rai)

3. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Essi possono essere sostituiti dal Direttore delle Tribune.

4. La Rai riferisce mensilmente alla Commissione parlamentare e, in ciascuna regione, al Corerat, sui tempi e sulle presenze nominative nelle trasmissioni.

ALLEGATO 4

EMENDAMENTI ALLA BOZZA DEL 6 LUGLIO 2000, RELATIVA
ALLE «TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE»

Alla premessa, al punto g), aggiungere dopo la parola: «sperimentale» il seguente periodo: «e che pertanto occorre garantire un avvio graduale che consenta un congruo periodo di messa a punto prima di individuare in via definitiva gli spazi da dedicare a questo genere di comunicazione politica».

Premessa.G.1

FALOMI

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: un ciclo di Tribune politiche inserire: della durata di sei mesi, con decorrenza da Ottobre 2000.

1.1.

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1), dell'articolo 2, aggiungere il seguente periodo: «Hanno titolo a partecipare alle tribune di cui all'articolo 1, in relazione ai temi trattati, anche personalità rappresentative delle organizzazioni sociali, culturali e religiose del Paese».

2.1.

FALOMI

All'articolo 2, comma 2, sopprimere la parola: «scelti».

2.2.

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

All'articolo 2, comma 4, in fine, sopprimere le parole: «e non devono risultare candidati in elezioni anche parziali».

2.3.

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

All'articolo 4, comma 4, dopo la parola: «mensilmente» inserire le parole: «alla Commissione».

4.1.

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

ALLEGATO 5

EMENDAMENTI ALLA BOZZA DEL 14 LUGLIO 2000, RELATIVA
ALLE «TRIBUNE POLITICHE NAZIONALI SPERIMENTALI»

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ciclo sperimentale di Tribune inserire le parole: della durata di sei mesi, con decorrenza da Ottobre 2000.

1.1. BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «diffusione nazionale» sostituire il restante periodo con il seguente: «mediante una trasmissione con cadenza settimanale».

1.2. FALOMI

All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «un rappresentante per ciascuno dei gruppi misto della Camera e del Senato» con il seguente: «un rappresentante del gruppo misto della Camera o del Senato».

1.3. BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «prendono parte altresì giornalisti» con le seguenti: «prendono parte altresì un numero di giornalisti compreso fra tre e cinque».

1.4. BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «servizi parlamentari della RAI» aggiungere le seguenti: «in modo da garantire la presenza contestuale di differenti orientamenti di testata».

1.5. BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

All'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «stabilito con il calendario» sostituire le parole: «informandone immediatamente» con le seguenti parole: «informandone anticipatamente».

Conseguentemente nello stesso periodo, sostituire le parole: «che si faccia ritorno al calendario» con le seguenti: «che venga mantenuto il calendario».

1.6.

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

ALLEGATO 6

EMENDAMENTI ALLA BOZZA DEL 17 LUGLIO 2000, RELATIVA
ALLE «TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE REGIONALI»

Alla premessa, al punto f), aggiungere dopo la parola: «sperimentale» il seguente periodo: «e che pertanto occorre garantire un avvio graduale che consenta un congruo periodo di messa a punto prima di individuare in via definitiva gli spazi da dedicare a questo genere di comunicazione politica».

Premessa. F. 1.

FALOMI

All'articolo 2, comma 3 dopo la parola: «regione» sostituire le restanti parole fino alla fine del comma con le seguenti: «in spazi da definire di concerto con la Rai».

2.1.

FALOMI

All'articolo 2, comma 5 dopo la parola: «almeno» sostituire: «sessanta» con la seguente: «trenta» ed eliminare il secondo periodo.

2.2

FALOMI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similiari**

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

**SECONDO COMITATO DI LAVORO
SUI TESTIMONI E SUI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

Il Comitato si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 10,25.

**SETTIMO COMITATO DI LAVORO
SUL CONTRABBANDO**

Il Comitato si è riunito dalle ore 20,15 alle ore 21,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

110ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio, turismo, servizi e delle piccole e medie imprese (Confcommercio), il dottor Donato Porreca, responsabile della direzione organizzazione e, in rappresentanza della Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti), il dottor Giorgio Cappelli, responsabile dell'Ufficio politiche del lavoro.

La seduta inizia alle ore 14,15.

In apertura di seduta il Presidente comunica che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Sabatino Aracu, in sostituzione del deputato Nicola Pagliuca, cessato dal mandato parlamentare.

Il Presidente esprime, nell'occasione, apprezzamento per il contributo che il deputato Pagliuca ha assicurato all'attività della Commissione e rivolge al deputato Aracu un fervido augurio di buon lavoro nel nuovo impegno parlamentare.

Il Presidente ricorda inoltre che, poiché il deputato Pagliuca ricopriva l'incarico di Segretario, la Commissione dovrà procedere in una prossima seduta, ad integrare l'Ufficio di presidenza con l'elezione di un Segretario.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente della Confederazione generale italiana del commercio, turismo, servizi e delle piccole e medie imprese (Confcommercio) e del Presidente della Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (Confesercenti).

Il Presidente osserva come la Commissione stia completando la procedura informativa avviata in vista di una verifica della legislazione vigente, comune agli enti di previdenza privatizzati, allo scopo di accertarne l'adeguatezza e di indicare misure migliorative tali da consolidare e sviluppare il valore dell'autonomia. Ricordato poi che gli enti privatizzati di previdenza sono caratterizzati da un duplice statuto che distingue quelli cosiddetti storici, costituiti a seguito del decreto legislativo n. 509 del 1994, da quelli più recenti, nati con l'approvazione del decreto legislativo n. 103 del 1996, il Presidente sottolinea come meriti una riflessione l'ipotesi di giungere ad un disciplina omogenea, specie sotto il profilo del metodo contributivo di calcolo della pensione che, come è noto, è facoltativo per i primi e obbligatorio per i secondi. Desta riserve e perplessità, considerata la natura privata degli enti, il sistema di finanziamento a ripartizione che impone obblighi a coloro che ancora non risultano iscritti alle gestioni e dunque sembra opportuno prospettare, al riguardo, una generale conversione al sistema a capitalizzazione. Sotto il profilo delle garanzie da assicurare agli iscritti, la Commissione riflette sull'adeguamento della riserva matematica – una misura peraltro autonomamente adottata dalla quasi totalità delle Casse privatizzate – essendo oggi commisurata a cinque annualità delle pensioni pagate nel 1994, nonché sull'estensione del periodo di riferimento del bilancio tecnico, nei limiti attuarialmente possibili, così da offrire agli enti un migliore strumento previsionale. Infine, deve essere valutata la realizzazione di un regime tributario differenziato per gli enti che, pur essendo associazioni private, svolgono una funzione pubblica ed erogano prestazioni assistenziali non ricevendo alcun finanziamento pubblico.

Precisato che sulla situazione dell'Enasarco, la Commissione – che si riserva di approfondire l'argomento anche in sede di controllo dei risultati di gestione – ha sollecitato l'attenzione del Ministro vigilante, il presidente De Luca dà la parola al dottor Porreca che interviene all'audizione odierna in rappresentanza del Presidente della Confcommercio, dottor Billè.

Premesso di concordare sull'indicazione dei problemi tratteggiati dal Presidente in apertura di seduta, il dottor Porreca pone in primo luogo in evidenza la necessità di attenuare il peso fiscale che grava particolarmente sulla gestione del considerevole patrimonio immobiliare dell'Enasarco.

Qualora il legislatore intervenisse nel senso prospettato dal Presidente, sarebbe possibile conseguire un aumento della redditività del patrimonio dell'ente con relativi benefici in termini di prestazioni. Anche a proposito della trasformazione del sistema di finanziamento dal metodo a ripartizione a quello a capitalizzazione si prospetta l'opportunità di incentivi fiscali che accompagnino il processo, da attuare con gradualità. Sottolineato, inoltre, il rilievo, per i riflessi sotto il profilo previdenziale, che assume la nuova configurazione della professione, anche in rapporto a fenomeni evolutivi di particolare incidenza, il dottor Porreca fa presente che occorre giungere ad una modifica delle norme statutarie soprattutto per quanto riguarda le funzioni del Consiglio di amministrazione che oggi riassume gestione, vigilanza e amministrazione.

Indicata nella migliore gestione del patrimonio la questione nodale, da risolvere anche grazie alle auspiccate misure di carattere fiscale, il dottor Porreca consegna alla Commissione un documento a nome del presidente Billè.

Interviene successivamente il dottor Cappelli, in rappresentanza del Presidente della Confesercenti, dottor Venturi. Ringraziata la Commissione dell'invito all'odierna audizione, fa in primo luogo presente che l'Enasarco risente della mancanza di un Consiglio di indirizzo e di vigilanza sul modello previsto per gli enti pubblici di previdenza. L'operare di un tale organismo faciliterebbe i processi di riforma organizzativa dell'ente consentendone una più efficiente gestione. Osservato poi come la capitalizzazione sia una scelta obbligata, da attuare comunque con la necessaria gradualità, il dottor Cappelli prospetta anche la possibilità di opportuni aggiustamenti – si pensi, ad esempio, all'elasticità degli imponibili contributivi – tali da contribuire ad un miglioramento della gestione sulla quale, nota, si produrranno importanti effetti allorchè sarà approvata la legge sulla totalizzazione.

Dopo che, a seguito di una specifica richiesta di chiarimenti formulata dal presidente De Luca, il dottor Porreca ha precisato che gli iscritti alla gestione dell'Enasarco non pagano il contributo di solidarietà alla previdenza pubblica, il Presidente dichiara conclusa l'audizione.

Il Presidente toglie, quindi, la seduta ricordando che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 luglio, alle ore 14, per procedere all'audizione del Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Gualtiero Tamburini, sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Severino Lavagnini, sottosegretario di Stato per l'interno, e di Franco Barberi, direttore dell'Agenzia per la protezione civile.

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che nelle settimane scorse la Commissione ha svolto alcune audizioni per approfondire le problematiche connesse ai commissariamenti disposti per la gestione dei rifiuti.

Dà quindi la parola al professor Barberi, invitandolo a far conoscere i criteri che presiedono all'emanazione delle ordinanze e quali siano le motivazioni dei ritardi talvolta verificatisi.

Franco BARBERI, *direttore dell'Agenzia per la protezione civile*, precisa innanzitutto che la legge n. 225 del 1992 consente al Governo, a fronte di eventi non fronteggiabili dagli enti locali competenti, di deliberare lo stato di emergenza, in base al quale sono poi adottate le ordinanze di protezione civile del ministro dell'interno, cui il potere è riconosciuto dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Quanto alla natura dell'ordinanza di protezione civile, si può far ricorso alla sentenza n. 127 del 1995 con la quale la Corte costituzionale,

interpretando l'articolo 5 della predetta legge n. 225 del 1992, ha ricompreso anche le situazioni che assumono rilievo sotto il profilo socio-economico-ambientale; l'ordinanza viene emanata a seguito di una richiesta della regione interessata, che chiede al Governo l'adozione di atti straordinari.

Circa i ritardi verificatisi nell'emanazione delle ordinanze, fa presente che dipendono spesso dalle richieste delle regioni avanzate all'ultimo momento e dal fatto che si debbono reperire fondi in precedenza non rivelatisi sufficienti.

Massimo SCALIA, *presidente*, svolge alcune considerazioni sulle motivazioni sottese ai ritardi nell'emanazione delle ordinanze, soffermandosi altresì sulle possibilità di impugnativa presso i tribunali amministrativi: chiede di avere maggiori ragguagli sul contenuto delle ordinanze.

Franco BARBERI sottolinea che le ordinanze di emergenza provvedono alla nomina di un commissario delegato, che spesso è individuato nel presidente della giunta regionale, ed anche nel prefetto o nel sindaco in relazione all'importanza degli interventi sul territorio; mentre la scelta del vertice politico-amministrativo della regione consente di assicurare un migliore coordinamento delle azioni di emergenza, il prefetto dispone di una capillare conoscenza del territorio utile per individuare, ad esempio, i siti delle discariche.

Per quanto riguarda la Puglia, rileva che è in corso di predisposizione una nuova ordinanza che conferisce al presidente della giunta regionale l'intera problematica della gestione dei rifiuti.

Massimo SCALIA, *presidente*, formulate alcune valutazioni sulla normativa introdotta dal «decreto Ronchi» in merito agli impianti per la gestione dei rifiuti, domanda quali siano i criteri seguiti in presenza delle discariche abusive.

Franco BARBERI risponde diffusamente, in particolare sulle attribuzioni del prefetto in materia di discariche.

Ritiene che sia importante porre termine all'esperienza delle gestioni commissariali, anche se si sono finora avuti buoni risultati per quanto riguarda l'aumento della percentuale della raccolta differenziata e la creazione degli impianti di trattamento dei materiali; si sono conseguiti risultati anche nel settore della gestione delle acque, in specie nell'area del Sarno e nel territorio pugliese.

Si sofferma sulle nove situazioni di emergenza ambientale caratterizzate da atti necessitati adottati dal Governo.

Severino LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*, non aggiunge ulteriori valutazioni a quanto testè affermato dal professor Barberi.

Giuseppe SPECCHIA (AN) ricorda innanzitutto che nel corso dell'audizione del ministro Bordon del 13 luglio scorso ha espresso la convinzione che sia necessario porre termine all'esperienza dei commissariamenti, in particolare riguardo alla Puglia, anche se deve riconoscere che in alcuni casi è stata possibile un'accelerazione della soluzione di alcune questioni.

Svolge diffuse considerazioni sugli scarsi risultati ottenuti dalla gestione commissariale a Brindisi ed in altre aree pugliesi e chiede se vi siano le condizioni perché entro i prossimi mesi possano terminare i commissariamenti.

Giovanni IULIANO (DS) afferma di essere, in genere, contro l'esperienza dei commissariamenti, che in ogni caso non debbono avere una lunga durata.

Ritiene che sarebbe opportuno favorire una maggiore conoscenza delle ordinanze del Governo da parte della popolazione, ad esempio comunicandole agli enti locali.

Massimo SCALIA, *presidente*, consente sull'opportunità di investire le popolazioni delle problematiche connesse all'emanazione delle ordinanze.

Severino LAVAGNINI, dopo aver osservato che lo stato emergenziale non può durare troppi anni, fa presente che le ordinanze di recente emanate si preoccupano di fissare un termine per la fine dell'esperienza commissariale; ritiene che potrebbero essere ipotizzate alcune forme di comunicazione particolari agli enti locali per rendere possibile un maggiore coinvolgimento della popolazione.

Franco BARBERI, ribadito che è intenzione del Governo favorire ogni soluzione che ponga fine alle gestioni commissariali, si sofferma sul contenuto del nuovo provvedimento – in via di emanazione – che riconduce al presidente della regione Puglia le attribuzioni in materia di rifiuti.

Ricorda infine che in Campania vi sono state in passato molte riunioni con le singole amministrazioni comunali per individuare i siti maggiormente idonei ad ospitare gli impianti di discarica e di trattamento dei rifiuti, anche se è assai difficile ottenere il consenso delle popolazioni interessate, che in genere intendono tenerli lontano dal proprio territorio; potrebbe essere praticata la via di notificare l'ordinanza di emergenza agli enti locali.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, precisando che la Commissione, dopo le audizioni in corso sul tema dei commissariamenti, provvederà a redigere un apposito documento.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 luglio 2000, alle ore 13.30, per ascoltare il sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ed il presidente della giunta regionale siciliana.

La seduta termina alle ore 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

Sui lavori della Commissione

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che nel corso della prossima settimana la Commissione sarà chiamata ad esprimere i pareri su undici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti il trasferimento di beni e risorse finanziarie dallo Stato alle regioni nei diversi settori interessati dal conferimento di funzioni amministrative, nonché un parere sullo schema di regolamento di riordino dell'Istituto di credito sportivo.

Invita a valutare l'opportunità di un documento di considerazioni in merito all'impostazione generale del processo di trasferimento delle risorse. A tale proposito ricorda che il processo in questione si articola in tre diverse fasi: 1) la fase di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; 2) la fase di riparto delle risorse finanziarie tra le diverse regioni e tra le regioni e gli enti locali; 3) la fase di determinazione dei criteri di individuazione del personale da trasferire di cui viene quantificato l'ammontare del contingente complessivo. Tale processo, la cui prima fase si concluderà con la pubblicazione dei provvedimenti attualmente all'esame della Commissione, deve essere portato a termine entro la fine del corrente anno in modo da consentire l'operatività del decentramento amministrativo a decorrere dal 1° gennaio 2001, come previsto dalla legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

Precisa che dal processo suddetto, sottoposto nelle tre fasi all'esame della Commissione bicamerale, restano escluse le procedure di mobilità del personale da avviare successivamente all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi alla determinazione delle modalità di individuazione del personale.

In considerazione del programma illustrato, fa presente la necessità di garantire l'espressione dei pareri da parte della Commissione nei termini prescritti dalla legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

ATTI DEL GOVERNO

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di energia, miniere e risorse geotermiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato l'11 luglio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Comunica che la proposta di parere verrà depositata nella giornata di martedì 25 luglio: il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato alle ore 18 di mercoledì 26 luglio.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 18 luglio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Comunica che la proposta di parere verrà depositata nella giornata di martedì 25 luglio: il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato alle ore 18 di mercoledì 26 luglio.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 18 luglio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Comunica che la proposta di parere verrà depositata nella giornata di martedì 25 luglio: il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato alle ore 18 di mercoledì 26 luglio.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - convenzioni ex Agensud

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 18 luglio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Comunica che la proposta di parere verrà depositata nella giornata di martedì 25 luglio: il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato alle ore 18 di mercoledì 26 luglio.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - programmi regionali di sviluppo e azione organica 6.3 (zone interne)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato il 18 luglio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Comunica che la proposta di parere verrà depositata nella giornata di martedì 25 luglio: il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato alle ore 18 di mercoledì 26 luglio.

La seduta termina alle ore 14.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

Interviene il Sottosegretario di Stato alle comunicazioni Vincenzo Maria Vita.

La seduta inizia alle ore 14,20.

7-00024 DE LUCA Athos: rapporto tv minori
(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 18 luglio 2000.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ricorda che la precedente seduta si è conclusa con l'approvazione dell'emendamento Maggiore 3.6 nel testo riformulato.

La Commissione approva gli emendamenti Scantamburlo 4.1, Rescaglio 4.2, Mazzuca Poggiolini 4.3, De Luca 4.4, Valpiana 4.5, Giacco 4.6, Maggiore 4.7.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) dichiara voto contrario sull'emendamento Mazzuca Poggiolini 5.1, che tende ad introdurre un divieto assoluto di trasmettere spot pubblicitari durante i programmi dedicati all'infanzia. Tale divieto va al di là di quanto prevede la normativa europea che lo contempla solo per trasmissioni inferiori ai 30 minuti.

La Commissione approva l'emendamento Mazzuca Poggiolini 5.1.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, dichiara assorbito il successivo emendamento Mazzuca Poggiolini 5-bis.1

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U) ritira il suo emendamento 6.1.

La Commissione approva l'emendamento Cavanna Scirea 7.1.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, dichiara assorbiti i successivi emendamenti Rescaglio 7.2 e Scantamburlo 7.3.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.4, accogliendo l'invito precedentemente formulato del senatore del Luca di eliminare la parola «esclusiva».

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) dichiara voto favorevole, in quanto ritiene che sia importante razionalizzare la legislazione esistente, più che approvare nuove norme.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento, chiede di potervi apporre la sua firma.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, constatato l'assenso del proponente, lo consente.

La Commissione approva l'emendamento 7.4 nel testo riformulato.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7-bis.1.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) nel dichiarare voto favorevole, osserva che l'emendamento ribadisce l'esigenza di razionalizzazione delle norme esistenti attribuendo peraltro al Parlamento un ruolo assolutamente primario in questa materia.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) osserva che l'esigenza di razionalizzazione non può di per sé limitare o precludere l'approvazione di nuove norme. Conferma quindi l'invito al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario.

La senatrice Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto DU) dichiara voto contrario, ritenendo l'emendamento in contraddizione con i precedenti emendamenti approvati.

La Commissione respinge l'emendamento Maggiore 7-bis. 1.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) ritira il suo emendamento 8.1.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, dichiara assorbito l'emendamento Rescaglio 9.1.

La Commissione approva gli emendamenti Valpiana 9.2 e 9.3, Giacco 9.4, Capitelli 10.1.

La senatrice Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto DU) fa proprio l'emendamento Pozza Tasca 11.1.

La Commissione approva gli emendamenti Pozza Tasca 11.1, Rescaglio 11.2, Pozza Tasca 12.1, Scantamburlo 12.2 e Rescaglio 12.3.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) ritira il suo emendamento 12.4.

La Commissione approva l'emendamento Giacco 12.5.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 12.6, osserva che il punto 12 della risoluzione ha carattere demagogico, in quanto non può essere imposta una visione familiare congiunta della televisione, nè tantomeno tale aspetto può oggetto di indirizzo al governo.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) fa presente che la RAI già trasmette alcuni spot che incoraggiano la visione familiare congiunta della televisione: si tratta quindi di un tema che lungi dall'essere demagogico è anzi molto attuale e sentito.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, trattandosi di un emendamento interamente soppressivo, pone ai voti il mantenimento del punto 12 della risoluzione.

La Commissione approva il mantenimento del punto 12 della risoluzione. S'intende quindi precluso l'emendamento Scopelliti 12.6.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi), modificando il parere precedentemente espresso si dichiara favorevole sull'emendamento Mazzuca Poggiolini 13.1.

La senatrice Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto DU) ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento Mazzuca Poggiolini 13.1.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.2 in quanto ritiene che la produzione straniera non debba solo per questo essere demonizzata: si tratta di un'impostazione demagogica e fuori tempo.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) dichiara voto favorevole, osservando che la previsione di incentivi economici a favore della quota di

produzione nazionale già implicitamente determina un aumento di tale produzione.

La senatrice Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto DU) dichiara voto contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Scopelliti 13.2.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi), a seguito del dibattito svoltosi nella seduta di ieri sul punto, propone la seguente riformulazione del suo emendamento 14.1: «a valutare altresì l'opportunità di non mettere in onda programmi specificatamente dedicati ai minori nella fascia oraria compresa tra le 7 e 30 e le 9 e 30 del mattino».

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) apprezza il buon intendimento del senatore De Luca ma ritiene che la trasmissione di programmi televisivi per bambini al mattino non pregiudichi la sfera degli affetti familiari, mentre è pur sempre il genitore a dover decidere se accendere il televisore o no. Dichiara quindi voto contrario.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) nell'esprimere voto contrario, osserva che è la famiglia nella sua autonomia a valutare se è opportuno far colazione con la televisione accesa o spenta.

La Commissione approva l'emendamento De Luca 14.1 nel testo riformulato.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) modificando il parere precedentemente espresso invita i presentatori dell'emendamento Maggiore 14.2 a ritirarlo esprimendo altrimenti parere contrario.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Maggiore 14.2.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) dichiara voto contrario sull'emendamento Valpiana 15.1 in quanto è pericoloso mettere intorno ad un tavolo troppe categorie di educatori.

La senatrice Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto DU) dichiara voto contrario in quanto sono i genitori a dover svolgere il ruolo educativo.

Il deputato Vincenzo Maria VITA, *Sottosegretario di Stato alle Comunicazioni*, fa presente che il punto 15 non è di stretta competenza del dicastero delle comunicazioni.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi), osserva che il successivo punto 16 può ritenersi esaustivo anche dell'intento che voleva perseguire al punto 15. Ritiene infatti importante assicurare in particolare una corretta trasmissibilità in Tv delle opere cinematografiche.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) ritira il suo emendamento 15.1

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 15.2 soppressivo del punto 15 della risoluzione che è improprio trattare in questo contesto.

La senatrice Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto DU) ritiene importante mantenere il punto 15 della risoluzione nella sua formulazione attuale.

La Commissione respinge il punto 15 della risoluzione; approva quindi l'emendamento Scopelliti 15.2. Approva altresì l'emendamento Cavanna Scirea 16.3.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, dichiara assorbiti gli emendamenti Rescaglio 16.1 e Scantamburlo 16.2.

La Commissione approva l'emendamento Valpiana 18.1, respinge l'emendamento Maggiore 18.2, approva l'emendamento Cavanna Scirea 19.1 e De Luca 21.4.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, dichiara assorbiti gli emendamenti Giacco 18.3, Maggiore 21.1, Valpiana 21.2 e 21.3, Bernasconi 21.5.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 21-bis 1, visto che la pubblicità volta a far acquistare giochi, peraltro spesso assai costosi, introdotta durante i programmi destinati ai bambini è diseducativa e inopportuna.

Il deputato Vincenzo Maria VITA, *Sottosegretario di Stato alle comunicazioni*, osserva che la pubblicità che si rivolge ai minori richiede effettivamente particolari forme di tutela; su questo punto è infatti in atto una discussione a livello anche europeo di cui si dovrebbe tener conto.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) osserva che non è giusto penalizzare l'industria nazionale dei giocattoli. Dichiara quindi voto contrario sull'emendamento.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) raccogliendo le indicazioni emerse, ritiene di riformulare l'emendamento come segue «a

considerare le proposte emergenti in Europa sui messaggi pubblicitari riguardanti giocattoli e giochi durante i programmi destinati ai bambini e sui messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine di programmi di cartoni animati».

La Commissione approva l'emendamento Valpiana 21bis.1, nel testo riformulato.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) dichiara voto favorevole sull'emendamento Maggiore 22.1 che mira ad evitare ogni discriminazione sulla qualità dei programmi offerti, quindi ogni discriminazione tra bambini ricchi e poveri, visto che è presumibile che le trasmissioni nell'ambito della *pay-tv* siano più appetibili.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) considera incongruente che la televisione di Stato investa nella *pay-tv*.

Il deputato Vincenzo Maria VITA, *Sottosegretario di Stato alle comunicazioni*, fa presente che nel contratto di Servizio con la RAI, che sta per essere firmato dopo aver ricevuto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la RAI sta partecipando alla piattaforma digitale volta alla costituzione di una TV satellitare libera: è quindi naturale che nei *panel* di programmi che vengono offerti vi siano anche trasmissioni rivolte ai bambini, con la finalità di rendere tali *panel* più completi e commerciali, senza per questo voler significare una discriminazione qualitativa tra programmi offerti dalla *pay-tv* e dalla televisione normale.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) osserva che deve comunque essere esplicitata una non discriminazione sulla qualità offerta per quanto concerne i programmi per i minori. Ritiene pertanto di riformulare l'emendamento come segue: «a chiedere alla RAI di evitare discriminazioni qualitative tra una TV a pagamento e una programmazione gratuita per l'infanzia e l'adolescenza meno abbiente».

La Commissione respinge il punto 22 della risoluzione e approva l'emendamento Maggiore 22.1, interamente sostitutivo, nel testo riformulato.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) ritira gli emendamenti 23.1 e 24.1.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) fa proprio l'emendamento Cavanna Scirea 27.1 precedentemente ritirato.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) fa presente che la Commissione non può essere veicolo di pubblicità nei confronti di possibili brevetti.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) ne propone la seguente riformulazione «a ipotizzare la sperimentazione negli apparecchi televisivi di dispositivi che, aggiunti al normale telecomando, consentano di inibire l'immagine mantenendo inalterato l'audio».

La Commissione approva l'emendamento Cavanna Scirea 27.1, fatto proprio dall'onorevole Capitelli, nel testo riformulato.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) dichiara l'astensione dal voto del gruppo di Forza Italia in quanto non si è giunti sia pur con i numerosi emendamenti approvati ad un testo pienamente condiviso, che soprattutto tenga conto delle differenze tra Tv di Stato e Tv commerciali.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) nel dichiarare il voto favorevole del gruppo dei Democratici di Sinistra, ringrazia la Presidente, il Governo ed i colleghi per il lavoro svolto, che considera altamente significativo.

Ritiene peraltro che la risoluzione debba costituire una piattaforma di dialogo e di confronto permanente con il Governo affinché si accresca sempre più l'attenzione nei confronti delle trasmissioni rivolte ai minori.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) dichiara il voto favorevole di rifondazione comunista, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione che ha evidenziato come l'interesse del bambino non sia una variabile indipendente, bensì induca tutte le forme politiche al dovuto senso di responsabilità.

La senatrice Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto DU) dichiara il voto favorevole del gruppo dei Democratici-l'Ulivo e ringrazia la Presidente, il Governo e i colleghi per l'encomiabile lavoro svolto.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (PPI) nel dichiarare il voto favorevole del gruppo dei Popolari, ritiene che il testo della risoluzione sia molto equilibrato nei suoi contenuti.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole alla risoluzione e si associa ai ringraziamenti verso la Presidente, il Governo, i colleghi e gli uffici della segreteria.

La Commissione approva la risoluzione come modificata a seguito degli emendamenti approvati (vedi Allegato).

La seduta termina alle ore 15,45.

ALLEGATO

**RISOLUZIONE 7-00024 DE LUCA: RAPPORTO TV E MINORI
(TESTO MODIFICATO A SEGUITO DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI)**

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premessò:

a) che i minori hanno il diritto di utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione e gli strumenti offerti dal mezzo televisivo come un servizio ed una opportunità di crescita personale e di conoscenza della realtà;

b) che in Italia il livello qualitativo di molta parte dell'offerta televisiva e della comunicazione rivolta ai minori è ancora carente e propone modelli di scarso valore qualitativo, i quali penalizzano la cultura, la crescita civile ed etica dei cittadini ed in particolare lo spirito critico e la creatività dei minori;

c) che le prime vittime dell'appiattimento culturale e della omologazione imposta dal modello televisivo prevalente sono i minori poichè non dispongono ancora degli strumenti per una interpretazione critica del messaggio televisivo soprattutto in mancanza di una adeguata politica per un uso consapevole della televisione attraverso una fruizione familiare congiunta dello stesso mezzo televisivo;

d) che le potenzialità e i rischi dei nuovi mezzi di comunicazione investono le nuove generazioni in modo molto più intenso e più precocemente rispetto a qualunque altra delle generazioni precedenti;

e) che il problema dell'infanzia e delle nuove generazioni assume una centralità strategica di cui il Parlamento, con l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia, ha dimostrato di volersi fare carico, nel rispetto della Convenzione del 1989 per i diritti del fanciullo e della Costituzione italiana la quale non solo pone a suo fondamento la dignità della persona ma sancisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli al suo pieno sviluppo e tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, della famiglia e dei minori;

f) che la via legislativa è necessaria ma non sufficiente a garantire la forte emancipazione culturale e civile di cui i giovani sentono il bisogno e che in questa materia è necessaria una nuova e forte presa di coscienza della società civile, delle istituzioni democratiche, degli operatori del settore e del mondo sociale del paese;

g) che la globalizzazione della comunicazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche multimediali, satellitari e via cavo richie-

dono uno sforzo congiunto a livello europeo per garantire adeguati metodi di prevenzione e vigilanza;

h) che genitori e scuola hanno il dovere di mediare i messaggi televisivi al fine di favorire la crescita dei minori, accompagnandoli nell'uso consapevole della televisione e dei mezzi di comunicazione;

i) che il panorama normativo è ricco di numerose leggi intese a promuovere i diritti dei minori, situazione che comporta tuttavia rischi di sovrapposizione e difficoltà interpretative a tutto discapito della loro efficacia (si citano tra le più significative l'articolo 15, commi 10, 11, 13, e l'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), e l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'articolo 3, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, il decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425, l'articolo 4 della legge n. 203 del 1995);

j) che alla normativa nazionale si debbono aggiungere le direttive europee nn. 89/552 e 97/36 sull'esercizio dell'attività televisiva, le quali nello stabilire la giurisdizione nazionale ribadiscono che gli Stati membri sono tenuti a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive non contengano alcun programma che possa nuocere allo sviluppo mentale, fisico e morale dei minori;

k) che esiste una pluralità di codici di autoregolamentazione, non dotati di apparato sanzionatorio vincolante ed efficace, la cui applicazione deve essere sostenuta ed estesa anche a quelle emittenti che ancora non li hanno adottati;

l) che si deve constatare tuttavia che le emittenti televisive continuano a programmare anche durante le fasce orarie «protette» trasmissioni ad alto contenuto di violenza e adatte ad un pubblico adulto e consentire un notevole affollamento di interruzioni pubblicitarie, come dimostrato dalle prime rilevazioni quantitative effettuate dall'apposito ufficio dell'Autorità garante delle comunicazioni;

m) che la complessità del problema della vigilanza è aggravata dal fatto che accanto alle 11 emittenti nazionali esistono oltre 700 emittenti locali;

n) che tutto il sistema informativo televisivo, compresi i telegiornali, è ormai condizionato dagli indici di ascolto, i quali sono basati su un campione tarato su esigenze commerciali e quindi interessati esclusivamente alla quantità di telespettatori e non all'indice di gradimento qualitativo;

o) che nell'ambito della problematica minorile esiste comunque una netta differenziazione tra le esigenze dei bambini e quelle degli adolescenti e che di tale diversità occorre tener conto nell'ideazione dei programmi, delle fasce di protezione specifica e della relativa segnaletica informativa;

p) che il mezzo televisivo costituisce oggi di fatto una delle principali agenzie educative, in quanto il suo utilizzo rappresenta ormai uno dei comportamenti più diffusi tra i giovani e poichè oltre metà dei minori segue la TV dalle due alle quattro ore al giorno, spesso in completa solitudine, dedicando ad essa un tempo superiore a quello impiegato nelle at-

tività scolastiche, sportive o relazionali (1.100 ore di televisione all'anno contro 800 ore di scuola);

q) che il contributo che la televisione può offrire alla crescita culturale formativa e alla costruzione dell'identità giovanile resta in gran parte inesplorato e che anche il Parlamento può contribuire ad incentivare queste potenzialità con apposite proposte di legge nonché con l'attività di controllo e di indirizzo che svolge nei confronti della televisione pubblica;

r) che nel mondo scolastico e televisivo non esistono ancora livelli di qualificazione professionale dedicati esclusivamente alla programmazione destinata ai minori;

s) che l'Italia è uno dei paesi europei più esposti al rischio di colonizzazione da parte di produzioni televisive straniere, mentre la produzione nazionale di trasmissioni, fiction e cartoni animati per l'infanzia occupa un segmento di mercato ormai residuale, a fronte del 30 per cento della Gran Bretagna e del 10 di Francia e Germania,

invita il Governo:

1. ad introdurre l'obbligo di mandare in onda in tempo reale una formula esplicita di scuse nei casi di avvenuta violazione delle norme del codice da parte delle emittenti televisive che lo hanno sottoscritto, nella quale sia spiegata la violazione e la norma posta a tutela del minore;

2. ad introdurre l'obbligo di una classificazione dei programmi televisivi che sia comune a tutte le emittenti, prevedendo l'obbligo contestuale di informare preventivamente i telespettatori di come sia stata classificata l'opera trasmessa ed agendo in sede di Unione europea per ottenere in tempi brevi la predisposizione di adeguati sistemi di classificazione comuni a tutti i paesi membri, come previsto dalla direttiva 97/36/CE;

3. a promuovere l'istituzione presso l'Autorità garante per le comunicazioni di un Osservatorio per la classificazione delle opere rivolte ai minori, formato da esperti nominati anche dalle associazioni dei genitori e degli educatori sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti e delle associazioni delle emittenti radiotelevisive maggiormente rappresentative;

4. ad inserire il rispetto dei codici e delle carte similari, compreso il codice di autodisciplina pubblicitaria, fra le condizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni televisive, fermo restando il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità garante per le comunicazioni;

5. a stabilire che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio di attività televisive, via Internet e multimediali contenga uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e sul divieto di trasmettere spot pubblicitari durante i programmi dedicati all'infanzia;

6. a prevedere l'istituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura professionale responsabile della programmazione televisiva rivolta ai minori, alla quale l'Autorità garante possa rivolgersi per la richiesta di chiarimenti e l'assunzione di informazioni relative alla programmazione;

7. a promuovere la razionalizzazione ed il coordinamento della complessa normativa a tutela dei minori e del relativo sistema sanzionatorio, attraverso l'adozione, nell'ambito della legge annuale di semplificazione di cui all'articolo 20 comma 2 della Legge 59/97, di un testo unico o di un codice unificato, sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'infanzia, con la finalità di una maggiore semplicità di applicazione;

8. ad armonizzare le azioni di tutela in tutte le diverse fasi di produzione, distribuzione e fruizione dei prodotti televisivi, in rapporto al loro impatto sui minori;

9. ad effettuare campagne educative, anche televisive a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri e scolastiche rivolte ai minori, agli educatori, agli operatori televisivi e alle famiglie, finalizzate all'informazione e all'educazione ad un uso creativo del tempo libero, diverso dalla fruizione passiva del mezzo televisivo e all'uso corretto delle sue capacità formative;

10. a favorire nella scuola l'educazione ai nuovi linguaggi multimediali, curando anche l'aggiornamento del corpo docente e promuovendo il finanziamento di attività di formazione alla comunicazione degli educatori e dei giovani;

11. ad avviare corsi di educazione ai mezzi di comunicazione multimediali, anche attraverso il finanziamento da parte del Fondo nazionale per l'infanzia del Dipartimento delle attività sociali della Presidenza del Consiglio, nelle facoltà di scienza della formazione, sociologia, lettere, scienza della comunicazione, DAMS, nonché corsi di specializzazione ed aggiornamento per il personale dei mezzi di comunicazione;

12. a sensibilizzare le famiglie ad una visione familiare congiunta e consapevole della televisione individuando sistemi di filtraggio e percorsi guidati per il controllo familiare anche rispetto alla rete Internet; a promuovere ed incentivare la produzione di programmi e di opere adatte ad una visione familiare;

13. a predisporre idonei incentivi economici, per portare ai livelli medi europei la quota di produzione nazionale di cartoni animati di qualità, dei programmi specificamente destinati all'infanzia e all'adolescenza nonché dei programmi adatti ad una visione familiare, riducendo in tal modo l'attuale preponderanza di prodotti stranieri estranei alla cultura europea realizzati spesso a basso costo a scapito della qualità;

14. a richiedere alle emittenti televisive il rispetto delle fasce orarie di programmazione protetta per i minori, promuovendo nel frattempo la revisione delle fasce orarie protette in linea con quanto avviene in altri paesi europei; a valutare altresì l'opportunità di non mettere in onda programmi specificamente dedicati ai minori nella fascia oraria compresa tra le 7 e 30 e le 9 e 30 del mattino;

15. affidare all'Autorità Garante per le Comunicazioni il compito di stabilire la trasmissibilità in TV di opere cinematografiche ed a soggetto per la televisione, conformemente al parere di una speciale commissione di esperti presso il Consiglio Nazionale degli Utenti;

16. a tener conto, nella fissazione dei criteri per la trasmissibilità dei film al pubblico dei minori, del diverso grado di impatto e di invasività del mezzo televisivo, che spesso è subito passivamente (32 milioni di apparecchi televisivi nelle case) rispetto agli schermi cinematografici (3.000 in tutta Italia);

17. a favorire gli investimenti nel sistema di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle 11 emittenti nazionali e delle oltre 700 locali garantendo il controllo delle trasmissioni destinate specificamente ai minori, il controllo delle trasmissioni generiche, l'utilizzazione dei minori nelle trasmissioni e la pubblicità televisiva;

18. ad estendere il regime della rete di monitoraggio dei Corecom a tutte le emittenti locali esistenti sul suolo nazionale, sollecitando le regioni che ancora non vi abbiano adempiuto ad istituire i Corecom sul proprio territorio;

19. a tenere conto nella predisposizione degli strumenti di tutela delle differenti fasce di età dei minori e della loro collocazione sociale, culturale e del tipo di popolazione in cui vivono;

20. a garantire il rispetto delle norme e dei codici di autoregolamentazione in materia di pubblicità rivolta ai minori anche promuovendo l'adozione di una segnaletica per le interruzioni pubblicitarie che sia comune a tutte le emittenti, vigilando sulle forme di pubblicità ingannevole e occulta e concorrendo inoltre a modificare la normativa vigente al fine di vietare le interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni specificamente dedicate ai minori ed evitare che il divieto di interruzioni pubblicitarie, nei programmi destinati ai minori aventi durata inferiore a 30 minuti stabilito dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, possa essere aggirato dalle emittenti attraverso la messa in onda di appositi «programmi contenitori» di durata superiore a trenta minuti;

21. a considerare le proposte emergenti in Europa sui messaggi pubblicitari riguardanti giocattoli e giochi durante i programmi destinati ai bambini e sui messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine di programmi di cartoni animati;

22. a chiedere alla RAI di evitare discriminazioni qualitative fra una televisione a pagamento e una programmazione gratuita per l'infanzia e l'adolescenza meno abbiente;

23. a chiedere in particolare alla RAI, in ragione della propria funzione pubblica e delle risorse economiche derivanti dal canone, un forte impegno per il miglioramento dei livelli qualitativi dell'offerta televisiva, prevedendo l'assunzione di tali impegni nel contratto di servizio con lo Stato;

24. a promuovere un convegno ed un osservatorio a livello di istituzioni europee sul tema minori-TV, al fine di confrontare le normative nazionali e sintetizzare la pluralità di codici di autoregolamentazioni esistenti in un unico codice di disciplina europeo, corredato da un sistema sanzionatorio univoco, rapido ed efficace;

25. a relazionare annualmente al Parlamento sull'attuazione della normativa vigente in materia di tutela della dignità e dello sviluppo psicolo-

gico dei minori e sul rispetto di essa da parte delle concessionarie dell'emittenza radiotelevisiva pubblica e privata;

26. a predisporre tutte le misure amministrative e legislative a tutela dei minori nel pieno rispetto della libertà di comunicazione e di scelta della programmazione;

27. ad ipotizzare la sperimentazione negli apparecchi televisivi di dispositivi che, aggiunti al normale telecomando, consentano di inibire l'immagine mantenendo inalterato l'audio.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

115^a Seduta

La Sottocommissione riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(2934-B) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri; parere favorevole con osservazioni

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

275^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 10,40.

(662, 703, 1411, 1376 e 2965-A)

SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

MONTICONE e Pierluigi CASTELLANI. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono pervenuti alcuni emendamenti che riformulano i vari articoli del testo unificato. Segnala in particolare l'emendamento 2.1000, che abbatte al 60 per cento la percentuale di commisurazione delle dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica (nel testo unificato era pari al 70 per cento). Poiché tale percentuale era uno dei parametri considerati nella relazione tecnica per la quantificazione dell'onere derivante dal provvedimento, occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro con la relativa quantificazione della riduzione dell'onere conseguente alla modifica. L'emendamento 5.0.1000 riformula

la clausola di copertura in modo analogo a un emendamento sul quale la Sottocommissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in considerazione dell'assenza di disponibilità sull'accantonamento della Pubblica istruzione di cui al fondo speciale di parte corrente nonché per il «gradino» dell'onere del 2003 rispetto a quello del terzo anno.

Sono pervenuti altresì i subemendamenti ai citati emendamenti, tra i quali il 2.1000/1 e il 2.1000/2 comportano maggiori oneri non coperti, mentre sugli eventuali effetti finanziari dei subemendamenti 2.1000/3, 4.1000/3 e 4.1000/4 occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con il relatore con riguardo alla valutazione degli emendamenti 2.1000/1, 2.1000/2 e 5.0.1000. In relazione a quest'ultimo, fa presente che la corretta formulazione della clausola di copertura finanziaria è quella risultante dall'emendamento 5.0.1 (nuovo testo), precedentemente esaminato dalla Sottocommissione. In relazione infine agli emendamenti 2.1000/3, 4.1000/3 e 4.1000/4, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.1000/1, 2.1000/2 e 5.0.1000, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 10,45.

276^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pagano.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri;

Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 11^a su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale. Rinvio dell'esame di alcuni emendamenti)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 2.2, 2.0.1, 4.8, 6.39, 6.11, 6.3, 8.9, 8.42, 8.43, 8.44, 8.51, 8.49, 10.6, 10.21, 10.49, 10.70, 10.71, 12.3, 12.1, 16.1, 16.11, 16.12, 17.2, 20.5, 20.9, 20.10, 20.11, 20.15, 20.4, 21.1, 22.62, 22.63, 22.54, 22.1, 22.8, 22.36, 23.4, 23.2, 24.16, 24.2, 24.20, 24.29, 24.23, 24.4, 24.5, 24.6, 24.17 e 25.0.1 che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, prevedono la gratuità di procedure di ricorso all'autorità giudiziaria per determinate fattispecie. Occorre, altresì, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.38, 6.2, 12.4, 12.11, 14.9, 14.5, 18.3, 18.8, 18.1, 18.15, 18.17, 20.6, 20.12, 20.2, 22.7, 22.6, 22.52, 23.14, e la portata programmatica dell'emendamento 7.1. In merito agli emendamenti 7.18, 7.13, 7.16 e 7.17, occorre, infine, condizionare il parere di nulla osta al trasferimento di risorse e personale in corrispondenza del trasferimento di funzioni.

Il sottosegretario PAGANO esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.38, 1.39, 1.47, 1.48, 1.3, 1.13, 1.25, 1.30, 1.42, 1.15, 1.31, 1.16, 1.28, 1.32, 1.18, 1.51, 1.10, 1.56, 1.44, 1.36, 1.29, 1.35, 1.19, 1.20, 1.45, 1.24, 1.37, 1.53, 1.5, 1.1, 1.21, 1.2, 1.6, 1.4, 2.36, 2.10, 2.2, 2.17, 2.15, 2.31, 2.22, 2.23, 2.11, 2.3, 2.4, 2.12, 2.16, 2.32, 2.34, 2.24, 2.13, 2.27, 2.33, 2.28, 2.5, 2.6, 2.29, 2.38, 2.35, 2.0.1, 3.13, 3.22, 3.23, 3.1, 3.5, 3.18, 3.19, 3.21, 3.7, 3.12, 3.24, 3.4, 3.8, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.6; 4.5, 4.1, 4.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.13, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 5.1, 5.2, 5.4, 5.8, 5.9, 6.1, 6.39, 6.38, 6.3, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.11, 6.15, 6.13, 6.43, 6.4, 6.44, 6.40, 6.18, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.41, 6.26, 6.30, 6.31, 6.35, 6.33, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.18, 7.19, 7.13, 7.16, 7.17, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.2, 8.7, 8.8, 8.11, 8.13, 8.15, 8.16, 8.18, 8.22, 8.23, 8.24, 8.26, 8.27, 8.9, 8.31, 8.32, 8.33, 8.35, 8.39, 8.40, 8.41, 8.45, 8.46, 8.42, 8.43, 8.44, 8.51, 8.47, 8.49, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.11, 9.12, 9.13, 9.15, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 10.6, 10.11, 10.12, 10.13, 10.15, 10.14, 10.10, 10.19, 10.17, 10.18, 10.16, 10.20, 10.76, 10.21, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.34, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.49, 10.48, 10.47, 10.59, 10.58, 10.56, 10.70, 10.71, 11.4, 11.5, 11.6, 11.2, 11.19, 11.7, 11.8, 11.10, 11.11, 11.1, 11.3, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.18, 12.3, 12.4, 12.15, 12.1, 12.11; 13.1, 13.2, 13.7, 14.9, 14.5, 14.3, 14.7, 14.8, 14.16, 14.17, 15.1, 15.17, 15.19, 15.20, 15.3, 15.6, 15.7, 15.10, 15.11, 15.12, 16.12, 16.11, 16.10, 16.9, 16.8, 16.6, 16.1, 17.7, 17.6, 17.2, 17.3, 17.4, 18.19, 18.17, 18.15, 18.1, 18.8, 18.5, 18.4, 18.3, 19.3, 19.12, 19.7, 19.4, 20.4,

20.2, 20.15, 20.14, 20.13, 20.12, 20.11, 20.10, 20.9, 20.8, 20.7, 20.6, 20.5, 21.1, 22.52, 22.36, 22.35, 22.30, 22.62, 22.63, 22.1, 22.8, 22.6, 22.7, 22.54, 22.36, 23.16, 23.15, 23.3, 23.10, 23.9, 23.14, 23.12, 23.11, 23.7, 23.2, 23.13, 23.4, 24.24, 24.17, 24.6, 24.5, 24.4, 24.23, 24.29, 24.20, 24.2, 24.16, 24.19, 24.28, 24.1, 25.0.1, 30.0.1, evidenziando che comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presidente COVIELLO, dopo aver rilevato che l'avviso contrario del Tesoro riguarda numerosi emendamenti non segnalati dal relatore, ritiene opportuno rinviare l'esame sugli emendamenti per cui non vi è uniformità di valutazione, al fine di effettuare un ulteriore approfondimento.

Il relatore FERRANTE propone quindi di rinviare il parere sugli emendamenti sui quali non vi è uniformità di valutazione e di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 2.2, 2.0.1, 4.8, 6.39, 6.11, 6.3, 8.9, 8.42, 8.43, 8.44, 8.51, 8.49, 10.6, 10.21, 10.49, 10.70, 10.71, 12.3, 12.1, 16.1, 16.11, 16.12, 17.2, 20.5, 20.9, 20.10, 20.11, 20.15, 20.4, 21.1, 22.62, 22.63, 22.54, 22.1, 22.8, 22.36, 23.4, 23.2, 24.16, 24.2, 24.20, 24.29, 24.23, 24.4, 24.5, 24.6, 24.17, 25.0.1 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 9.0.4, 6.38, 6.2, 12.4, 12.11, 14.9, 14.5, 18.3, 18.8, 18.1, 18.15, 18.17, 20.6, 20.12, 20.2, 22.7, 22.6, 22.52, 23.14 e 7.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 7.18, 7.13, 7.16 e 7.17, è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione al trasferimento di risorse e personale in corrispondenza del trasferimento di funzioni.

Concorda la Sottocommissione.

(4651) Riordino del settore termale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi, Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri

(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 12^a su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che era stato rinviato l'esame del provvedimento al fine di acquisire ulteriori indicazioni in ordine agli effetti sul patrimonio dell'INPS derivanti dall'articolo 5, comma 4.

Il sottosegretario PAGANO ribadisce l'avviso contrario del Tesoro sulla disposizione.

Il senatore MORANDO fa presente che è necessario acquisire l'elenco degli immobili da dismettere da parte dell'INPS al fine di valutare

se il trasferimento a titolo gratuito degli stabilimenti termali comporti una mera perdita patrimoniale, tra l'altro limitata all'interno delle pubbliche amministrazioni, o si manifesti in una variazione di entrata per il bilancio dell'INPS, nel qual caso vi sono gli estremi per un parere contrario.

Il senatore TAROLLI sollecita la trasmissione dell'elenco degli immobili da dismettere da parte dell'INPS.

Il sottosegretario PAGANO dichiara di non avere a disposizione, al momento, l'elenco degli immobili da dismettere.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

(2934-B) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del testo concernente norme in materia di giustizia amministrativa, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre acquisire la conferma della quantificazione dell'onere connesso con gli aumenti di organico definiti dall'articolo 14, per il quale viene prevista una autorizzazione di spesa di 16,6 miliardi a decorrere dall'esercizio 2001. Rileva, altresì, che l'articolo 17 introduce la figura dei segretari delegati (per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi), in relazione alla quale occorre valutare la congruità del limite degli ordinari stanziamenti di bilancio di cui al comma 7.

Il sottosegretario PAGANO, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo, conferma la quantificazione degli aumenti di organico definiti nell'articolo 14 e che gli oneri connessi con l'articolo 17 possono essere limitati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4633) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica di uno scambio di lettere con la NATO in materia di privilegi e immunità del personale di tale organizzazione. Per quanto di competenza, segnala che

in base a tale accordo, si prevede, tra le agevolazioni riservate ai funzionari in questione, anche l'esenzione del pagamento dell'IVA (limitatamente agli acquisti di beni e servizi superiori alle 400.000 lire, esclusi i prodotti alimentari). In proposito la relazione al disegno di legge afferma che le minori entrate che ne conseguono appaiono non quantificabili e comunque di irrilevante entità.

Il sottosegretario PAGANO esprime avviso favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4634) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo con lo Zimbabwe in materia di investimenti, dal quale non derivano conseguenze di carattere finanziario eccetto gli oneri, di carattere eventuale, che deriverebbero in caso di ricorso al Tribunale arbitrale ivi previsto, ai quali – secondo quanto afferma la relazione al disegno di legge – si provvederebbe con gli ordinari stanziamenti relativi alle spese di giustizia.

Dopo che il sottosegretario PAGANO ha confermato che gli oneri di carattere eventuale possono rientrare nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

50^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(4726) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n.167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

116^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(1496-2157-B) Nuove norme di tutela del diritto d'autore, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Centaro ed altri e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6: parere favorevole

(4598) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto: parere favorevole

(4674) CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

56^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

(4573) GERMANÀ ed altri – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica: parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

(4693) Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con raccomandazione;

alla 8^a Commissione:

(4726) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

56^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(4714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Giancarlo ZILIO

La seduta inizia alle ore 15.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo
(Rinvio dell'esame)

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, informa che alcuni componenti la Sottocommissione gli hanno prospettato l'esigenza di rinviare l'esame in titolo, a causa di impegni parlamentari concomitanti. Ritiene di dover accogliere tale richiesta, e, concordandovi la Sottocommissione, rinvia l'esame delle richieste di Accesso alla seduta che si riserva di convocare per martedì 25 luglio 2000, in orario pomeridiano.

La seduta termina alle ore 15,05.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 20 luglio 2000, ore 14

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RGNR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RGNR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RGNR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.

- Verifica delle elezioni nel Collegio 6 della regione Marche.
 - Verifica dell'elezione del senatore Giuseppe Leoni nella regione Lombardia.
 - Verifica dell'elezione del senatore Lorenzo Piccioni nella regione Piemonte.
-

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 20 luglio 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (4641) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccaro ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri*).
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità (1).
 - PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza (263).
 - SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840).
 - CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305).
 - RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000 (4663).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 20 luglio 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

– LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

– MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

– COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

– BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

– FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

– PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

– LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).

– PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei de-

- putati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
 - PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
 - TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
 - MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
 - ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
 - DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
 - D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
 - CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
 - e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167). *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808). *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999)*
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830). *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999)*.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).

- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388). *(Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932). *(Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*

- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881)

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).

XIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII*, n. 62)

- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*)
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603). (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083). (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B). (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*)
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (n. 699).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 20 luglio 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado (4693) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCONI ed altri. – Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (229).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabi-

litazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).

- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2^a Commissione per il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- MARITATI ed altri. – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea (4656).
- MILIO. – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata (4673).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- RUSSO SPENA ed altri. – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile (4638).
- MILIO. – Concessione di indulto (4654).
- SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto (4658).
- CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale (4674).
- MANCONI ed altri. – Concessione di indulto (4701).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215). *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo).*
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298). *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri).*
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- e della petizione n. 338 ad essi attinenti.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme di tutela del diritto d'autore (1496-2157-B) *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Centaro ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6)*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace» (n. 719).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 20 luglio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999 (4634).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 20 luglio 2000, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII, n. 5*)
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 20 luglio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526)
- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
- STIFFONI. – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (4306).
- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).
- ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
- FUMAGALLI CARULLI. – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).

- THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).
 - PACE ed altri. – Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania (1715).
 - CAMBER e LA LOGGIA. – Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati (4690).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 20 luglio 2000, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle classi delle lauree universitarie (n. 710).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
 - Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti la determinazione delle consistenze delle dotazioni provinciali degli organici del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (n. 724).
 - Schema di decreto concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513 (n. 727).

AFFARE ASSEGNATO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (4047).
- BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori. (4110)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 20 luglio 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto (4726) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).

- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
 - SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
 - SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
 - BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
 - SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
 - BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
 - TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
 - SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
 - Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
 - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
 - CASTELLI ed altri.- Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
 - dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 20 luglio 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie del regolamento (CE) n. 1493/99 relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo (n. 723).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).

- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

IV. Esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 20 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante norme di sostegno al reddito dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa (n. 711).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
 - BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 20 luglio 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari» (n. 700).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 20 luglio 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (4714). *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 20 luglio 2000, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (n. 723).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (4714). *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- MARITATI ed altri. – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea (4656).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto (4726). (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riordino del settore termale (4651) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgeri ed altri; Migliori ed altri*).
- BEDIN ed altri. – Riordino del settore termale (3910).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

IV. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM (2000) 222 def.) (n. 34).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Giovedì 20 luglio 2000, ore 13,15

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 20 luglio 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Gualtiero Tamburini, sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 20 luglio 2000, ore 13,30

Atti del Governo:

- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di istruzione scolastica.
- Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa.
- Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di opere pubbliche.

- Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico.
 - Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 20 luglio 2000, ore 13,30

- Audizione di Donato Ceglie, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.
 - Audizione di Angelo Capodicasa, presidente della giunta regionale siciliana e commissario delegato per l'emergenza rifiuti.
-